38629

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05/12/2007
C(2007) 5910 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 05/12/2007

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

Caso COMP/38629 - Gomma cloroprene

(I TESTI IN LINGUA INGLESE, ITALIANA E TEDESCA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

DA NOTIFICARE A:

Bayer AG

E.I. DuPont de Nemours and Company

DuPont Performance Elastomers S.A.

DuPont Performance Elastomers L.L.C.

The Dow Chemical Company

Denki Kagaku Kogyo K.K.

Denka Chemicals GmbH

Tosoh Corporation

Tosoh Europe B.V.

ENI S.p.A.

Polimeri Europa S.p.A.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Le parti del presente testo racchiuse tra parentesi quadre corrispondono a modifiche od omissioni volte ad impedire la divulgazione di informazioni riservate.

INDICE

1. Introduzione ... 6

1.1. Destinatari ... 6

1.2. Sintesi dell'infrazione ... 7

1.3. Durata della partecipazione all'infrazione ... 7

1.4. Prodotto rilevante ... 8

1.5. Estensione territoriale ... 8

1.6. Valori di mercato nel SEE e a livello mondiale ... 8

2. IL SETTORE INDUSTRIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ... 8

2.1. Il prodotto ... 8

2.2. Gli operatori del mercato ... 9

2.2.1. Imprese interessate dal presente procedimento ... 9

2.2.1.1. Bayer AG ... 9

2.2.1.2. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha ... 10

2.2.1.3. The Dow Chemical Company ... 11

2.2.1.4. Gruppo DuPont ... 12

2.2.1.5. Il Gruppo Eni ... 14

2.2.1.6. Tosoh Corporation ... 15

2.2.2. Altri operatori del mercato ... 16

2.3. Descrizione del mercato ... 16

2.3.1. Offerta ... 16

2.3.2. Scambi intracomunitari ... 17

3. PROCEDURA ... 17

3.1. L'indagine della Commissione ... 17

3.2. Comunicazione degli addebiti e audizione orale ... 18

3.3. Indagini e procedimenti svolti da altri organi giurisdizionali ... 19

4. DESCRIZIONE DEI FATTI ... 20

4.1. Principi di base e struttura del cartello ... 20

4.1.1. Obiettivi ... 20

4.1.2. Organizzazione ... 23

4.1.2.1. Incontri regionali ... 23
4.1.2.2. Incontri mondiali ... 23
4.1.2.3. Incontri e contatti trilaterali e bilaterali ... 24
4.1.2.4. Lo svolgimento degli incontri e dei contatti ... 25
4.1.3. Occultamento dei contatti tra concorrenti ... 26
4.2. Cronologia dei fatti svoltisi nell'ambito del cartello e prove relative a incontri specifici ... 27
4.2.1. Periodo antecedente il 1993 ... 27
4.2.2. Periodo dal 1993 al 1996 ... 27
4.2.3. Periodo dal 1996 al 1998 ... 35
4.2.4. Periodo successivo al settembre 1998 ... 47
5. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE ... 59
5.1. Nesso tra il trattato e l'accordo SEE ... 59
5.2. Competenza ... 59
5.3. Applicazione dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE ... 59
5.3.1. Articolo 81 del trattato e articolo 53 dell'accordo SEE ... 59
5.3.2. Natura dell'infrazione ... 60
5.3.2.1. Principi relativi agli accordi e alle pratiche concordate ... 60
5.3.2.2. Accordi e pratiche concordate nel caso in esame ... 62
5.3.2.3. Principi relativi all'infrazione unica e continuata ... 70
5.3.2.4. Infrazione unica e continuata nel caso in esame ... 71
5.3.3. *Restrizione della concorrenza* ... 73
5.3.4. Effetti sugli scambi tra gli Stati membri e tra le Parti contraenti dell'accordo SEE ... 75
5.3.5. Disposizioni delle regole di concorrenza applicabili ad Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia ... 76
5.3.6. Ulteriori considerazioni ... 77
5.3.6.1. Contestazioni di ordine procedurale formulate da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri ... 77
5.3.6.2. I tipi di gomma cloroprene interessati ... 80
5.3.6.3. La presunta coercizione esercitata nei confronti dei produttori giapponesi ... 81
6. I DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE ... 82

6.1. Principi generali ... 82
6.2. Responsabilità nel caso in esame ... 84
6.3. Destinatari nel caso in esame ... 100
7. DURATA DELL'INFRAZIONE ... 101
7.1. Termine di prescrizione ... 101
7.2. Durata dell'infrazione ... 102
8. MISURE CORRETTIVE ... 107
8.1. Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 ... 107
8.2. Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ... 107
8.3. Importo di base delle ammende ... 108
8.3.1. Determinazione del valore delle vendite ... 108
8.3.2. Determinazione dell'importo di base delle ammende ... 108
8.3.3. Gravità ... 108
8.3.3.1. Durata ... 111
8.3.3.2. Importo supplementare ... 111
8.3.3.3. Conclusioni in merito all'importo di base ... 111
8.4. Adeguamenti dell'importo di base ... 112
8.4.1. Circostanze aggravanti ... 112
8.4.1.1. Recidiva ... 112
8.4.2. Circostanze attenuanti ... 113
8.4.2.1. Ruolo passivo o minore ... 113
8.4.2.2. Partecipazione limitata a qualche elemento dell'infrazione ... 116
8.4.2.3. Cessazione dell'infrazione ... 117
8.4.2.4. Mancata attuazione degli accordi ... 117
8.4.2.5. Coercizione ... 119
8.4.2.6. Collaborazione efficace offerta al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole ... 120
8.4.3. Conclusioni in merito alle circostanze aggravanti e attenuanti ... 121
8.4.4. Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo ... 121
8.4.5. Conclusioni in merito agli importi di base adeguati ... 121
8.5. Applicazione della soglia del 10% del fatturato ... 122

8.6. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole 122
8.6.1. Bayer 122
8.6.2. Tosoh 127
8.6.3. DuPont/DDE 128
8.6.4. Syndial/Polimeri 130
8.7. L'importo delle ammende inflitte nel quadro del presente procedimento 131

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 05/12/2007

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

Caso COMP/38629 - Gomma cloroprene

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato[1], in particolare l'articolo 7 e l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 13 marzo 2007 di avviare un procedimento nel presente caso,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti mossi dalla Commissione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE[2],

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore sul presente caso[3],

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

1.1. Destinatari

---

1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

2 GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

3 GU

(1) Il 13 marzo 2007 la Commissione ha avviato un procedimento per infrazione all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle seguenti imprese:

– Bayer AG

– E.I. DuPont de Nemours and Company

– DuPont Performance Elastomers S.A.

– DuPont Performance Elastomers L.L.C.

– The Dow Chemical Company

– Denki Kagaku Kogyo K.K.

– Denka Chemicals GmbH

– ENI S.p.A.

– Polimeri Europa S.p.A.

– [Una società del Gruppo ENI] S.p.A.

– Tosoh Corporation

– Tosoh Europe B.V.

1.2. Sintesi dell'infrazione

(2) I destinatari della presente decisione hanno partecipato a un'infrazione unica, complessa e continuata all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE che ha interessato l'intero territorio SEE e che è consistita in accordi o pratiche concordate miranti a concertare la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e di vendita per la gomma cloroprene, a coordinare e attuare vari aumenti dei prezzi, concordare prezzi minimi, ripartire clienti e scambiare informazioni commerciali riservate.

1.3. Durata della partecipazione all'infrazione

(3) I destinatari hanno partecipato all'infrazione, o ne sono responsabili, per lo meno nei seguenti periodi:

– Bayer AG: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002

– E.I. DuPont de Nemours and Company, dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002

– DuPont Performance Elastomers S.A. e
DuPont Performance Elastomers L.L.C.:dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002

– The Dow Chemical Company: dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002

– Denki Kagaku Kogyo K.K. e
Denka Chemicals GmbH: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002

– Eni S.p.a. e
Polimeri Europa S.p.A. dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002

– Tosoh Corporation e
Tosoh Europe B.V.: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

1.4. Prodotto rilevante

(4) Il prodotto rilevante è la gomma cloroprene

1.5. Estensione territoriale

(5) L'ambito degli accordi di cartello è mondiale

1.6. Valori di mercato nel SEE e a livello mondiale

(6) Il mercato della gomma cloroprene è stimato all'incirca a 70 000 tonnellate metriche e 160 milioni di euro nel SEE e all'incirca a 725 milioni di euro a livello mondiale nel 2001[4].

2. IL SETTORE INDUSTRIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2.1. Il prodotto

(7) La gomma cloroprene ("CR" [*Chloroprene Rubber*], sinonimo: "policloroprene" o talvolta "neoprene") è una gomma sintetica costituita da un polimero artificiale che agisce come un elastomero. Un elastomero è dotato della proprietà meccanica di poter sopportare, se sottoposto a sollecitazione, una maggiore deformazione elastica rispetto alla maggior parte dei materiali ed essere tuttavia capace di ritornare alla dimensione originale senza subire una deformazione permanente. La gomma sintetica viene utilizzata in molti casi in luogo della gomma naturale, specialmente quando si richiedono proprietà fisiche più avanzate.

(8) Le proprietà della gomma cloroprene sono talmente equilibrate da renderla unica tra gli elastomeri sintetici. Essa presenta una buona resistenza meccanica, un'elevata resistenza all'ozono e ai fattori climatici, un grado di infiammabilità molto ridotto, una buona resistenza all'invecchiamento e alle sostanze chimiche, una resistenza moderata ai carburanti e agli oli minerali e la capacità di aderire a molti substrati[5].

(9) Tuttavia, essa è considerata nociva per l'ambiente a causa del suo elevato contenuto di cloro. Inoltre, per alcune applicazioni la gomma cloroprene si presenta come eccessivamente evoluta dal punto di vista della progettazione tecnica, in quanto presenta più aspetti tecnici del necessario, il che la rende più costosa rispetto ai suoi

---

4 [*] (tutti i numeri delle pagine fanno riferimento alle pagine del documento investigativo).

5 V. pag. 17465.

meno simili prodotti di sostituzione (gomma etilene-propilene-(diene)-monomero [EP(D)M], gomma nitrile butadiene [NBR], poliuretano, etilene vinil acetato [EVA]). Questi prodotti di sostituzione o surrogati non costituiscono oggetto della presente decisione.

(10) La gomma cloroprene viene fabbricata in una gamma di diverse qualità o tipi, sia secca che in lattice. Le qualità o tipi di gomma cloroprene di utilizzo comune possono essere modificati, ad esempio, con l'aggiunta di zolfo. L'apporto di zolfo favorisce la disgregazione della gomma durante la masticazione (diminuzione della viscosità). I tipi con aggiunta di zolfo sono utilizzati soprattutto per le parti sottoposte a sollecitazione dinamica come le cinture di sicurezza, le cinghie di distribuzione o i nastri trasportatori grazie alle loro eccellenti proprietà meccaniche. Tuttavia, i polimeri sono meno stabili durante la conservazione e le gomme vulcanizzate sono meno resistenti all'invecchiamento[6]. La presente decisione riguarda tutti i tipi e le qualità di gomma cloroprene.

(11) La gomma cloroprene viene utilizzata in tre diversi ambiti. Innanzitutto per gli articoli tecnici in gomma (cavi, tubi flessibili ecc.). L'impiego della gomma per gli articoli tecnici rappresenta il 61% circa di tutte le applicazioni e rifornisce principalmente l'industria automobilistica (tubi flessibili, cinghie trapezoidali, cinghie per la trasmissione di potenza ecc.). In secondo luogo, viene impiegata come materia prima per adesivi (circa il 33%), in particolare per l'industria delle calzature e del mobile (suole, tacchi, tessuti gommati ecc.). Il terzo e ultimo impiego è come lattice (circa il 6%[7]) per le attrezzature per l'immersione subacquea, per le miscele di bitume e per la suola interna delle scarpe.

2.2. Gli operatori del mercato

2.2.1. Imprese interessate dal presente procedimento

2.2.1.1. Bayer AG

(12) Bayer AG (in prosieguo "Bayer") è una società di diritto tedesco con sede a Leverkusen, Germania. Essa opera a livello mondiale e rappresenta la capofila di un gruppo di società situate in 150 paesi. La ricerca è il caposaldo di questa società che ha assunto competenze essenziali nei settori della sanità, dell'alimentazione e dei materiali altamente tecnologici. Il suo fatturato totale realizzato nel 2006 era pari a 28 956 milioni di euro.

(13) Bayer produce la gomma cloroprene a Dormagen, Germania, e fino al mese di luglio 1998 la fabbricava anche in un secondo stabilimento di produzione a Houston, Texas (Stati Uniti). L'azienda commercializza i prodotti tecnici in gomma cloroprene con il marchio Baypren e gli adesivi in lattice di gomma cloroprene con il marchio Dispercoll.

(14) Prima del 2004 Bayer operava come società capogruppo svolgendo attività di produzione e di vendita. A partire da ottobre 2003 ha definitivamente assunto lo

[6] V. pag. 17468.

[7] Tutti i dati in percentuale sono ricavati dalla scheda tecnica sul policloroprene, v. pag. 17465.

status di holding di gestione[8]. Fino a quel momento era considerata l'entità economica responsabile del marketing dei prodotti tecnici in gomma cloroprene. Le decisioni di marketing erano accentrate nella sede centrale di Bayer a Leverkusen, Germania, e gestite dall'unità commerciale "Rubber" ("Geschäftsbereich Kautschuk") il cui [*] deteneva il potere di fissazione dei prezzi, ossia la facoltà di stabilire i prezzi dei prodotti per i clienti.

(15) Fino alla fine del 1995 gli adesivi in lattice di gomma cloroprene venivano anch'essi gestiti dall'unità commerciale "Rubber". Il 1° gennaio 1996 il reparto di marketing degli adesivi in lattice di gomma cloroprene è stato suddiviso in due categorie: "*Produttori che impiegano gli adesivi in lattice come materia prima*" – ancora gestiti dall'unità commerciale "Rubber" – e "*Produttori che impiegano gli adesivi in lattice per prodotti tecnici in gomma*" – gestiti da una joint venture di nuova costituzione[9], Polymer Latex GmbH & Co KG, attraverso la loro unità commerciale "Coatings and Colorants"[10] ("Rivestimenti e coloranti").

(16) Per quel che riguarda l'autorità incaricata di fissare i prezzi degli adesivi in lattice di gomma cloroprene, la responsabilità ricade sul [*] dell'unità commerciale di Bayer che si occupava di questo prodotto in quel periodo. Tuttavia, [*] (ossia l'unità responsabile della commercializzazione di prodotti tecnici in gomma nonché degli adesivi in lattice e delle materie prime) aveva il potere di fissare il prezzo di trasferimento interno della Bayer. In altre parole, [*] stabiliva il prezzo che l'unità responsabile dei "produttori che utilizzano adesivi in lattice per prodotti tecnici in gomma" doveva corrispondere all'unità "Rubber".

(17) Inoltre, nel periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il dicembre 2002, [*] ha presentato all'unità responsabile per gli adesivi di lattice per i fabbricanti di prodotti tecnici in gomma proposte sui prezzi di vendita che, di regola, sono state accolte[11].

(18) I dati relativi al fatturato e alla quota di mercato di Bayer nel 2001 per quanto riguarda la gomma cloroprene sono reperibili nell'allegato.

(19) Si riporta di seguito l'elenco dei rappresentanti di Bayer che hanno partecipato alle riunioni o ai contatti descritti nella seguente parte 4[12]: [*]

2.2.1.2. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha

(20) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (気化学工業株式会社, in prosieguo "Denka") è una società di proprietà pubblica giapponese. La sede si trova a Tokyo, Giappone. Denka, che è stata fondata nel 1915, ha un organico di 4 739 dipendenti in tutto il mondo[13]. La società si occupa della produzione, della commercializzazione e della promozione a livello mondiale di materiali organici ed

---

8 V. pagg. 4245, 17484.

9 Polymer Latex è una joint venture a partecipazione paritaria scaturita dalle divisioni che si occupavano di dispersione di Bayer AG e delle disciolte società Hüls AG e Röhm GmbH (oggi Degussa AG); v. la storia della società, pag. 17615.

10 V. pag. 6501.

11 V. pag. 6501.

12 [*]

13 V. pag. 17505.

inorganici, di prodotti elettronici nonché di materiali funzionali e prodotti trasformati[14]. Denka produce gomma cloroprene dal 1962 nel suo stabilimento di Aomi[15], in Giappone, commercializzandola con il marchio "Denka Chloroprene"[16]. La società ha sospeso le vendite agli Stati Uniti nel 1973 in seguito a un'ordinanza di dazio antidumping. Questa ordinanza è tuttora in vigore[17]. Nel 2006 il fatturato mondiale di Denka era stimato a 2 254 milioni di euro[18].

(21) Denka Chemicals GmbH (in prosieguo "Denka Europa",) è la società commerciale regionale di Denka per l'Europa. È stata fondata a Düsseldorf, Germania, nell'agosto del 1990 ed è una società controllata interamente da Denka[19].

(22) Dall'agosto 1990 al marzo 1994 [*] Denka riferiva al [*] di Denka, che a sua volta riferiva al [*]. Alla fine del 1993 Denka ha iniziato ad allestire il proprio stock di gomma cloroprene e ha avviato le operazioni di consegna nel mercato europeo[20]. Dal marzo 1994 le vendite di gomma cloroprene a livello nazionale ed internazionale fanno capo all'Organic Chemicals Department ("direzione prodotti chimici organici") di Denka. Da quella data [*] Denka riferisce al [*] di Denka, che a sua volta riferisce al [*] di Denka[21].

(23) [*][22].

(24) I dati relativi al fatturato e alla quota di mercato di Denka per quanto riguarda la gomma cloroprene sono reperibili nell'allegato.

(25) Si riporta di seguito l'elenco dei rappresentanti di Denka che hanno partecipato alle riunioni e ai contattidescritti in appresso[23]: [*]

(26) "Denka" è la denominazione utilizzata nel prosieguo del testo per qualsiasi società appartenente a Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha.

2.2.1.3. The Dow Chemical Company

(27) The Dow Chemical Company (in prosieguo "Dow") è situata nel Delaware, Stati Uniti, e ha un organico di 42 000 dipendenti in tutto il mondo. Le principali attività di Dow riguardano i prodotti chimici di base e i prodotti chimici speciali, ma anche

14 V. pag. 17507.
15 V. pag. 4917.
16 V pagg. 4910, 17508 e segg.
17 [*]; v. pag. 17511.
18 Per l'esercizio finanziario 2006 (dall'1.4.2006 al 31.3.2007) il fatturato mondiale totale di Denka era pari a 329 262 milioni di yen. Per il 2006 si applica un tasso di cambio medio di 1 EUR = 146,02 JPY.
19 V. pag. 4917.
20 V. pag. 17210.
21 V. pag. 17211.
22 V. [*].
23 V. pag. 17227.

gli idrocarburi e l'energia. Nel 2006 il fatturato mondiale di Dow era pari a 39 124 milioni di euro[24].

(28) Il 1° aprile 1996 la società è entrata a far parte del mercato della gomma cloroprene con la sua partecipazione all'attività di DuPont Dow Elastomers L.L.C. e DuPont Dow Elastomers S.A., una joint venture a partecipazione paritaria con DuPont (v. punto (31) e segg.). La società è rimasta attiva in tale settore tramite tale joint venture fino al 30 giugno 2005 (v. punto (36)).

2.2.1.4. Gruppo DuPont

- E.I. DuPont de Nemours and Company

(29) E.I. DuPont de Nemours and Company (in prosieguo "DuPont") è una società con sede negli Stati Uniti il cui fatturato totale nel 2006 ammontava a 21 839 milioni di euro[25]. DuPont è l'azienda che ha messo a punto per prima la gomma cloroprene. DuPont ha operato direttamente sul mercato di tale prodotto dal 1931 fino al 1° aprile 1996, per poi trasferire le proprie attività commerciali relative alla gomma cloroprene alla joint venture a partecipazione paritaria DuPont Dow Elastomers L.L.C., che aveva costituito con Dow (v. punti (31) - (37)). Il 1° luglio 2005 DuPont ha ripreso ad operare direttamente nel settore allorché ha rilevato le attività commerciali di DuPont Dow Elastomers L.L.C. e DuPont Dow Elastomers S.A. legate alla gomma cloroprene e ha proseguito tali attività mediante la sua controllata al 100% DuPont Performance Elastomers L.L.C. (v. punto (36)). DuPont commercializza la gomma cloroprene con il marchio "Neoprene".

(30) Si riporta di seguito l'elenco dei rappresentanti di DuPont che hanno partecipato alle riunioni e ai contatti, descritti nel prosieguo, che hanno avuto luogo fra il 13 maggio 1993 e la fine di marzo 1996[26]: [*]

- DuPont Dow Elastomers

(31) DuPont Dow Elastomers (in prosieguo "DDE") era una joint venture costituita nel 1996[27] conformemente ad un accordo costitutivo (firmato il 16 gennaio 1996) e ad un accordo che istituisce una società a responsabilità limitata (in prosieguo "accordo SRL") fra Dow, DuPont e due delle loro controllate, Wenben Inc. e DuPont Elastomers Inc. Queste ultime due erano le società madri dirette di DDE e nel contempo società interamente controllate, rispettivamente, da Dow e DuPont[28]. Per tale ragione, Dow e DuPont detenevano ciascuna il 50% delle azioni di DDE.

(32) DDE era una società statunitense con sede a Wilmington, Delaware. La responsabilità regionale per l'Europa era stata delegata a DuPont Dow Elastomers

---

[24] Il fatturato mondiale totale di Dow nel 2006 era pari a 49 124 milioni di dollari. Per il 2006 si applica un tasso di cambio medio di 1 EUR = 1,2556 USD.

[25] Il fatturato mondiale totale di DuPont nel 2006 era pari a 27 421 milioni di dollari. Per il 2006 si applica un tasso di cambio medio di 1 EUR = 1,2556 USD.

[26] V. pagg. 1096, 4628, 4629.

[27] La joint venture è stata approvata dalla Commissione il 21 febbraio 1996, caso IV/M.663.

[28] V. pag. 4614 e pag. 4624.

S.A. (in prosieguo "DDE S.A."), una società interamente controllata da DuPont Dow Elastomers L.L.C. con sede a Ginevra, Svizzera[29].

(33) In base all'accordo costitutivo, la società DDE rappresentava gli interessi commerciali di Dow e DuPont nell'ambito dell'"obiettivo commerciale" della joint venture, ossia la scoperta, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di elastomeri di elevata qualità a livello globale, contribuendo specificamente all'eliminazione della concorrenza nell'ambito dell'"obiettivo commerciale".

(34) In base all'accordo SRL, Dow aveva trasferito alcuni processi tecnologici e altre attività, mentre DuPont aveva trasferito tutte le sue attività commerciali relative agli elastomeri, tra cui la gomma cloroprene e i documenti aziendali accessori. Pertanto, DDE produceva e vendeva gomma cloroprene con il marchio "Neoprene" di DuPont. I profitti o le perdite netti della società DDE erano ripartiti in parti uguali tra le due società madri (articolo XII dell'accordo SRL).

(35) La joint venture ha iniziato ad essere operativa il 1° aprile 1996: essa produceva gomma cloroprene in due stabilimenti negli Stati Uniti (Pontchartrain e Louisville) che sono stati inclusi nella joint venture da DuPont nonché, fino al luglio 1998, anche a Maydown, Irlanda[30].

(36) Nel 2004 DuPont e Dow hanno concluso una serie di accordi riguardanti la joint venture[31]. Le operazioni in questione si sono concluse il 30 giugno 2005, data in cui DDE ha cessato di esistere come joint venture ed è diventata una controllata al 100% del Gruppo DuPont denominata DuPont Performance Elastomers L.L.C.[32].

(37) Di seguito è riportato l'elenco dei rappresentanti della società DDE che hanno partecipato alle riunioni e ai contatti, descritti nel prosieguo del testo, che hanno avuto luogo tra il 1° aprile 1996 e il 13 maggio 2002[33]: [*]

(38) I dati relativi al fatturato e alla quota di mercato di DDE per quanto riguarda la gomma cloroprene sono reperibili nell'allegato della presente decisione.

(39) Nella presente decisione "DuPont" è la denominazione utilizzata per le azioni intraprese da qualsiasi società appartenente al Gruppo DuPont, mentre "DDE" è la denominazione utilizzata per le azioni intraprese dalla joint venture fra DuPont e Dow o da qualsiasi società appartenente alla joint venture.

- DuPont Performance Elastomers

(40) Il 1° luglio 2005 DDE ha cessato di essere una joint venture per diventare – e in seguito continuare ad operare come tale – una controllata al 100% del Gruppo DuPont, assumendo la nuova ragione sociale DuPont Performance Elastomers

---

29 V. 4614.

30 V. pag. 1041.

31 Gli accordi in questione sono stati approvati dalla Commissione nei casi COMP/M.3733 e COMP/M.3743.

32 [*]

33 [*]

L.L.C. (in prosieguo "DPE")[34]. Grazie a questa controllata, DuPont ha potuto tornare ad operare direttamente sul mercato della gomma cloroprene. La filiale regionale per l'Europa di DPE è DuPont Performance Elastomers S.A., una società interamente controllata da DPE.

2.2.1.5. Il Gruppo Eni

(41) Eni S.p.A. (nel prosieguo "Eni") è una società di diritto italiano operante nel settore energetico; è la società capofila del Gruppo Eni. Il fatturato totale del Gruppo Eni nel 2006 ammontava a 86 105 milioni di euro[35].

(42) Il Gruppo Eni ha acquisito le attività commerciali relative alla gomma cloroprene alla fine del 1992 dal gruppo Rhône-Poulenc, la cui società, attiva nello stesso settore, era denominata "Distugil". In seguito all'acquisizione, le attività commerciali legate alla gomma cloroprene sono state affidate, all'interno del Gruppo Eni, a EniChem Elastomeri S.r.l. (in prosieguo "EE"), un'impresa controllata al 100%, indirettamente, da Eni S.p.A. tramite EniChem S.p.A., società madre al 100% di EE. A partire dal 1° novembre 1997, EE è stata assorbita dalla propria società madre EniChem S.p.A.[36].

(43) Il 1° gennaio 2002 EniChem S.p.A. ha trasferito l'attività commerciale "Elastomeri e Stirenici" (compresa la gomma cloroprene) insieme ad altre sue attività alla propria società interamente controllata Polimeri Europa S.p.A. (in prosieguo "Polimeri"). A partire perlomeno dal 30 aprile 2001 Polimeri è divenuta una controllata al 100% di EniChem S.p.A. e il 21 ottobre 2002 Eni ne ha acquisito direttamente il pieno possesso. Il 30 aprile 2003 EniChem S.p.A. ha cambiato ragione sociale, diventando [una società del Gruppo ENI] S.p.A. (in prosieguo [una società del Gruppo ENI])[37]. Eni commercializza la gomma cloroprene con il marchio commerciale "Butaclor"[38].

(44) Il 31 dicembre 2005 Eni è uscita dal mercato della gomma cloroprene e ha chiuso il suo unico impianto di produzione del prodotto in esame situato a Champagnier, Francia.

(45) I dati relativi al fatturato e alla quota di mercato del Gruppo Eni per quanto riguarda la gomma cloroprene sono reperibili nell'allegato della presente decisione.

---

34 [*]

35 Relazione annuale di ENI 2006, v. http://www.eni.it/bilancio-interattivo/eng/2006/index.html.

36 V. pagg. 14845; Eni deteneva una quota di EniChem compresa tra il 99,93% e il 99,97%, a seconda del periodo preso in esame:
- dal 1994 al 13 aprile 1995 Eni ha posseduto il 99,93% di EniChem di cui lo 0,31% ottenuto indirettamente da Sofid S.p.A. (il gruppo finanziario di Eni) ed il 59,43% detenuto indirettamente mediante la Società Chimica Internazionale S.p.A. (una quota dell'1% posseduta da Eni più il 49,5% posseduto da Agip ed il 49,5% da Snam, sue controllate);
- dal 13 aprile 1995 al 31 dicembre 1997 Eni ha detenuto il 99,97% di EniChem, di cui il 59,74% indirettamente attraverso le sue controllate Agip S.p.A. e Snam S.p.A.;
- dal 31 dicembre 1997 e almeno fino a marzo 2005 Eni ha continuato a detenere il 99,97%, con la differenza che Agip S.p.A. e Snam S.p.A. si sono concentrate tra loro, il che ha comportato una diminuzione della quota posseduta indirettamente, scesa al 29,87% (attraverso la controllata Snam).

37 V. pagg. 14695-14697; per quanto riguarda la struttura del Gruppo Eni, v. anche pag. 13832.

38 [*] pag. 17619.

(46) Si riporta di seguito l'elenco dei rappresentanti del Gruppo Eni che hanno partecipato alle riunioni e ai contatti descritti nel prosieguo del testo[39]: [*]

(47) "Enichem" è la denominazione utilizzata in prosieguo per qualsiasi società appartenente al Gruppo Eni.

2.2.1.6. Tosoh Corporation

(48) Tosoh Corporation (東ソー株式会社) è una società di proprietà pubblica giapponese fondata nel 1935 con il nome di Toyo Soda Manufacturing Co., Ltd., per poi assumere il nome "Tosoh Corporation" nel 1987[40]. La sua sede è a Tokyo, Giappone. Tosoh impiega 9 373 dipendenti in tutto il mondo[41] e raggruppa circa 130 società[42]. Tosoh si occupa della produzione, commercializzazione e promozione di prodotti chimici di base, prodotti petrolchimici, prodotti speciali e prodotti della chimica fine in tutto il mondo[43]. È suddivisa in gruppi aziendali[44]. Nel 2006 il fatturato mondiale di Tosoh ammontava a 5 350 milioni di euro[45].

(49) Tosoh produce gomma cloroprene dal 1971 a Nanyo Complex, Giappone, e la commercializza con il marchio "Skyprene". La gomma cloroprene è stata commercializzata dal gruppo "PVC and Rubber Division" ("Divisione PVC e gomma") dal 1992, dalla "Specialty Material Division" ("Divisione materiali speciali") dal 1996 e dalla "Polymers Division" ("Divisione polimeri") dal 2000[46]. Tosoh ha avviato la vendita di gomma cloroprene su larga scala nell'Europa occidentale a partire dal 1981[47]. A seguito dell'ordinanza degli Stati Uniti che ha imposto un dazio antidumping fin dal 1973 , Tosoh non vende la gomma cloroprene sul mercato statunitense. Questa ordinanza è tuttora in vigore[48].

(50) Tosoh Europe BV (in prosieguo "Tosoh Europe",) è la società commerciale regionale di Tosoh per Europa, Medio Oriente e Africa[49]. È stata istituita ad Amsterdam, Paesi Bassi, nel 1976. Nel 1987 ha cambiato nome da "Amto International BV" in "Tosoh Europe BV"[50]. Essa svolge attività di marketing per conto di Tosoh e delle relative società del gruppo e assolve la funzione di centro di sviluppo commerciale della società per i mercati europei[51]. Tosoh Europe è una società interamente controllata da Tosoh[52].

---

39 V. pagg. 4935-4940, 17007-17022, 4956-4961, 13827-13828.
40 V. pag. 4595, v. inoltre pagg. 17620 e segg.
41 V. pag. 17624.
42 V. pag. 17626.
43 V. pag. 17624.
44 [*] 17629 e segg.
45 Per l'esercizio finanziario 2006 (dall'1.4.2006 al 31.3.2007) il fatturato mondiale totale di Tosoh era pari a 781 347 milioni di yen. Per il 2006 si applica un tasso di cambio medio di 1 EUR = 146,02 JPY.
46 [*]
47 [*]
48 [*] v. pag. 17511.
49 V. pagg. 17627 e segg.
50 [*]
51 V. pagg. 17627 e segg.
52 [*]

(51) I dati relativi al fatturato e alla quota di mercato di Tosoh per quanto riguarda la gomma cloroprene sono reperibili nell'allegato della presente decisione.

(52) Il [*] di Tosoh è solitamente preposto a prendere le decisioni relative alle vendite, ai prezzi e ai clienti e a metterle in atto. [*] riferisce poi direttamente in merito alle vendite, ai prezzi e ai clienti al [*] di Tosoh. Il [*] di Tosoh riferisce, in ultima istanza, ai [*] di Tosoh sulle questioni generali relative alle vendite di gomma cloroprene e informa il [*] di Tosoh circa i quantitativi di gomma cloroprene richiesti dai clienti. Il [*] si incarica di prendere e applicare le decisioni relative alla produzione[53].

(53) Si riporta di seguito l'elenco dei rappresentanti di Tosoh che hanno partecipato alle riunioni e ai contatti descritti nel prosieguo del testo[54]: [*]

(54) "Tosoh" è la denominazione utilizzata in prosieguo per qualsiasi società appartenente a Tosoh Corporation.

2.2.2. Altri operatori del mercato

(55) Per quanto consta alla Commissione, oltre ai destinatari della presente decisione non vi sono altri produttori di gomma cloroprene attivi, attualmente o in passato, sul mercato SEE[55].

2.3. Descrizione del mercato

2.3.1. Offerta

(56) La dimensione geografica delle attività commerciali relative alla gomma cloroprene è mondiale. I maggiori fornitori e clienti sono localizzati in tutte le principali regioni economiche del mondo e operano a livello globale. Il trasporto non è un fattore di costo rilevante. Negli Stati Uniti è in vigore dal 1973 un'ordinanza di dazio antidumping sui prodotti di gomma cloroprene originari del Giappone.

(57) Negli anni '90 la gomma cloroprene è stata prodotta principalmente dalle seguenti società: Bayer, DuPont, DDE, EniChem, Denka e Tosoh. DuPont/DDE e Bayer dispongono della maggiore capacità produttiva.

(58) Per quanto riguarda l'offerta di gomma cloroprene sui diversi mercati regionali in tutto il mondo, DuPont/DDE era leader del mercato statunitense, mentre Bayer primeggiava sui mercati europei. Già nel biennio 1997/1998 il mercato mondiale della gomma cloroprene registrava un eccesso di capacità (390 000 tonnellate). Questa situazione fu mitigata dalla chiusura di due importanti stabilimenti di produzione nel 1998: la società DDE ha chiuso il suo stabilimento in Irlanda (Maydown) che aveva una capacità produttiva di circa 33 000 tonnellate, mentre lo stabilimento di Bayer che ha cessato di operare in Texas, Stati Uniti (Houston) vantava una capacità di 27 000 tonnellate. Nel 2002 l'IISRP (International Institute of Synthetic Rubber Producers) ha dichiarato una capacità produttiva complessiva

53 [*]
54 [*]
55 [*]

di gomma cloroprene a livello mondiale di circa 300 000 tonnellate, stimando la domanda di questo prodotto in Europa pari a circa 72 500 tonnellate[56].

2.3.2. Scambi intracomunitari

(59) Durante il periodo di infrazione, i partecipanti erano soliti vendere la gomma cloroprene prodotta in Germania, Irlanda, Francia, Stati Uniti e Giappone a clienti stabiliti nei diversi Stati membri e nelle Parti contraenti dell'accordo SEE. Di conseguenza, durante il periodo di infrazione, sono stati registrati ingenti flussi commerciali di gomma cloroprene tra gli Stati membri e tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

3. PROCEDURA

3.1. L'indagine della Commissione

(60) In data 18 dicembre 2002 Bayer aveva informato la Commissione in merito all'esistenza di un cartello nel settore della gomma cloroprene[57] aveva manifestato l'intenzione di collaborare conformemente alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ('comunicazione sul trattamento favorevole)[58]. Alla dichiarazione iniziale di Bayer [*][59]. La decisione del 27 gennaio 2003 ha conferito a Bayer l'immunità condizionale dalle ammende comminate dalla Commissione[60].

(61) In data 27 marzo 2003 la Commissione ha effettuato un'ispezione a sorpresa presso la sede di Dow Deutschland Inc. a Schwalbach in riferimento al caso in esame nonché ai casi COMP/38542-EPDM, COMP/38637-BR e COMP/38638-ESBR[61].

(62) In data 9 luglio 2003 è stata effettuata un'ispezione a sorpresa presso la sede di Denka a Düsseldorf.

(63) In data 15 luglio 2003 Tosoh ha presentato una richiesta di trattamento favorevole[62] alla quale ha fatto seguito [*][63].

(64) In data 21 novembre 2003 DDE ha presentato una richiesta di trattamento favorevole[64] alla quale hanno fatto seguito [*][65].

(65) A partire dal marzo 2005 la Commissione ha indirizzato numerose richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 a Bayer, DDE, DuPont, Denka, Dow, Tosoh, Eni, [una società del Gruppo ENI] e Polimeri.

---

56 [*]
57 [*]
58 GU C 45/3 del 19 febbraio 2002, pag. 3.
59 [*]
60 V. pag. 75 segg.
61 V. pag. 220 segg.
62 [*]
63 [*]
64 [*]
65 [*]

(66) Dopo aver ricevuto la prima richiesta di informazioni, Syndial e Polimeri hanno presentato richieste di trattamento favorevole in data 15 aprile 2005[66]. Syndial ha formulato ulteriori dichiarazioni alla Commissione nel maggio 2005[67] e nel novembre 2006[68].

(67) Come si è ricordato sopra nei punti (63) - (66) Tosoh, Syndial e Polimeri hanno presentato richiesta per ottenere l'immunità dalle ammende o – qualora ciò non fosse stato possibile – una riduzione dell'importo delle ammende di norma applicabili, conformemente alle condizioni di cui alla comunicazione sul trattamento favorevole. DDE ha presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda. Prima della notifica della comunicazione degli addebiti la Commissione, era giunta a una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi da Tosoh e DDE costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 22 della comunicazione sul trattamento favorevole, e, con lettera del 7 marzo 2007, ha informato Tosoh e DDE della propria intenzione di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda compresa rispettivamente entro la forcella del 30-50% e del 20-30% secondo quanto stabilito al punto 23, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole. Alla stessa data Syndial e Polimeri sono state informate per iscritto che le loro richieste non soddisfacevano né i requisiti di cui al punto 8, lettera a), né quelli di cui al punto 8, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole e che, ai sensi dei punti 15 e 17 della stessa comunicazione, non sarebbe stata loro concessa l'immunità condizionale dalle ammende[69].

3.2. Comunicazione degli addebiti e audizione orale

(68) Il 13 marzo 2007 la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti relativi ad un'infrazione all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE.

(69) Destinatarie della comunicazione degli addebiti erano 12 società, precisamente: Bayer AG, E.I. DuPont de Nemours and Company e le sue controllate DuPont Performance Elastomers S.A. e DuPont Performance Elastomers L.L.C., The Dow Chemical Company, Denki Kagaku Kogyo K.K. e la sua controllata Denka Chemicals GmbH, Eni S.p.A. e le sue controllate Polimeri Europa S.p.A. e [una società del Gruppo ENI] S.p.A. e infine Tosoh Corporation e la sua controllata Tosoh Europe B.V. La comunicazione degli addebiti è stata notificata ai destinatari in data 15 e 16 marzo 2007. Il termine iniziale per la risposta era stato fissato a 6 settimane dopo il ricevimento del DVD su cui era disponibile copia del fascicolo della Commissione, ad eccezione delle dichiarazioni orali e dei relativi documenti. Dopo numerose richieste di proroga del termine entro il quale occorreva rispondere alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha concesso a tutti i destinatari una proroga dei termini fino al 15 maggio 2007.

---

66 [*]

67 [*]

68 [*]

69 Nella versione italiana della comunicazione degli addebiti è stato fatto un errore di traduzione. In tale versione linguistica, al punto 67, si legge che [una società del Gruppo ENI] e Polimeri sono state informate che non sarebbe stata loro concessa una *"riduzione condizionale"* dalle ammende, mentre si deve invece leggere *"immunità condizionale"* dalle ammende.

(70) Tutte le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno inviato osservazioni scritte in risposta agli addebiti formulati dalla Commissione.

(71) Le imprese hanno avuto accesso al fascicolo di indagine della Commissione, messo a loro disposizione su DVD, ad eccezione delle dichiarazioni orali e dei relativi documenti. Con il DVD le imprese hanno ricevuto un elenco che precisava i documenti contenuti nel fascicolo di indagine (con numerazione consecutiva delle pagine) e indicava il livello di accessibilità dei singoli documenti. Inoltre, le imprese sono state informate che il DVD consentiva alle parti il pieno accesso a tutti i documenti presentati alla Commissione nel corso dell'indagine, fatta eccezione per i segreti aziendali e altre informazioni riservate. L'accesso alle dichiarazioni orali e ai relativi documenti è stato accordato nei locali della Commissione.

(72) Il 21 giugno 2007 si è svolta un'audizione orale sul caso. Tutte le parti si sono avvalse del loro diritto al contraddittorio.

(73) Dopo la notifica della comunicazione degli addebiti e l'audizione orale Denka ha presentato un'ulteriore dichiarazione scritta. Tale dichiarazione è stata presentata in risposta a due domande rivolte dalla Commissione nel corso dell'audizione orale a cui non era possibile rispondere seduta stante.

3.3. Indagini e procedimenti svolti da altri organi giurisdizionali

(74) Il *Department of Justice* (ministero della Giustizia) degli Stati Uniti ha svolto un'indagine sul mercato della gomma cloroprene conclusasi con accordi di patteggiamento, rispettivamente, del 29 giugno 2005 per [una società del Gruppo ENI][70] e del 29 marzo 2005 per DDE[71].

(75) [Una società del Gruppo ENI] ha ammesso di aver partecipato a una intesa di dimensioni internazionali che mirava a fissare i prezzi della gomma cloroprene. In un procedimento penale dinanzi al *District Court* (tribunale distrettuale) degli Stati Uniti di San Francisco, [una società del Gruppo ENI] è stata accusata di aver concluso un'intesa collusiva con le aziende concorrenti allo scopo di fissare il prezzo della gomma cloroprene commercializzata negli Stati Uniti e in altri paesi dal settembre 1999 all'aprile 2002.

(76) DDE ha ammesso di aver partecipato a una intesa di dimensioni internazionali che mirava a fissare i prezzi della gomma cloroprene. In un procedimento penale dinanzi al *District Court* (tribunale distrettuale) degli Stati Uniti di San Francisco, DDE è stata accusata di aver concluso un'intesa collusiva con le aziende concorrenti allo scopo di fissare il prezzo della gomma cloroprene commercializzata negli Stati Uniti e in altri paesi dall'agosto 1999 all'aprile 2002.

(77) Anche il *Competition Bureau* (Ufficio per la concorrenza) del Canada ha svolto un'indagine nel settore della gomma cloroprene. Nel luglio del 2007 DuPont Performance Elastomers LLC si è dichiarata colpevole dinanzi alla *Superior Court of Justice* (Corte suprema di giustizia) di Ottawa, la quale le ha inflitto un'ammenda

[70] V. pag. 17695.
[71] V. pag. 17698.

per il ruolo ricoperto dall'azienda in una *intesa* di dimensioni internazionali che mirava a fissare i prezzi della gomma policloroprene.

(78) Il *Competition Bureau* ha accertato che Du Pont e le altre società che hanno partecipato a tale *intesa* si erano accordate per fissare i prezzi della gomma policloroprene (identica alla gomma cloroprene) commercializzata nel mercato nordamericano tra l'agosto 1999 e l'aprile 2002.

4. DESCRIZIONE DEI FATTI

4.1. Principi di base e struttura del cartello

(79) La Commissione detiene le prove che Bayer, Denka, DuPont/DDE, Enichem e Tosoh hanno organizzato incontri e altre forme di contatto aventi come scopo la discussione delle rispettive attività commerciali nel settore della gomma cloroprene.

(80) Prima di descrivere in dettaglio la cronologia dei fatti svoltisi nell'ambito del cartello, nei punti (81)- (122), vengono delineati i principi base e la struttura di quest'ultimo .

4.1.1. Obiettivi

(81) Gli obiettivi fondamentali degli accordi di cartello consistevano nel congelare le quote di mercato delle aziende concorrenti nel mercato della gomma cloroprene, regionalizzarne la produzione e la fornitura, eliminare il differenziale di prezzo tra Nord e Sud dell'Europa e aumentare i prezzi dei prodotti di gomma cloroprene, o impedirne il calo, in tutto il mondo.

(82) Nel passato la maggioranza dei produttori di gomma cloroprene disponeva di un unico stabilimento, mentre sia DDE sia Bayer possedevano diversi impianti. Storicamente, questa condizione ha avuto come risultato che le aziende concentrassero i propri sforzi nella regione in cui erano ubicate le rispettive capacità di produzione. Per questa ragione Tosoh e Denka erano leader del mercato in Asia, mentre Bayer ed Enichem lo erano, rispettivamente, nella regione settentrionale e nella regione meridionale dell'Europa occidentale. DDE si concentrava invece sui mercati di Stati Uniti, Canada e Sud America, conservando al contempo alcuni clienti principali strategici in Europa. I produttori giapponesi, tuttavia, stavano gradualmente ampliando la loro attività commerciale nel mercato europeo. Si assisteva nel contempo ad un calo nella domanda di gomma cloroprene che poneva i produttori di fronte ad una situazione di eccesso di capacità strutturale a livello mondiale; il settore di attività della gomma cloroprene era ormai maturo e in determinate applicazioni in luogo di tale prodotto venivano utilizzati in misura sempre maggiore altri prodotti sostitutivi dell'industria della gomma[72].

(83) [*] il settore della gomma cloroprene è caratterizzato da costi che possono variare in misura significativa a seconda del produttore, dal momento che, per molte applicazioni, i produttori devono prevedere un processo di qualificazione del prodotto per ogni singolo cliente. In conseguenza di ciò, si sviluppa un'elevata fidelizzazione del cliente e il produttore, da parte sua, concentra i propri sforzi

[72] [*]

nell'incrementare i profitti vendendo ai clienti che si è già conquistato. Per questo motivo, per un produttore di gomma cloroprene, l'offensiva diretta nei confronti dei clienti principali di un altro produttore di gomma cloroprene conduce ad un'erosione dei prezzi e una spirale al ribasso dei prezzi stessi[73].

(84) Tra le aziende concorrenti dominava la percezione che, considerati l'eccesso di capacità e i mercati in calo, i tentativi di incursione nei "mercati interni" degli altri concorrenti non avrebbero fatto altro che incoraggiare i produttori di questi mercati "interni" ad uscire dalla propria regione per recuperare le proprie quote, causando in questo modo un'ulteriore erosione dei prezzi[74]. Per far fronte a questo problema, le aziende concorrenti avevano in primo luogo delineato una serie di accordi dettagliati relativi alle quote di vendita per ogni produttore di gomma cloroprene per le diverse regioni del mondo[75]. [*][76].

(85) Per garantire il funzionamento di tale sistema, nonché la conformità con le quote di mercato concordate, le parti si erano scambiate informazioni su dati relativi a spedizioni o vendite, capacità produttiva con relativo utilizzo e offerte a singoli clienti. Per quanto concerne i dati relativi a spedizioni/vendite, tradizionalmente pressoché tutti i produttori di gomma cloroprene in realtà dichiaravano la propria capacità produttiva mensile e le vendite mensili di gomma cloroprene IISRP[77]. I dati forniti all'IISRP erano suddivisi in sette regioni, definite regioni IISRP, vale a dire Europa occidentale (WE), Europa centrorientale e Confederazione degli Stati Indipendenti (CEE/CIS), Asia Socialista (SCA), Medio Oriente e Africa (MEA), Asia esclusa l'Asia Socialista (APAC), Nord America/Canada (NAKA) e America Latina (LATAM). L'IISRP utilizzava poi questi dati per calcolare il consumo mensile di gomma cloroprene per ogni regione consegnando i risultati, circa tre settimane dopo la relazione, alle aziende concorrenti. Il produttore a sua volta poteva quindi utilizzare le informazioni per calcolare la propria quota di mercato mensile per ogni regione. [*][78]

(86) [*] [79]

(87) L'idea della "*regionalizzazione*" implicava l'assegnazione di determinati mercati geografici, principalmente i rispettivi "*mercati interni [home markets]*", a determinati produttori di gomma cloroprene e la riduzione al minimo delle forniture da parte di altri concorrenti nell'ambito dei mercati "interni" concordati. Nel quadro della strategia di regionalizzazione, le parti si accordarono sull'assegnazione di

---

73 [*]

74 [*]

75 V. pagg. 13912-13913.

76 [*]

77 IISRP è un'associazione mondiale con sede negli Stati Uniti suddivisa in tre sezioni, America, Europa e Asia. Le sezioni si incontrano due volte l'anno in questi continenti e in più, ogni anno, si tiene un incontro mondiale delle tre sezioni in uno dei tre continenti (secondo il principio della rotazione). La sede della sezione europea dell'IISRP si trova a Richmond, Inghilterra, città nella quale si tengono numerosi incontri regionali. All'interno di ognuna delle sezioni continentali, sono presenti dei sottocomitati che si riuniscono con frequenza più regolare. Uno di questi comitati è un comitato statistico, [*]

78 [*]

79 [*]

determinati clienti principali. [*][80] Lo scopo della strategia di regionalizzazione, per DuPont/DDE, consisteva nel consolidare la propria quota di mercato negli Stati Uniti [*][81]

(88) Perché la strategia di "*regionalizzazione*" fosse efficace, per DDE e Bayer era indispensabile che altri produttori venissero coinvolti in tale sistema. La preoccupazione dominante sembrava essere costituita dai produttori giapponesi. Tosoh dichiara che lo scopo principale degli accordi tra i produttori di gomma cloroprene era quello di limitare la quota di mercato dei giapponesi in Europa. [*][82] [83]

(89) [*][84][*][85] Da questa assenza di qualsiasi forma di disciplina di mercato automatica deriva dunque la pressione esercitata sui produttori giapponesi, Denka e Tosoh, affinché prendessero parte agli accordi di cartello. [*][86]

(90) Il principio di regionalizzazione prevedeva inoltre che non si attuassero strategie di concorrenza aggressiva sui prezzi nei "mercati interni" degli altri produttori, ad esempio il Nord America per DuPont/DDE, l'area settentrionale dell'Europa Occidentale per Bayer, l'area meridionale dell'Europa Occidentale per Enichem e l'Asia per Denka e Tosoh[87].

(91) Oltre agli obiettivi della strategia di regionalizzazione, Bayer e DDE avevano ridotto le proprie capacità produttive in modo da assicurare un migliore funzionamento della regionalizzazione stessa. Nel 1998, quando la strategia di regionalizzazione era già consolidata, DDE chiuse il proprio stabilimento di Maydown, nell'Irlanda del Nord, e Bayer quello di Houston, Texas, Stati Uniti. In questo modo, ciascuna delle due società ha accentrato la produzione nel rispettivo "mercato interno". Bayer annunciò pubblicamente la chiusura del proprio stabilimento in data 2 ottobre 1997, e la chiusura effettiva ebbe luogo il 30 settembre 1998[88]. In occasione dell'incontro del 4 febbraio 1998 DDE annunciò la chiusura del proprio stabilimento, divenuta effettiva nel luglio dello stesso anno[89]. [*][90]

(92) Un ulteriore obiettivo era quello di eliminare qualsiasi differenziale di prezzo esistente tra l'Europa del Nord e quella del Sud. [*] Per questa ragione i concorrenti avevano tentato innanzitutto di aumentare considerevolmente il livello dei prezzi in Europa del Sud per eliminare tale differenza (v. punti (148), (202), (228), (235) e (239) di seguito) [*] [91].

---

80 [*]
81 [*]
82 [*]
83 [*]
84 [*]
85 [*]
86 [*]
87 [*]
88 [*]
89 [*]
90 [*]
91 [*] V. anche par. (202).

(93) Per quanto concerne gli aumenti di prezzo in generale, i concorrenti hanno tentato soprattutto di metterli in pratica in base al tipo di gomma cloroprene. [*][92] [93].

4.1.2. Organizzazione

(94) I concorrenti si sono incontrati regolarmente più volte l'anno, benché non a intervalli prestabiliti. Si trattava di incontri multilaterali, trilaterali e bilaterali. Alcuni di essi si sono svolti in concomitanza con le riunioni annuali dell'IISRP[94] e generalmente i multilaterali risultavano come incontri regionali o mondiali[95]. [*] [96][*] [97]

(95) Inizialmente, i concorrenti hanno tenuto sia riunioni multilaterali che bilaterali o trilaterali, ma dopo il settembre 1998 lo schema è cambiato e si è passati a incontri bilaterali e trilaterali.

4.1.2.1. Incontri regionali

(96) [*] Gli incontri regionali si sono svolti due o tre volte l'anno e hanno visto come protagonisti i rispettivi *product manager*. Tali riunioni, ad esempio, si tenevano in qualità di incontri europei o asiatici e fungevano da incontri preparatori per quelli mondiali. Agli incontri regionali partecipavano solitamente Enichem ([*]), Bayer ([*]), DuPont/DDE ([*]) e i rappresentanti europei di Tosoh e Denka, rispettivamente [*] e [*][98].

(97) All'inizio degli incontri regionali europei, le società riferivano in merito alle spedizioni effettuate nei diversi paesi europei, allo scopo di determinare il consumo in ciascuna regione. Le aziende non comunicavano le vendite in un dato paese, quanto piuttosto le spedizioni dalle fabbriche ai singoli paesi. L'obiettivo di queste relazioni era verificare che le quote di mercato fossero rimaste invariate rispetto all'incontro precedente. In caso di variazioni nelle quote di mercato, le aziende si informavano in merito alle ragioni di tali cambiamenti. In seguito, le società discutevano i prezzi per paese e per tipo di gomma cloroprene. I prezzi da applicare in Europa non venivano di norma decisi durante gli incontri regionali, bensì durante quelli mondiali. Al termine, frequentemente si passava a reclami relativi ai volumi o ai prezzi. Era infatti possibile che qualche concorrente protestasse nel caso in cui venissero realizzate vendite considerevolmente sottocosto (in altre parole, "a prezzi stracciati"), ma in genere non erano previste sanzioni[99].

4.1.2.2. Incontri mondiali

---

92 [*]

93 [*]

94 [*]

95 [*]

96 [*] V. anche par. (137)

97 [*]

98 [*] V. anche la cronologia degli eventi del cartello nella sezione 0.

99 [*] spiega che il termine "vendite sottocosto" (in inglese: "*undercutting*") si riferisce a prezzi notevolmente inferiori a quelli concordati e aggiunge che l'applicazione di prezzi simili avrebbe fatto sì che l'impresa "fraudolenta" aumentasse i propri volumi e, di conseguenza, la propria quota di mercato, v. pag. 13914 [*] V. anche la cronologia degli eventi del cartello nella sezione 0.

(98) [*][100]. Durante tali incontri le aziende concorrenti discutevano di tutte le regioni IISRP. [*] dichiara che, a partire dal 1994, a tali incontri prendevano parte Enichem ([*]), Bayer ([*]), DuPont/DDE ([*]), Tosoh ([*] e [*]), Denka ([*]) e [*][101].

(99) Analogamente agli incontri regionali, le parti presentavano i propri dati relativi alle spedizioni. L'analisi dei dati relativi alle spedizioni era preliminare a qualsiasi altro dibattito e aveva lo scopo di identificare le spedizioni in base alla regione geografica del concorrente. Ogni società forniva i dati effettivi espressi in tonnellate o migliaia di tonnellate di prodotto, suddivisi per regioni IISRP. Le parti presentavano anche i dati relativi alle capacità per regione, quelli mondiali e quelli relativi all'utilizzo della capacità[102].

(100) Secondo quanto affermato da [*] di solito un partecipante scriveva i dati relativi ad un produttore su una lavagna e ogni partecipante annotava tali cifre. DDE afferma che in occasione di un incontro, i partecipanti avevano utilizzato una lavagna per scrivere tutte le cifre relative ai fornitori; in altri incontri, invece, le parti leggevano a voce alta le proprie cifre mentre gli altri fornitori prendevano appunti[103]. [*][104][*].

(101) Successivamente, si discutevano i prezzi e si giungeva a un accordo per il periodo successivo. [*][105]. Gli aumenti si decidevano in percentuale. I produttori non avevano di norma mai applicato un aumento dei prezzi precedentemente agli incontri, ma lo facevano solo dopo che questi ultimi si erano svolti. Talvolta, le realtà di mercato costringevano le società a ridurre i prezzi rispetto agli aumenti o ai livelli decisi durante gli incontri mondiali. Questa tematica sarebbe stata quindi un argomento di discussione nella successiva riunione[106]. [*] dichiara che i partecipanti spesso si accordavano per applicare gli aumenti di prezzo concordati scaglionandoli nel corso delle settimane successive all'incontro mondiale[107].

(102) [*][108].

4.1.2.3. Incontri e contatti trilaterali e bilaterali

(103) I concorrenti erano soliti discutere le azioni con cui dare seguito a quanto deciso negli incontri mondiali e regionali nell'ambito di contatti bilaterali. Tali contatti avvenivano di frequente, sotto forma di telefonate, incontri e visite di concorrenti presso le sedi principali degli altri produttori. Come conferma la cronologia dei fatti del cartello, gli incontri assolvevano a una serie di scopi diversi: la costruzione di un rapporto di fiducia, la preparazione delle riunioni multilaterali, il monitoraggio dell'attuazione degli accordi raggiunti negli incontri multilaterali, ad esempio sugli aumenti di prezzo o la possibilità di presentare reclami in seguito a comportamenti

100 [*]
101 [*]
102 [*]
103 [*]
104 [*]
105 [*]
106 [*]
107 V. pag. 13914.
108 [*]

di concorrenza aggressiva volti ad accaparrarsi clienti principali di un dato produttore. [*][109].

(104) Come menzionato sopra nel punto 95, dopo il settembre 1998 i contatti bilaterali e trilaterali avevano preso il posto delle riunioni multilaterali. Gli incontri si tenevano di frequente e il ruolo svolto dal [*] di DDE era di fondamentale importanza durante tali contatti. [*][110].

(105) [*][111].

(106) Alcune delle riunioni bilaterali si sono tenute nella sede di una delle parti che partecipavano all'incontro[112]. [*][113]

4.1.2.4. Lo svolgimento degli incontri e dei contatti

(107) [*][114] [*][115 116]

(108) [*][117]

(109) [*][118]

(110) [*][119 120]

(111) I concorrenti, dunque, utilizzavano una quota di mercato fissa come quota di mercato obiettivo per gli anni successivi. [*][121 122 123]

(112) [*][124] [*][125]

(113) [*][126]

(114) [*].[127] Nella prima colonna sono elencate le regioni del mondo con le relative quote di mercato, che venivano anch'esse enumerate e messe a confronto. Questa colonna comincia con WE (Europa Occidentale), seguita da CEE/CIS (Europa centrorientale e Confederazione degli Stati Indipendenti), SCA (Asia Socialista), MEA (Medio

---

109 [*] V. anche la cronologia degli eventi del cartello nella sezione 0.
110 [*] V. anche la cronologia degli eventi del cartello nella sezione 0.
111 [*]
112 [*]
113 [*]
114 [*]
115 V. punto (173).
116 [*]
117 [*]
118 [*]
119 [*]
120 [*]
121 [*]
122 [*]
123 [*]
124 [*]
125 [*]
126 [*]
127 [*]

Oriente e Africa), APAC (Asia esclusa l'Asia Socialista), NAKA (Nord America/Canada) e LATAM (America Latina). Talvolta per identificare le singole regioni si utilizzavano dei numeri, per esempio tre per WE, quattro per CEE/CIS, cinque per SCA, sei per MEA, sette per APAC, otto per NAKA e nove per LATAM[128]. Nella seconda colonna della tabella messa a disposizione da [*] sono indicati gli anni tra il 1992 e il 1998. Nella tabella fornita da [*] sono elencati gli anni tra il 1993 e il 1998. La colonna successiva fa riferimento ai fabbisogni del mercato mondiale. Nelle colonne successive sono invece elencate le quote di vendita e di mercato registrate dai concorrenti negli anni e per le regioni corrispondenti, espresse in migliaia di tonnellate e in percentuale[129]. [*].[130]

(115) Dopo aver verificato la conformità con le quote di mercato obiettivo, i concorrenti si scambiavano informazioni relative ai prezzi in determinati paesi. In diverse occasioni per queste discussioni sono state utilizzate lavagne a fogli mobili. I concorrenti si accordavano quindi su un determinato prezzo obiettivo o un determinato obiettivo di aumento di prezzo e sul momento in cui il successivo, imminente incremento avrebbe dovuto essere annunciato o attuato[131]. Sembra che i concorrenti si siano accordati sui prezzi obiettivo/su obiettivi di aumento di prezzo o in termini di prezzi minimi (v. ad esempio le discussioni sui "prezzi di svendita" ai punti (228), (229), (238)) o facendo riferimento ad aumenti di prezzo in percentuale. [*][132]

(116) [*] [133] [134]

4.1.3. Occultamento dei contatti tra concorrenti

(117) Dal momento che i concorrenti erano consapevoli della natura anticoncorrenziale dei loro contatti, hanno fatto ricorso a strumenti e metodi di varia natura affinché rimanessero segreti.

(118) Tosoh dichiara che [*] utilizzava nomi in codice e abbreviazioni per determinate persone e società. Ad esempio, [*] sta per [*], mentre "[*]" era il nome utilizzato dal [*] per designare DDE/DuPont. "[*]" sta per Bayer e "[*]" per Enichem. Il nome "[*]", utilizzato di frequente da [*] nei suoi appunti, si riferisce a incontri tra tutti e cinque i concorrenti. Inoltre, [*] utilizzava il nome in codice "[*]" per [*] della Distugil/Rhône-Poulenc[135].

(119) [*] [136] [137] [138] Anche DDE dichiara che, in occasione degli incontri, i concorrenti non si scambiavano materialmente nessun documento o dato[139].

---

128 [*]
129 [*]
130 [*]
131 [*]
132 [*]
133 [*], v. inoltre punto (201).
134 [*] confermato da [*]
135 [*]
136 [*]
137 [*]
138 [*]

(120) [*] [140] [141] [142]

(121) [*] [143]

(122) [*] [144]. Questa informazione risulta in linea con il fatto che gli incontri si sono tenuti principalmente in alberghi o ristoranti.

4.2. Cronologia dei fatti svoltisi nell'ambito del cartello e prove relative a incontri specifici

4.2.1. Periodo antecedente il 1993

(123) [*]

(124) [*] [145]

(125) [*] [146]

(126) [*] [147]

(127) [*] [148] [149]

(128) [*] [150]

(129) [*] [151] [152] [153] [154] [155]

(130) [*] [156]

(131) [*] [157]

(132) [*] [158]

4.2.2. Periodo dal 1993 al 1996

---

[139] [*]
[140] [*]
[141] [*]
[142] [*]
[143] [*]
[144] [*]
[145] [*]
[146] [*]
[147] [*]
[148] [*]
[149] [*]
[150] [*]
[151] [*]
[152] [*]
[153] [*]
[154] [*]
[155] V. punto (121)
[156] [*]
[157] [*]
[158] [*]

(133) [*] [159]

(134) [*] [160]

(135) [*] [161] [162] [163] [164] [165]

(136) [*] [166] [167]

- Incontri nel 1993

(137) Il **12 o 13 maggio 1993**, alcuni rappresentanti di DuPont, Bayer, Enichem, Denka e Tosoh si sono incontrati a **Firenze**[168]. L'incontro era stato organizzato da DuPont che aveva prenotato la sala e lo aveva presieduto[169]. Si è tenuto nella stessa settimana di un incontro dell'IISRP in programma per le giornate 11-14 maggio a Firenze. [*][170][*][171]

(138) [*] [172]

(139) [*] [173]

(140) [*] [174] [175] [176]

(141) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [una società del Gruppo ENI] nega di aver partecipato all'incontro e dichiara di poter escludere che [*] vi avesse presenziato, dal momento che [*] diventato [*]. [Una società del Gruppo ENI] non è stata in grado di confermare la presenza di [*] a questo stesso incontro.

(142) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka conferma la sua presenza alla riunione ufficiale dell'IISRP e il fatto di aver partecipato anche a un incontro separato, che era stato organizzato da DuPont. Denka afferma di non aver comunicato dati di alcun tipo in questo incontro a margine, ma che i produttori europei avevano calcolato, precedentemente all'incontro, le esportazioni totali dei

---

159 [*] v. inoltre punto (137). Ciò è confermato da [*]

160 [*]

161 [*]

162 Dopo aver [*] fino al maggio 1993 [*]

163 [*], v. inoltre punto (144).

164 [*], v. inoltre punti (111) e segg.

165 [*]

166 [*]

167 [*]

168 [*]

169 La nota spese di trasferta del [*] riporta un "*affitto sala conf.*" per il 13 e il 14 maggio 1993, [*]

170 [*] la nota spese di trasferta di DDE costituisce una prova che anche [*] si trovava a Firenze dal 10 al 14 maggio 1993 [*].

171 [*]

172 [*]

173 [*]

174 [*]

175 [*]

176 [*] – Ciò è confermato dal [*], che dichiara che "*Firenz*e" era una parola chiave utilizzata dal [*] nel 1997, anno in cui [*] è divenuto [*] per fare riferimento alla strategia delle quote di mercato obiettivo, poiché la decisione di adottare questo sistema era stata presa durante un incontro a Firenze, [*]

giapponesi verso l'Europa sottraendo le loro cifre relative alle vendite dalle cifre messe pubblicamente a disposizione dall'IISRP. Denka nega di aver rivelato cifre o di aver scambiato informazioni nel corso di questo incontro a parte con i concorrenti, a proposito del quale non contesta peraltro il fatto che si è effettivamente tenuto. Denka afferma che i produttori europei chiedevano alle società giapponesi di uscire dal mercato europeo, e che i fornitori giapponesi non erano interessati a limitare le loro vendite in Europa o a ripartire queste ultime, o le quote, tra Denka e Tosoh. Dichiara inoltre che nel corso dell'incontro in questione i produttori europei hanno minacciato i produttori giapponesi di avviare eventualmente procedimenti antidumping nei loro confronti.

(143) Il **13 luglio 1993** si è tenuto un incontro multilaterale presso l'Hilton Airport Hotel di **Zurigo**. I partecipanti erano [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Enichem), [*] (Denka) e [*] (Tosoh). [*][177] [*] dichiara che, all'epoca, l'idea di creare DDE non era ancora stata oggetto di discussione tra DuPont e Dow. Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti [*] negano di aver partecipato a questo incontro.

(144) [*] [178]

(145) [*] [179] [180] [181]

(146) [*] [182] [183] [184] [185]

(147) [*] [186]

(148) Il **18 novembre 1993** si è svolto un incontro tra Bayer, Enichem, Denka e Tosoh presso l'Airport Centre di **Düsseldorf**[187]. L'incontro serviva a dar seguito a quanto deciso all'incontro di Firenze del maggio 1993[188]. Durante la riunione è avvenuto lo scambio di dati relativi alle vendite delle singole aziende, suddivisi per regioni. Altro oggetto di discussione era stato uno schema di aumento dei prezzi in Europa. L'obiettivo di tale aumento era eliminare le differenze di prezzo esistenti in Europa. In quel momento i prezzi nell'Europa settentrionale e occidentale erano sensibilmente più alti rispetto a quelli dell'Europa meridionale e orientale[189]. [*] Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti [*] negano di aver partecipato a tale incontro.

---

177 [*]
178 [*]
179 [*]
180 [*]
181 [*]
182 [*]
183 V. nota spese di trasferta, [*]
184 [*]
185 [*]
186 [*]
187 [*]
188 Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka tenta di sostenere di non aver presenziato a questo incontro, dato che serviva a dar seguito all'incontro tenutosi a Francoforte la settimana prima; tuttavia, nella comunicazione degli addebiti l'incontro non viene descritto come utile a dar seguito a quello di Francoforte, bensì a quello tenutosi a Firenze nel maggio del 1993, un incontro al quale Denka aveva partecipato.
189 [*]

- Proseguimento degli incontri nel 1994 e 1995

(149) Successivamente agli incontri di maggio e novembre 1993, esistono testimonianze comprovanti incontri multilaterali svoltisi con cadenza periodica fra i concorrenti. Esistono inoltre le prove che, tra un incontro multilaterale e l'altro, si sono tenuti anche incontri bilaterali e trilaterali. Sembra che la funzione di questi incontri fosse quella di presentare nuovi rappresentanti di aziende agli altri membri del cartello (v. ad es. punto (150)), ottenere informazioni su un incontro multilaterale appena tenutosi (v. punto (169)) o sincerarsi che gli altri rispettassero gli accordi di cartello (v. punto (176)). [*][190] [191]

(150) Tra il **6 e il 9 febbraio 1994** [*] e [*] (entrambi Enichem) incontrarono i produttori giapponesi Tosoh e Denka a **Tokyo**. L'incontro con Tosoh si tenne il 7 febbraio, quello con [*] (Denka) in uno degli altri giorni in cui [*] si trovava a Tokyo[192]. Lo scopo degli incontri era presentare [*] ai produttori giapponesi. Nell'agenda del [*], che ha organizzato l'incontro del 7 febbraio ma non vi ha preso parte di persona, [*][193]. Come già indicato al punto (118), "[*]" era il nome in codice utilizzato dal [*] per il [*] di Enichem (ex Rhône-Poulenc/Distugil). [*][194]. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka descrive l'incontro come una semplice visita di cortesia.

(151) L'incontro successivo tra i cinque concorrenti si è tenuto **l'11 aprile 1994** presso l'aeroporto di **Zurigo**. A quanto sembra, si è trattato di un incontro regionale. I partecipanti erano [*] (Enichem), [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Tosoh) e [*] (Denka)[195]. [*][196] [197]. Secondo [*] questo incontro regionale è servito come riunione preparatoria per l'imminente incontro mondiale dell'aprile 1994 a Singapore[198].

(152) Altri argomenti di questo incontro sono stati gli aumenti di prezzo e i prezzi individuali[199]. [*][200]

(153) Un documento scritto a mano presentato da DuPont riporta in dettaglio le discussioni su aumenti di prezzo e clienti. A giudicare dal contesto sembra che gli appunti in questione siano stati presi durante o dopo una riunione multilaterale del 1994[201]. La grafia è la stessa del documento redatto a mano il 2 dicembre 1994,

---

190 [*]

191 [*] afferma che gli incontri si sono tenuti il 25 settembre 1995 con [*] di Bayer a Leverkusen, con [*] di Enichem il 10 novembre 1995 a Milano, con [*] e forse con [*] di Denka a Düsseldorf il 24 novembre 1995 e con [*] di DuPont il 5 dicembre 1995 a Ginevra. [*][*] sta per Bayer, [*] sta per Enichem, [*] sta per Denka e [*] sta per DuPont); [*]; 6169-6179, 13201-13203 [*] (la nota spese di trasferta riporta un pranzo o una cena di lavoro con [*] e [*] il 24 novembre 1995 allo scopo di "[*]"; la nota spese di trasferta del [*] mostra che quest'ultimo è tornato a Düsseldorf il 23 novembre).

192 [*]

193 [*]

194 [*]

195 [*] 871-872, 12047-12049 [*] – probabilmente l'incontro è stato organizzato da DuPont poiché la nota spese del [*] riporta un "*affitto sala conf.*" per l'11 aprile 1994, [*]

196 [*], v. inoltre punto (140).

197 [*]

198 [*]

199 [*]

200 [*] e punto (9).

201 [*]

presumibilmente dal [*] (v. punto (163)). Il documento riporta in primo luogo i dati relativi a spedizioni, espressi in tonnellate, e alle quote di mercato, espresse in percentuale, di D (DuPont), B (Bayer), E (Enichem) e D/T (Denka e Tosoh) in WE (Europa occidentale), ECE/CIS (Europa centrorientale e Confederazione degli Stati Indipendenti) e MEA (Medio Oriente e Africa). Considerate le aree geografiche indicate, questo documento si potrebbe riferire all'incontro dell'11 aprile 1994 o a quello del 15-16 settembre 1994. Dal contesto del documento si evince che i dati riportati sono relativi a spedizioni dei concorrenti del primo trimestre o del primo semestre del 1994. Nel documento si legge quanto segue:

[*]

(154) Dal documento si evince che le aziende concorrenti menzionate nel documento stesso – DuPont, Enichem e Bayer – hanno concordato un aumento di prezzo per ottobre/novembre e la sua attuazione: DDE avrebbe dovuto applicare per prima l'aumento in Italia, Enichem in Francia e Bayer negli altri paesi per cui detti aumenti erano stati concordati ([*]). Il documento indica anche che le aziende concorrenti si erano accordate sul calendario dei contratti con i clienti, in modo che i contratti in corso potessero essere mantenuti fino alla fine dell'anno e che nessun contratto dovesse essere concluso oltre i primi tre mesi del 1995. Inoltre, sempre in base al documento, i concorrenti si erano scambiati informazioni riguardo a volumi di vendita e prezzi con i singoli clienti.

(155) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva azioni di ritorsione sotto forma di denunce antidumping. Denka ammette inoltre di aver fornito dati IISRP suddivisi per regione, ma nega di aver preso parte a discussioni sui prezzi di qualunque tipo.

(156) **Tra il 20 e il 22 aprile 1994** era stato organizzato un altro incontro a **Singapore**. I partecipanti erano [*] (Enichem), [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Denka), [*] Tosoh[202]. [*][203]. Secondo [*], l'incontro è stato guidato da DuPont ed è durato un pomeriggio e la mattina seguente. [*] afferma che il rappresentante [*] aveva assunto il ruolo di segretario dell'incontro e aveva scritto su una lavagna le informazioni scambiate tra i partecipanti. Inoltre [*] spiega che durante questo incontro era stato concordato un aumento di prezzo su scala mondiale: l'aumento era stato stabilito in percentuale, per regione IISRP e per tipo di prodotto ed era stato anche deciso quali aziende lo avrebbero applicato per prime[204]. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva azioni di ritorsione sotto forma di denunce antidumping; nega tuttavia che in quell'occasione si siano svolte discussioni sui prezzi.

(157) [*] [205] [206]

---

202 [*]

203 [*]

204 V. pag. 13910.

205 [*] 12054-12056, 13172-13174 ([*] Dalla nota spese di trasferta del [*] risulta un pranzo o una cena di lavoro in data 28 giugno 1994 con un [*] presso un ristorante giapponese nella Königsgallerie di Düsseldorf con [*] e [*] (entrambi di Denka); lo scopo dell'incontro menzionato nella nota spese, è "[*]", v. anche pagg. 14571-14582 ([*]).

206 [*] e le spese di trasferta del [*]

(158) [*] [207]. Vi hanno partecipato [*] (Enichem), [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Denka) e [*] (Tosoh). Secondo [*] l'incontro è stato organizzato da DuPont. [*] A Tokyo si sarebbero discusse eventuali rinegoziazioni delle quote di mercato obiettivo per le singole regioni IISRP. È quindi probabile che l'incontro di Zurigo fosse un incontro regionale. [*][208] [209] [210]. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] precisa che, secondo [*], nelle date in questione hanno avuto luogo due incontri: il primo, tenutosi il 15 settembre 1994, era un incontro mondiale, mentre quello del 16 settembre 1994 era un incontro regionale europeo[211].

(159) DuPont ha presentato un documento scritto a mano che riporta i colloqui con i concorrenti sugli aumenti di prezzo e su vari clienti della gomma cloroprene. Dal contesto del documento si evince che quest'ultimo è stato redatto durante o dopo una riunione multilaterale tenutasi nell'ultima parte del 1994, forse un incontro regionale che ha avuto luogo nel settembre 1994 a Zurigo[212]. La grafia è la stessa del documento redatto a mano il 2 dicembre 1994, presumibilmente da [*] (v. punto (163)). Nel documento si legge quanto segue:

[*]

(160) Dal documento si evince che i concorrenti si sono scambiati informazioni riguardo alle vendite e ai prezzi con i singoli clienti in vari paesi europei. Se ne evince inoltre che si sono scambiati anche informazioni riguardanti l'attuazione degli aumenti di prezzo per alcuni clienti o di aumenti in vari paesi in generale. L'aumento di prezzo di Bayer in Spagna, menzionato nel documento, potrebbe essere quello annunciato da Bayer il 1° novembre 1994[213].

(161) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva azioni di ritorsione sotto forma di denunce antidumping; nega tuttavia che in quell'occasione sia stato affrontato l'argomento delle quote di mercato.

(162) Un altro documento presentato da DuPont riporta una tabella datata **1° e 9 ottobre 1994** con i dati relativi alle spedizioni in migliaia di tonnellate e le quote di mercato effettive e quelle obiettivo (in percentuale) di tutti i concorrenti. Nella tabella sono solo indicate delle cifre, non i nomi dei concorrenti. La tabella riporta solo cifre, non i nomi delle aziende concorrenti, ma dalle quote di mercato illustrate per le varie regioni si evince che il numero 1 rappresenta DuPont, il 2 Bayer, il 3 Enichem e il 4 e il 5 indicano i produttori giapponesi Denka e Tosoh. Le quote di mercato obiettivo per ogni concorrente figurano stampate sul documento per le regioni WEU (Europa

---

207 [*], [*],. agenda [*] nei giorni 15 e 16 settembre 1994 si legge: "[*]" – "W.W" probabilmente indica un incontro mondiale conformemente all'appunto in agenda del 20 aprile 1994, [*]

208 [*]

209 [*]

210 [*]

211 Questo è chiarito dall'agenda del [*] nella quale si legge ″[*] (incontro mondiale) alla data del 15 settembre e ″[*]″ alla data del 16 settembre, [*]

212 [*] Gli argomenti discussi nel documento in questione, i prezzi, gli aumenti di prezzo e i clienti, sono pressoché identici a quelli del documento redatto il 2 dicembre 1994, [*] Una tra le poche differenze tra i due documenti è l'affermazione che Eni avrebbe aumentato per [*] entro il 1° dicembre, il che sta a indicare che il documento in questione è stato redatto prima di dicembre.

213 V. nota 208.

occidentale), MEA (Medio Oriente e Africa), AS/OZ (Asia esclusa l'Asia Socialista), NA (Nord America/Canada) e LA (America Latina). Le quote di mercato effettive e i dati relativi alle spedizioni sono inseriti a mano per DuPont, Bayer ed Enichem nonché per Tosoh e Denka riuniti in una sola voce[214]. Dal documento si evince che i concorrenti si sono incontrati e hanno scambiato informazioni riguardo alle quote di mercato individuali e ai dati per azienda relativi alle spedizioni, confrontando poi queste cifre con i dati ufficiali aggregati dell'IISRP. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka contesta il fatto di aver fornito ai concorrenti le cifre relative alle spedizioni.

(163) Il **2 dicembre 1994** all'Airport Center di **Zurigo** aveva avuto luogo un "incontro regionale". Obiettivo principale dell'incontro era preparare la riunione a livello mondiale dall'8 al 10 dicembre[215]. Hanno partecipato [*] (Enichem), [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Denka) e [*] (Tosoh). Secondo le dichiarazioni di Enichem, lo scopo dell'incontro era discutere l'attuazione dell'accordo sull'aumento di prezzo raggiunto a Singapore, preparare la prossima riunione mondiale di Tokyo di dicembre e scambiare dati relativi alle vendite paese per paese.[216] [217] [218]

(164) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva azioni di ritorsione da parte dei produttori europei. Dichiara tuttavia di essersi rifiutata di fornire ai concorrenti i dati paese per paese e di aver presentato soltanto cifre a livello regionale e per di più inesatte: questo perché, sostiene Denka, fornire i dati effettivi sulle vendite paese per paese avrebbe significato svelare la politica di vendite aggressiva dell'azienda, il che avrebbe spinto i concorrenti a misure di ritorsione nei suoi confronti.

(165) Un documento scritto a mano presentato da DuPont e datato 2 dicembre 1994 riporta evidentemente gli appunti stilati dal rappresentante di DuPont relativamente a questo incontro del 2 dicembre 1994 a Zurigo. Gli appunti si riferiscono a diversi paesi, ossia Italia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Germania e Portogallo. Nel documento in questione si legge quanto segue:

[*][219]

(166) Questo documento è un altro esempio di scambio di informazioni tra i concorrenti su vendite, prezzi e aumenti di prezzo con i singoli clienti in vari paesi europei. Se ne evince inoltre che si sono scambiati anche informazioni riguardanti l'attuazione degli aumenti di prezzo per alcuni clienti o di aumenti in vari paesi in generale.

(167) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [una società del Gruppo ENI] nega di aver mai dato attuazione ad aumenti di prezzo concordati; sostiene che

---

214 [*]

215 [*] 12071-12076 l'agenda del [*] riporta „[*]" – come spiegato al punto (118) [*] utilizzava "[*]" come nome in codice per gli incontri tra tutti e cinque i concorrenti).

216 [*]

217 [*]

218 [*]

219 [*] Un altro documento presentato da [*] con l'intestazione "*Neoprene Germania*" sembra riferirsi allo stesso incontro o a un altro incontro nello stesso periodo, poiché fa menzione degli stessi aumenti di prezzo di Enichem per gennaio 1995. È scritto in un'altra grafia e fornisce informazioni dettagliate sui clienti in Germania, in particolare su [*] – a proposito di [*] il documento riporta: ″[*].

nell'appunto sopra riprodotto sono indicate soltanto date future e che tutti i prezzi relativi a [una società del Gruppo ENI] elencati nell'appunto sono superiori ai prezzi effettivi dell'azienda a quell'epoca.

(168) La riunione mondiale a cui si fa riferimento sopra al punto (163) ha avuto luogo **dall'8 al 10 dicembre 1994 a Tokyo**. Vi hanno partecipato [*] e forse [*] (Enichem), [*] e [*] (DuPont), [*] (Bayer), [*] (Denka), Tosoh (forse [*]) [*][220]. [*][221] [222] [*].[223] [*] (v. punto (154))[224].

(169) Il **10 o 11 gennaio 1995** [*] (DuPont) ha incontrato [*] (Bayer) a **Zurigo**[225]. [*]

(170) Il successivo incontro multilaterale ha avuto luogo **l'8 febbraio 1995** all'aeroporto di **Düsseldorf**, probabilmente presso l'Airport Centre. Si è trattato di un incontro preparatorio alla riunione mondiale di Singapore del 18 febbraio 1995. Ha avuto inizio circa alle ore 10:00 e ha riunito Bayer, Enichem, Denka, Tosoh e DuPont*[226]*. [*] [227] [228] [229]

(171) [*] (Bayer), [*] (DuPont), [*] (Enichem), Denka e Tosoh [*] [230]

(172) Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti [*] negano di aver partecipato a questo incontro. [Una società del Gruppo ENI] afferma che non aveva alcun interesse a discutere del mercato asiatico.

(173) Il **3 maggio 1995** ha avuto luogo [*] presso l'Hilton Airport Hotel di **Amsterdam**[231]. Come durante l'incontro di Zurigo del dicembre 1994, le aziende concorrenti avevano discusso "[*]" e della sua applicazione[232]. [*]

(174) A **Londra**, in data **8 o 9 maggio 1995**, ha avuto luogo un altro incontro a livello mondiale[233] a cui hanno partecipato [*] (Bayer), [*] (Enichem), [*] (Denka), [*]

---

220 [*] menziona tra il 9 e il 10 dicembre 1994 un "[*]" – tuttavia [*] dichiara [*] partecipato a tale incontro).

221 [*]

222 [*]

223 [*]

224 [*]

225 [*]

226 [*] 14583-14599 ([*] nella nota spese di trasferta è indicato per questo giorno un incontro IISRP) anche l'agenda del [*] in questo giorno menziona un incontro "[*]" a Düsseldorf alle 9:30 – JOHN, come già spiegato al punto (118), era un nome in codice per gli incontri tra tutti i concorrenti.

227 [*]

228 [*]

229 [*] (Da una nota interna di [*] si evince che [*] ha pianificato un aumento del prezzo della gomma cloroprene nel secondo trimestre del 1995 per "[*]". Un resoconto di una riunione interna di [*] tenutasi il 1° giugno 1995 mostra che i prezzi in Italia, Spagna e Portogallo avrebbero dovuto essere portati al "livello europeo" e che le differenze di prezzo tra le diverse regioni avrebbero dovuto essere eliminate).

230 [*]. Dalla nota spese di trasferta del [*] risulta che era a Singapore almeno dal 18 e fino al 21 febbraio, [*] non ha precisato il motivo per cui l'incontro ha avuto luogo il 18 e non il 19 o il 20 febbraio, [*].

231 [*][*] riporta in questa data un incontro JOHN alle 9:30 ad Amsterdam, [*] V. inoltre pagg. 6148-6152 [*] 14600-14608 ([*]) e [*].

232 [*]

233 nell'agenda [*] è scritto: [*], che indica che [*] ha incontrato Denka prima dell'incontro mondiale - in inglese W.W = *worldwide*). V. inoltre pagg. 6154-6161, 13184-13189 [*], 14609-14625 (nota spese di trasferta [*]).

(Tosoh) e [*] (DuPont). Oggetto di discussione erano stati i dati relativi alle spedizioni e un aumento di prezzo in Europa[234]. Durante l'incontro, le aziende non giapponesi avevano espresso le loro lamentele riguardo agli indici elevati di utilizzo della capacità delle aziende giapponesi. Denka, in particolare, era stata criticata per il suo elevato indice di utilizzo secondo i dati pubblicati dall'IISRP. Denka aveva così rivelato di avere una capacità effettiva superiore a quanto indicato dalle statistiche IISRP, ed era stata quindi criticata dalle aziende non giapponesi per tale capacità elevata. Inoltre, DuPont, Bayer ed Enichem avevano proposto a tutti i produttori di prefiggersi l'obiettivo di attestarsi su indici di utilizzo della capacità simili. [*][235]

(175) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro e che i produttori europei si erano lamentati dei suoi indici di utilizzo della capacità. Sostiene, tuttavia, che l'incontro in questione non aveva nessuna finalità anticoncorrenziale, che non erano state scambiate informazioni né discussi aumenti di prezzo con i concorrenti.

(176) [*][236] [237]

(177) Il **29 agosto 1995** le cinque aziende concorrenti si sono incontrate presso l'Hotel Forte Crest di **Milano**[238]. All'incontro hanno partecipato [*] (Bayer), probabilmente [*] (DuPont), [*] e [*] (Enichem), [*] e [*] (Denka) e [*] (Tosoh). [*]

(178) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva che i produttori europei presentassero una denuncia antidumping contro l'azienda. Sostiene, tuttavia, che l'incontro in questione non aveva nessuna finalità anticoncorrenziale.

4.2.3. Periodo dal 1996 al 1998

(179) [*] afferma che tra il 1996 e il 1998 lo scambio di informazioni ha assunto forme più organizzate e sistematiche. Secondo il dipendente di [*] venivano predisposti dei grafici o tabelle in modo che ciascun produttore potesse completarli o compilarli. [239] [*] [240] [241]

(180) Sebbene durante la seconda metà del 1996 e l'inizio del 1997 tra i partecipanti al cartello si siano registrate alcune tensioni, le testimonianze riportate dimostrano che il cartello in quei mesi aveva continuato ininterrottamente la propria attività. Le

---

234 Un'e-mail [*] testimonia che l'aumento di prezzo concordato nel maggio 1995 e che doveva essere attuato il 1° settembre o il 1° novembre 1995 è stato sospeso in diversi paesi. [*] invece ha deciso di applicare livelli minimi di prezzo, per evitare di perdere ancora di più il controllo dei prezzi della gomma cloroprene nei diversi paesi europei).

235 [*] (Bayer) non ricorda l'incontro, ma [*] afferma di [*] probabilmente incontrato i concorrenti il 9 maggio, [*]

236 [*]

237 [*]

238 [*] chiarisce nella sua dichiarazione che nessun incontro IISRP ha mai avuto luogo a San Donato), nell'agenda del [*] si legge: *"*[*]*").* V. inoltre pagg. 6163-6167, 12111-12113 [*]

239 V. per esempio la tabella fornita da [*]

240 [*]

241 [*]

prove relative ai contatti del cartello indicano che i membri hanno fatto ricorso a incontri bilaterali per la risoluzione dei problemi. [*] (v. punto (193)). [*][242]. Tuttavia, dagli elementi di prova relativi agli incontri emerge che DDE/DuPont era presente ben prima della fine di questo periodo, ossia nella riunione del 5 o 6 novembre 1996 a Singapore (v. punto (194)).

(181) Nello stesso periodo, tra maggio 1996 e luglio 1997, [*], poco dopo che [*]. In una situazione del genere, è comprensibile che i concorrenti dovessero darsi da fare per garantire il proseguimento degli accordi con i nuovi responsabili dei contatti e instaurare con loro rapporti di fiducia. [*] una serie di incontri bilaterali con gli altri membri del cartello allo scopo di presentare [*] e di instaurare relazioni di fiducia tra i concorrenti[243]. [*] [244]

(182) [*][245]

(183) [*] Alla fine del settembre 1996, Enichem aveva comunicato che le sue attività relative alla gomma cloroprene (Butaclor) non erano più in vendita[246].

(184) [*][247]

(185) Un altro obiettivo del cartello nel periodo tra il 1996 e il 1998 era l'aumento dei prezzi. Di conseguenza, durante un incontro di tutte le aziende concorrenti, è stata concordata tutta una serie di aumenti di prezzo[248].

- Incontri a cinque a Milano e Tokyo all'inizio del 1996 e incontri bilaterali/trilaterali per mantenere i contatti

(186) L'incontro successivo tra le cinque aziende concorrenti ha avuto luogo a **Milano il 23 gennaio 1996**[249]. Vi hanno partecipato [*] (Bayer), DuPont, [*] (Enichem), [*] e [*] (Denka) e [*] (Tosoh). Come nell'incontro del 29 agosto 1995, i concorrenti si sono scambiati dati relativi alle spedizioni regione per regione in Europa e hanno stilato "[*]" per regione, concordando le date di annuncio e le date effettive di applicazione degli aumenti di prezzo. Secondo le affermazioni di [*], l'incontro aveva più che altro un carattere regionale, poiché nel mese di agosto del 1995 si era appena tenuta una riunione mondiale. [*] dichiara che questo incontro è stato organizzato da Enichem ed è servito a preparare la successiva riunione mondiale del febbraio 1996, almeno per quanto riguardava le regioni IISRP in Europa[250]. Questa

---

242 [*] v. inoltre punto (189).

243 [*]

244 [*]

245 [*]

246 [*]

247 [*], v. inoltre punti (116) e (200).

248 [*]

249 Nell'agenda del [*] nei giorni 22 – 25 gennaio si legge: „[*]" – La parola Sandonoto probabilmente si riferisce alla sede principale di Enichem a San Donato). V. inoltre pagg. 6181-6187, 12121-12126, 13237-13238 [*][*] era a Milano tra il 23 e il 24 gennaio 1996. [*] non ricorda un incontro con i concorrenti, ma [*] non esclude la possibilità [*] incontrato Enichem il 23 gennaio presso gli uffici dell'azienda italiana, [*] inclusa la nota spese di trasferta del [*] e la ricevuta dell'Hotel Forte Crest del 23 gennaio 1996).

250 [*] - [*] nella sua nota spese, [*] riporta l'incontro a San Donato del 23 gennaio 1996 come un "[*]". [*] tuttavia chiarisce nella sua dichiarazione che nessun incontro IISRP ha mai avuto luogo a San Donato.

tesi è avallata da un fax presentato da DuPont, inviato il 2 febbraio 1996 (quindi tra l'incontro regionale del 23 gennaio 1996 e quello mondiale del febbraio 1996), che riporta una tabella con l'intestazione "[*]", completa di dati relativi alle spedizioni (in migliaia di tonnellate) e alle quote di mercato (in percentuali) di tutte le aziende concorrenti e in tutte e sette le regioni IISRP. La tabella riporta solo cifre, non i nomi delle aziende concorrenti, ma dalle quote di mercato illustrate per le varie regioni si evince che il numero 1 rappresenta DuPont, il 2 Bayer, il 3 Enichem e il 4 e il 5 indicano i produttori giapponesi Denka e Tosoh[251]. Nella tabella sono indicate le quote di mercato e le quote di mercato obiettivo concordate durante l'incontro del 9 – 10 dicembre 1994 a Tokyo (v. punto (168)). A differenza del documento redatto il 1° ottobre 1994, nel fax i dati relativi alle spedizioni sono indicati separatamente per Denka e per Tosoh. Di conseguenza, è molto probabile che il fax sia stato inviato allo scopo di preparare la discussione che doveva svolgersi a Tokyo tra l'8 e il 10 febbraio 1996.

(187) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro; sostiene, tuttavia, che l'incontro in questione non aveva nessuna finalità anticoncorrenziale e che in quell'occasione non sono state scambiate informazioni riservate.

(188) Tra **l'8 e il 10 febbraio 1996**, [*] (Bayer), [*] e [*] (DuPont), [*] (Enichem), [*] (Denka), Tosoh (i rappresentanti di Tosoh dalla sede centrale) e [*] si sono incontrati per una riunione mondiale a **Tokyo**[252]. [*] [253] [254] [255]

(189) Un incontro trilaterale tra Tosoh, DDE ([*]) e Denka ([*]) aveva avuto luogo a **Bath tra il 5 e l'8 maggio 1996**[256]. I rappresentanti di Tosoh a questo incontro erano [*], il successore di [*] presso Tosoh in Europa, e [*]. Durante la riunione, DDE aveva denunciato che, secondo le statistiche delle esportazioni giapponesi, nel 1995 Denka aveva accresciuto le proprie quote di mercato a livello mondiale. [*] di DDE, molto risentito per questo, aveva abbandonato la riunione dichiarando che DDE avrebbe lanciato una controffensiva al fine di riconquistare le quote di mercato[257].

(190) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro ad hoc, sostenendo però che l'unico motivo per cui era stato organizzato erano le lamentele di DDE circa il comportamento adottato da Denka sul mercato.

Pertanto [*] dichiara che deve essersi trattato di un incontro regionale tra i concorrenti, in cui sono stati scambiati e discussi i dati dell'IISRP relativi alle spedizioni.

251 [*]

252 [*] – in una ricevuta di un ristorante del [*] figurano i [*],[*] e [*] di Bayer Giappone – secondo il [*] si tratta effettivamente di nomi di dipendenti di Bayer, ma in questo contesto sono tutti nomi falsi). Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro; Sostiene, tuttavia, che l'incontro in questione non aveva nessuna finalità anticoncorrenziale, che non erano state scambiate informazioni riservate né erano stati concordati aumenti di prezzo.

253 Ciò è confermato da [*]

254 [*]

255 [*]

256 La nota spese di trasferta del [*] riporta in data 8 maggio 1996 "[*]").

257 [*]

(191) Il **23 maggio 1996**, presso l'Hotel Lindner di **Düsseldorf**, si tenne un altro incontro tra [*] (Enichem) e [*] (Bayer)[258]. [*].[259]

(192) Il **24 luglio 1996** [*] e [*] (DDE) e [*] (Bayer) si erano incontrati a **Düsseldorf o a Leverkusen**, probabilmente nella sala conferenze di [*] (Bayer)[260]. L'incontro aveva come oggetto il possibile acquisto in comune delle attività relative alla gomma cloroprene di Enichem (v. punto (183)). Durante questo incontro il tema della gomma cloroprene è stato affrontato molto brevemente. L'obiettivo di Bayer era scoprire l'attendibilità delle intenzioni di DDE di partecipare all'acquisto di immobilizzazioni immateriali in cui Bayer avrebbe svolto il ruolo principale di fronte a Enichem, mentre [*] considerava la partecipazione di DDE all'acquisto come una partecipazione indiretta che doveva essere regolamentata mediante contratti d'acquisto con Bayer. Dopo l'incontro, [*] ha riferito circa i contenuti della riunione a [*] (DDEt).

(193) Il **23 ottobre 1996 a Düsseldorf** aveva avuto luogo un incontro bilaterale tra [*] (Bayer) e [*] e [*] (Tosoh)[261]. [*] Regnava il sospetto che gli aumenti di prezzo non fossero stati attuati dai produttori giapponesi. [*][262]

- Incontro a cinque a Singapore, novembre 1996, e incontri bilaterali per mantenere i contatti alla fine del 1996 e all'inizio del 1997

(194) Il **5 o 6 novembre 1996 a Singapore** ha avuto luogo una riunione mondiale[263]. Vi hanno partecipato [*] (Enichem), [*], [*] e forse [*] (DDE), [*] (Bayer), [*] (Denka) e [*] (Tosoh). Secondo [*], si è trattato in realtà di un incontro regionale asiatico che non aveva nulla a che fare con l'Europa. In base a quanto riferito da DDE, [*] (DDE) si incontrarono con Enichem la sera precedente la riunione.[264] Tale incontro aveva avuto luogo subito dopo la decisione di Enichem di rinunciare a trovare un acquirente per le sue attività della gomma cloroprene (v. punto (183)). Durante l'incontro, il rappresentante di Enichem aveva spiegato che per Enichem era più conveniente dal punto di vista economico continuare ad utilizzare l'impianto e [*] aveva comunicato a DDE che "[*].[265]" Secondo DDE, durante l'incontro di novembre 1996 con tutti i partecipanti la discussione era stata incentrata su "*argomenti più generali*", e in pratica ognuno si lamentava delle cattive acque in cui navigava il settore. [*][266]

---

258 [*] dalla nota spese del [*] risulta un incontro con il [*], contrassegnato con l'argomento "[*]" - Bayer spiega che la persona e l'argomento indicati nella nota spese [*] sono di fantasia, al fine di nascondere la vera identità della persona con cui ha avuto luogo l'incontro e l'argomento effettivamente trattato. In realtà [*] (Bayer) ha incontrato [*] di Polimeri – nella nota spese di trasferta del [*], in questa giornata è indicata una visita presso clienti di Düsseldorf).

259 [*]

260 [*]

261 Nell'agenda del [*] si legge: *11:30 Betty Germany 12:00 in DUS – come menzionato al punto (118)* "Betty" è un nome in codice per Bayer). V. inoltre pagg. [*]

262 [*]

263 [*]

264 DDE dichiara che a questo incontro Enichem era rappresentata dal [*].[*] afferma tuttavia che a questo incontro preliminare del 5 novembre era invece presente il [*],[*].

265 [*]

266 [*]

(195) Il **7 febbraio 1997** [*] e [*] (entrambi di DDE) incontrarono [*], [*] e [*] (tutti di Enichem) a **Milano**.[267] [*] questo incontro faceva parte di una serie di incontri bilaterali tra [*] (DDE) e Bayer ed Enichem nel periodo 1997-1998. DDE non è stato in grado di illustrare il contenuto di questi incontri, ma dichiara che [*] svolgeva soprattutto un ruolo [*] per l'area europea e di solito non era direttamente coinvolto in questioni commerciali. Tuttavia, le prove presentate da DDE dimostrano che già prima di questa serie di incontri [*] era stato coinvolto nel 1996 in un'altra serie di riunioni tra gli stessi partecipanti riguardo a un possibile acquisto in comune dell'attività di gomma cloroprene di Enichem da parte di Bayer e DDE, e ai relativi contratti di acquisto fra le due parti acquirenti[268].

(196) [*] il **12 febbraio 1997 a Milano**.[269] [*] [270]

- Gli incontri multilaterali continuano nel 1997 con riunioni a Vancouver e Londra

(197) Successivamente alla riunione di novembre 1996 a Singapore, gli incontri multilaterali tra le aziende concorrenti sono ripresi "a pieno regime" nel 1997 e 1998. Secondo le dichiarazioni di DDE, questa decisione è stata presa durante un incontro in data **5 maggio 1997 a Vancouver**, nel corso di una riunione IISRP[271]. [*] durante l'incontro IISRP, [*] e [*] (entrambi DDE) hanno incontrato i loro omologhi di Bayer ([*]) e di Enichem ([*]) per una breve riunione improvvisata presso la hall dell'albergo in cui si svolgeva la conferenza IISRP. [*][272] Tuttavia, le ricevute delle spese di trasferta del [*] (Bayer) dimostrano che [*] si trovava a Vancouver dal 4 all'8 maggio 1997. [*][273]

(198) Secondo quanto sostiene DDE, nel corso di questo incontro in occasione della conferenza IISRP, i concorrenti avevano deciso di avviare incontri tra produttori. Tenendo conto delle prove relative agli incontri del cartello presentate nella presente sezione, è più probabile che DDE si riferisca alla ripresa delle riunioni multilaterali dopo le tensioni della seconda metà del 1996. L'obiettivo, secondo DDE, era discutere i volumi di produzione della gomma cloroprene, poiché all'epoca vi era la sensazione che i dati aggregati relativi alla produzione riportati da IISRP non fossero accurati. In particolare, l'indicazione dei volumi "off-grid", ossia di prodotto di seconda scelta, in Europa e negli Stati Uniti non sembrava corretta. [*] [274]

(199) La prima di una serie di riunioni multilaterali, riprese dopo un breve intervallo successivamente all'incontro di Vancouver del maggio 1997, aveva avuto luogo il **18 luglio 1997** presso lo Sheraton Airport Hotel di **Londra**.[275] Vi avevano partecipato [*] (Bayer), [*] (DDE), [*] e [*] (Enichem), [*] e [*] (Denka) e [*] e [*]

---

267 [*] confermato da [*]

268 [*]

269 [*]

270 [*]

271 [*] v. inoltre nota spese di trasferta del [*], pagg. 14639-14649 [*]

272 [*]

273 [*]

274 [*]

275 [*] 845-854, 6230-6234, 12200-12209 (la nota spese di trasferta del [*] riporta come causale per una trasferta a Londra "[*]").

(Tosoh). L'incontro era durato tra le tre e le quattro ore. [*][276]. I concorrenti si scambiarono informazioni sulla capacità nelle varie regioni IISRP e relative spedizioni, utilizzando una lavagna a fogli mobili per valutare la capacità produttiva di ognuno e la rispettiva quota su ogni mercato regionale. A quel tempo era stata operata una distinzione tra le regioni IISRP e i diversi tipi e qualità di prodotto. Secondo [*], Enichem aveva preparato per i concorrenti tabelle come quella presentata nel presente punto, in cui erano già state inserite le cifre relative a Enichem. [*]

(200) Durante il medesimo incontro di Londra, i concorrenti avevano trattato diversi altri argomenti come lo sviluppo di una *"strategia di regionalizzazione",* il congelamento delle quote di mercato e un accordo su una *"moratoria"* con la quale non vi sarebbe stata nessuna concorrenza aggressiva sui prezzi per strappare clienti agli altri concorrenti.[277]

(201) Per aderire alla *"*[*]*"*, le aziende concorrenti dovevano evitare qualsiasi attività concorrenziale nelle regioni in cui non disponevano di alcuna capacità di produzione. Soprattutto i produttori giapponesi dovevano limitarsi al mercato asiatico e smettere di concludere affari in Europa. In tale strategia era inclusa la definizione di quote di mercato obiettivo per le sette regioni IISRP. La *"moratoria"* era considerata un sistema più flessibile rispetto al piano relativo alle quote di mercato obiettivo, poiché permetteva ai produttori di competere tra loro sui volumi delle vendite laddove erano state sviluppate nuove applicazioni o era aumentata la domanda globale. In ogni caso, si era deciso che non vi sarebbe più stata una concorrenza sui prezzi, dato che tale comportamento aveva precedentemente innescato una spirale discendente dei prezzi stessi. In altre parole la moratoria avrebbe assicurato che nessuna delle aziende concorrenti sarebbe stata in grado di ricorrere a una politica dei prezzi favorevole onde creare volume. [*][278]

(202) Le aziende concorrenti avevano inoltre deciso di allineare il livello dei prezzi nelle singole regioni, dopo aver constatato un ampio delta - circa il 15% - tra i prezzi del Nord e del Sud dell'Europa. Si era proceduto pertanto ad analizzare in dettaglio i prezzi e a concordare aumenti comuni, tenendo conto di prezzi in valuta più o meno equivalenti tra Nord e Sud e di quanto sarebbe stato necessario aumentare i prezzi del Sud perché arrivassero allo stesso livello di quelli del Nord. [*].[279] [*] i produttori erano preoccupati del fatto che, di fronte a un aumento di prezzo più o meno contemporaneo in tutti i paesi, i clienti avrebbero potuto insospettirsi. Pertanto era stata presa la decisione di far comunicare l'aumento da parte di un fornitore, e di attendere per osservarne gli effetti prima di agire negli altri paesi. Stando alle testimonianze di DDE, Enichem avrebbe dovuto applicare per prima gli aumenti di prezzo in Italia e Grecia, Bayer in Spagna, Francia e Portogallo e DDE nel Regno Unito.[280] Enichem si è proposta come la prima azienda ad attuare l'aumento. L'aumento di prezzo in questione era del 5 - 7% e i partecipanti hanno

---

276 La nota spese di trasferta del [*] indica un "[*]" alla data del 17 luglio 1997 e "[*]" allo Sheraton Skyline in data 18 luglio 1997, [*] tutto questo è confermato anche da [*].

277 Riguardo alla strategia di regionalizzazione e alla moratoria, v. anche i punti (87) e (116).

278 [*] confermato da [*].

279 [*]

280 [*]

concordato di attuarlo mediante annunci scaglionati nel tempo per evitare di destare sospetti.[281]

(203) [*] [282] [*] [283] [*][284]

(204) In vista dell'incontro del 18 luglio 1997 a Londra, [*] (Bayer) aveva richiesto informazioni a [*], [*], [*], [*] e [*] (tutti di Bayer) al fine di prepararsi ad un aumento di prezzo su scala mondiale di [un prodotto di gomma cloroprene].[285] Durante una telefonata con [*] precedente all'incontro, [*] presume di aver concordato la conduzione di indagini interne su dati di mercato specifici, per poter essere in grado di discutere di questi argomenti a Londra.

(205) Secondo [*], un altro tema principale del primo incontro di Londra nel luglio 1997 era stato la chiusura degli stabilimenti di DDE e Bayer. [*].[286] [*][*]di DDE e [*] di Bayer avevano lasciato la riunione insieme a bordo della stessa autovettura. [*] [287]

(206) [*] [288] [*]

(207) Secondo le dichiarazioni di DDE, durante l'incontro i produttori giapponesi avevano esternato le loro lamentele riguardo [*][289] in merito al fatto che [*] vendeva al di fuori del Giappone, in Asia e forse anche nell'Europa dell'Est, a prezzi altamente scontati.

(208) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro poiché temeva azioni di ritorsione sotto forma di denunce antidumping. Sostiene, tuttavia, che durante l'incontro in questione non sono stati discussi argomenti anticoncorrenziali né sono state scambiate informazioni riservate tra i concorrenti.

(209) Il 2 ottobre 1997 Bayer ha annunciato pubblicamente la chiusura del suo stabilimento di produzione di gomma cloroprene di Houston[290].

- Incontro a cinque a Singapore, 7 novembre 1997

(210) Il **7 novembre 1997** i concorrenti si sono incontrati alle 13.00 all'Hotel Oriental di **Singapore**.[291] Vi hanno partecipato [*] (Bayer), [*] e forse [*] (DDE), [*] (Denka) e

---

281 [*]
282 [*]
283 [*]
284 [*]
285 [*]
286 [*] conferma che Bayer ha comunicato la chiusura del suo stabilimento durante l'incontro, [*] tuttavia [*] dichiara di aver comunicato la chiusura del proprio stabilimento a Maydown solo in occasione del terzo incontro tenutosi a Londra nel 1998.
287 V. inoltre punto (91) e nota 88.
288 [*]
289 [*]
290 [*] (205), (241)e nota 287.
291 [*] 6236-6240 (la nota spese di trasferta del [*] riporta come causale della trasferta a Singapore dal 5 all'8 novembre *"Riguardo ad AB, incontro DSPL"*).

[*] (Tosoh).[292] Stando alle testimonianze di [*], l'incontro è stato presieduto da [*].[*] (Enichem) ha annullato la partecipazione [*] all'ultimo minuto a causa dei costi. Secondo gli appunti redatti a mano da [*] durante l'incontro, la discussione era incentrata sul fatto di aumentare i prezzi in Asia. [*] conferma che i concorrenti hanno dibattuto dei prezzi minimi della regione APAC, che non erano più sostenibili. [*] Pertanto l'obiettivo di Singapore era soprattutto quello di assicurare che tutti i concorrenti fossero concordi nel continuare sulla stessa linea e rispettare la moratoria. [*] Le aziende concorrenti hanno dichiarato di comune accordo di voler proseguire con gli impegni presi e hanno fissato di incontrarsi nella primavera 1998 per avere un riscontro di quanto realizzato. Hanno avuto luogo altre discussioni sugli aumenti di prezzo programmati per l'ultimo trimestre del 1997 e si è provveduto a illustrare le quote di mercato su una lavagna a fogli mobili.[293] Durante questo incontro, al contrario della riunione di Londra nel luglio 1997, Tosoh e Denka hanno presentato dati individuali relativi alle spedizioni. Per quanto riguarda l'Europa, [*] i partecipanti non hanno parlato dei prezzi minimi nell'Europa orientale. Secondo [*], questo era dovuto al fatto che le parti in causa non consideravano possibile una buona riuscita di un livello minimo di prezzo in tale regione, di dimensioni piuttosto ridotte se si considerava il quadro più ampio dell'intero mercato. Dagli appunti di [*] risulta una proposta per un incontro successivo dei cinque produttori per il 19 o 26 gennaio 1998.[294]

(211) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro, ma nega che in quell'occasione si siano svolte discussioni su argomenti anticoncorrenziali.

(212) [*] [295] [*]

(213) Il **2 dicembre 1997** ha avuto luogo un incontro a livello mondiale tra Bayer ([*]), DDE, Denka ([*]) ed Enichem ([*] e [*]) a **Düsseldorf**.[296] Tosoh è stato informato dell'esito dell'incontro tramite una telefonata da parte di [*], una volta conclusasi la riunione (v. punto (214)).

(214) Il **9 dicembre 1997** [*] (Denka) aveva chiamato [*] (Tosoh) per informare [*] sull'esito dell'incontro del 2 dicembre tenutosi a Düsseldorf (v. punto (213)).[297] Stando agli appunti di [*], i concorrenti hanno discusso dei nuovi prezzi per un cliente coreano validi a partire dal 1° gennaio 1998. Inoltre dagli appunti emerge che la riunione mondiale successiva avrebbe avuto luogo il 2 o 3 febbraio 1998 e che l'incontro programmato per gennaio 1998 era stato cancellato (v. punto (210)). Alla fine la riunione ha avuto luogo il 4 febbraio 1998 (v. punto (215)). Ulteriori discussioni si sono concentrate sulla gomma EPDM. Negli anni Novanta la

---

292 Dagli appunti del [*] risulta la presenza di B (Bayer), Dp (DuPont), DK (Denka) e TS – la nota spese di trasferta del [*] non riporta alcuna trasferta a Singapore in data 7 novembre 1997, tuttavia vi figura una trasferta a Parigi dal 25 al 28 novembre 1997. Il [*] afferma che il prezzo del biglietto aereo non può giustificare un viaggio a Parigi e [*] dichiara di ricordare l'incontro di Singapore nel novembre 1997. [*] non riesce a spiegare come mai nella nota spese di trasferta in questo caso è indicata Parigi e non Singapore [*].

293 [*]

294 [*]

295 [*]

296 [*]

297 [*]

conversione dalla gomma cloroprene all'EPDM era quasi del tutto conclusa. Le qualità di gomma cloroprene utilizzate per alcune applicazioni non erano state sostituite dall'EPDM, in quanto si trattava di prodotti non sostituibili. Pertanto un aumento di prezzo dell'EPDM non aveva avuto grandi conseguenze sulla domanda di gomma cloroprene.[298]

- Incontro a cinque a Londra, 4 febbraio 1998

(215) L'incontro successivo con tutti e cinque i concorrenti presenti è stato organizzato il **4 febbraio 1998** presso lo Sheraton Airport Hotel di **Londra**.[299] Vi hanno preso parte [*] (Bayer), [*] (DDE), [*] e [*] (Enichem), e [*] (Denka) e [*] e [*] (Tosoh). L'organizzatore dell'incontro, durato meno di due ore, era [*] di Bayer.[300]

(216) Secondo gli appunti di [*] (Tosoh) durante l'incontro i concorrenti hanno divulgato tutti i dati relativi alle spedizioni del 1997 per ogni regione a livello mondiale, in modo da poter calcolare le quote di mercato. DDE ha informato gli altri riguardo alla chiusura di uno stabilimento nazionale cinese situato nella Cina settentrionale. È stata inoltre discussa la domanda prevista da parte dei singoli paesi della CSI (Confederazione degli Stati Indipendenti). I concorrenti hanno compiuto una stima della domanda prevista per il 1998 relativamente alle varie regioni.[301]

(217) [*][302]

(218) Gli appunti di [*] (Tosoh) includono la seguente tabella, nella quale sono riportate le capacità dei concorrenti:[303] [*]

(219) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Tosoh spiega che le cifre tra parentesi nella colonna di mezzo della tabella di cui al punto (219) si riferiscono ai dati sulla capacità nominale pubblicati dall'IISRP, mentre le cifre che non sono tra parentesi si riferiscono ai dati relativi alle vendite/spedizioni nel 1997.

(220) Per quanto riguarda l'Europa, i partecipanti hanno discusso dei prezzi dell'Europa occidentale e del Regno Unito. Bayer ha fornito informazioni dettagliate relative ai suoi prezzi, inclusi quelli applicati a clienti specifici, e ha proposto a tutti i partecipanti di alzare il livello del prezzo minimo in Europa nel terzo trimestre del 1998[304]. Secondo Tosoh, questo doveva essere uno dei principali obiettivi dei fornitori di gomma cloroprene nel 1998[305].

(221) [*].[306] È stata adottata una risoluzione comune per "[*]" in futuro.

---

298 V. punto (152).

299 [*] pagg. 16043-16044, 861-864, 6240-6246, 12213-12222 (la nota spese di trasferta [*] riporta come causale della trasferta a Londra ″[*]

300 [*]

301 [*]

302 [*] ciò è confermato da [*].

303 [*]

304 [*] ciò è confermato da [*].

305 [*]

306 [*]

(222) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro, ma contesta il fatto che durante l'incontro in questione i concorrenti abbiano discusso argomenti anticoncorrenziali o scambiato informazioni riservate. Denka sostiene inoltre di aver fornito in quell'occasione dati non veritieri sulla sua capacità per non rivelare quale fosse il suo indice di utilizzo effettivo.

(223) Dopo l'incontro del 4 febbraio hanno avuto luogo incontri bilaterali o trilaterali in cui sono state discusse questioni concordate durante tale incontro e che sono servite come preparazione per la successiva riunione a cinque.

(224) Il **26 febbraio 1998** [*] (DDE) ha incontrato [*] e forse [*] (Tosoh) a **Tokyo**.[307] Secondo gli appunti di [*], [*] ha fornito informazioni sulla chiusura prevista per lo stabilimento di DDE in Irlanda. Il motivo di tale chiusura in Europa erano i costi di produzione più elevati rispetto allo stabilimento degli Stati Uniti. [*] ha comunicato che la chiusura avrebbe avuto luogo tra luglio e settembre 1998 e [*] ha aggiunto che DDE si sarebbe parzialmente ritirata dall'Europa orientale, poiché questa era un'area caratterizzata da un basso livello dei prezzi. [*] ha affermato che nel terzo trimestre del 1998 ci sarebbe stato un aumento di prezzo in Europa e che i dettagli sarebbero stati discussi nel giugno 1998 durante l'incontro di Londra. [*] ha anche proposto di aderire nuovamente al principio dell'*"offerta a livello regionale",* secondo la quale ogni fornitore doveva concentrarsi sul suo rispettivo *"mercato interno"*. Secondo DDE i partecipanti hanno anche discusso degli accordi di coproduzione relativi ad alcuni tipi di gomma cloroprene, come i "tipi G" e i "tipi W".[308]

(225) Il **20 aprile 1998** [*] (Bayer) ha incontrato [*] e forse [*] (DDE) a **Friburgo.**[309] [*]

(226) Il **22 aprile 1998** [*] (Bayer) ha incontrato [*] e [*] (Denka), probabilmente presso il ristorante Shilla di **Düsseldorf.**[310] La nota spese trovata durante l'ispezione realizzata presso la sede di Denka riporta come causale di questo incontro *"Discutere dell'incontro a cinque relativo alla gomma cloroprene."*

(227) Il **5 maggio 1998** a **Singapore** ha avuto luogo un incontro trilaterale[311] a cui hanno partecipato [*] (DDE) e [*] (DDE Singapore), [*] (Tosoh) e [*] (Denka). Il giorno seguente, il 6 maggio 1998, [*] (DDE) ha inviato un fax a [*] (DDE), allegando una tabella con le quote di mercato e i dati relativi alle spedizioni di tutti i concorrenti, ossia Denka, Tosoh, Tosoh e Denka assieme, DDE, Bayer ed Enichem, per tutte le regioni IISRP dal 1993 al 1997. [*][312]

- Incontro a cinque di giugno 1998 e introduzione di un "sistema dei prezzi di svendita"

---

307 [*]

308 DDE spiega che le diverse qualità di gomma cloroprene che produce, adatte alle diverse applicazioni richieste dagli utilizzatori finali, sono denominate "tipi G", "tipi W", "tipi T" e "tipi A" e che tutti questi prodotti sono forme solide di gomma cloroprene. DDE chiarisce inoltre che la forma liquida di gomma cloroprene utilizzata per alcune applicazioni di neoprene è nota come "dispersione liquida", v. pag. 1042.

309 [*]

310 [*] 873-874, 6248-6251 [*]

311 [*]

312 [*]

(228) Il **19 maggio 1998** [*] e [*] (Tosoh) hanno incontrato [*] e [*] di Enichem a **Milano**.[313] Dagli appunti di [*] emerge che i concorrenti hanno deciso di proporre un *"sistema dei prezzi di svendita"* in Europa durante un incontro con altri concorrenti che avrebbe dovuto tenersi il 4 o il 10 giugno 1998. [*] In base agli appunti di [*], Enichem e Tosoh hanno discusso dei diversi tipi o qualità di gomma cloroprene e di singoli clienti, come [*] e [*]. In particolare, hanno scambiato informazioni sui prezzi e volumi di clienti specifici in Spagna e Italia. Per quanto riguarda clienti spagnoli di modesta importanza, situati ad Alicante, Tosoh ha affermato di aver mantenuto gli stessi prezzi e gli stessi volumi, mentre Enichem afferma di aver aumentato i prezzi ma di aver perso in volume di vendite nel primo trimestre del 1998. Per quanto riguarda il cliente italiano [*], Enichem ha dichiarato che il suo prezzo di LIT 3 800 era il suo *"*[*]*"*. Secondo gli appunti di [*], si è discusso dei prezzi di Tosoh e Bayer: il prezzo di Tosoh era LIT 3 500 e quello di Bayer LIT 3 650. Tosoh ed Enichem hanno inoltre sottolineato che Bayer e DDE hanno rifornito [*] sulla base di contratti a lungo termine e hanno offerto sconti per volumi. Infine Enichem ha reso nota la sua capacità a Tosoh.[314]

(229) Il **20 maggio 1998** [*] e [*] (Tosoh) hanno organizzato due incontri distinti, uno con [*] e forse anche con [*] (Bayer), e un altro con i rappresentati di Denka, presso l'Hotel Nikko di **Düsseldorf**.[315] Stando agli appunti di [*], Bayer ha illustrato in dettaglio quali sarebbero state le ripercussioni della chiusura del proprio stabilimento statunitense sulle attività commerciali in Europa. Bayer ha affermato di aver registrato un calo delle vendite in Italia pari al 40-45% nel periodo compreso tra gennaio e maggio 1998. Inoltre, i concorrenti hanno affrontato il tema del "*sistema dei prezzi di svendita*" in Europa (v. punto (228)). Infine, si è discusso di singoli clienti come [*].

(230) [*] sostiene che il **10 giugno 1998** si è svolto un incontro regionale a **Milano** tra tutte le parti presenti[316] che aveva visto la partecipazione di [*] (Tosoh), [*] (Bayer), Enichem, Denka e DDE. La data di tale incontro era stata già fissata con Enichem in occasione dell'incontro del 19 maggio (v. punto (228)). Gli appunti presi da [*] fanno riferimento a *"John"*, ossia ad un incontro multilaterale (v. punto (118)).

(231) Tosoh afferma che [*] era stato probabilmente informato del risultato dell'incontro da [*] durante una conversazione telefonica.[317] In base agli appunti presi da [*] riguardanti l'incontro, erano state trattate le seguenti questioni: la chiusura degli stabilimenti Bayer-DuPont, l'unificazione delle valute, il sistema dei prezzi di svendita, l'annuncio e la data effettiva di applicazione di un aumento di prezzo, lo stabilimento in Cina, la manutenzione ordinaria dello stabilimento di Enichem a potenziamento della qualità, la qualità dei prodotti Bayer ed infine l'organizzazione

313 [*]

314 [*]

315 [*] e pagg. 12238-12244 [*].

316 [*] non ricordano che si sia trattato di un incontro multilaterale).

317 Nella nota si legge: *"*[*]", come precedentemente specificato, "John" era il nome in codice per riferirsi agli incontri tra tutti e cinque i concorrenti, [*]

del successivo incontro mondiale che si sarebbe svolto a Londra o ad Amsterdam il 14 settembre 1998. [*].[318]

- Riunioni bilaterali e trilaterali nell'estate del 1998 e incontro a cinque a Londra il 14 settembre 1998

(232) In seguito all'incontro a cinque svoltosi a giugno, si sono tenute riunioni bilaterali e trilaterali a seguito dei precedenti incontri multilaterali. I concorrenti hanno tentato di raggiungere un accordo sui dettagli relativi ad ulteriori aumenti di prezzo e hanno monitorato l'efficacia della moratoria.

(233) Un incontro tra DDE, Denka e Tosoh si è svolto nell'estate del 1998 a **Tokyo**, probabilmente **tra il 18 e 23 luglio 1998**[319] : vi hanno preso parte [*], [*] e [*] (Tosoh), [*] e [*] (DDE) e [*] e [*] (Denka). Nel corso della riunione, DDE ha informato Tosoh e Denka in merito alla propria intenzione di assumere un ruolo di guida nel tentativo di convincere le altre società dei vantaggi derivanti dall'applicazione del suo principio dell'"*offerta a livello regionale*". DDE ha chiesto che le aziende giapponesi limitassero la vendita dei propri prodotti all'Asia sud-orientale, mentre DDE si sarebbe concentrata prevalentemente sul mercato statunitense. DDE si è inoltre offerta di adoperarsi per l'uscita di Bayer e Enichem dal mercato asiatico, nel caso in cui le aziende giapponesi decidessero di concentrarsi su tale mercato. DDE ha anche avanzato la proposta di un aumento coordinato di prezzo in Europa. Stando alle affermazioni di DDE, nel corso dell'incontro le parti hanno altresì discusso di accordi di coproduzione.

(234) Il **30 luglio 1998** [*] (Bayer) hanno incontrato [*] e probabilmente [*] (DDE) a **Friburgo.**[320] [*][321] [*][322]

(235) Il **14 settembre 1998** si è tenuto un incontro a cinque presso il Novotel Hotel di **Londra**.[323] Alla riunione hanno partecipato [*], [*] e [*] (Tosoh), [*] (Bayer), [*] (DDE), [*] e [*] (Enichem) nonché [*] e [*] (Denka). Enichem ha distribuito ai partecipanti un documento cartaceo con l'ordine del giorno della riunione. [*] Da un'analisi delle informazioni raccolte relative all'incontro risulta tuttavia che la maggior parte degli argomenti indicati nel summenzionato ordine del giorno erano stati affrontati.

---

318 V. [*], una nota interna redatta dal [*] il 23 giugno 1998 indica che "[*]" La nota si riferisce ai prezzi limite o ai prezzi minimi per Italia, Spagna, Portogallo, Nordafrica, Turchia, Grecia e Polonia, espressi in DM/KG, come ad esempio 5,20 DM per il tipo di gomma cloroprene con aggiunta di zolfo per la Grecia. [*] spiega inoltre nella nota che i nuovi prezzi non dovrebbero essere flessibili, il che risulta in linea con il "[*]" illustrato da [*]

319 [*]

320 [*]

321 V. nota 318.

322 [*]

323 [*] (l'agenda del [*] si riferisce ad un incontro "John", ossia ad un incontro fra tutti e cinque i concorrenti, tuttavia [*] dichiara che [*] rappresentanti non ricordano che DDE abbia partecipato a questo incontro) [*], 1064, 11718-11722 [*] la nota spese di trasferta [*] indica la sua presenza a Londra il giorno 14 settembre 1998), pagg. 6253-6257, 12255-12265 (la nota spese di trasferta [*] indica come ragione del viaggio a Londra "[*]".

(236) [*] in cui erano riportati i dati delle spedizioni per le diverse regioni IISRP. Per ciascuna regione, la cifra complessiva IISPR per le spedizioni (in migliaia di tonnellate) era stata inserita da Enichem; quest'ultima aveva già riportato nella tabella le cifre relative alle sue spedizioni e alle sue quote. I dati degli altri concorrenti e le rispettive quote dovevano essere inserite direttamente dai concorrenti stessi.[324] [*][325]

(237) [*][326] [*]

(238) [*] ha inoltre preso alcuni appunti durante la riunione.[327] Tali appunti dimostrano che Bayer aveva informato i concorrenti in merito a un calo delle proprie vendite di [*] nell'America settentrionale, mentre le sue vendite nell'Europa occidentale avevano registrato un incremento di [*]. Gli appunti in questione mostrano inoltre che i concorrenti hanno trattato il tema del ″[*] ″.

(239) Per quanto concerne gli argomenti all'ordine del giorno proposti da Enichem, i partecipanti di [*]:
sebbene l'ordine del giorno (″[*]″) si riferisse solo all'Europa meridionale e alla Polonia, la discussione riguardava l'intera Europa occidentale. Nonostante l'attenzione fosse concentrata sugli aumenti di prezzo nell'Europa meridionale e in Polonia nel 1998, si trattava comunque di un argomento che era già oggetto di discussione da tempo. L'interesse di Enichem era rivolto costantemente ad un aumento di prezzo nei propri "mercati interni". I dettagli relativi a tali rialzi dei prezzi da applicare all'Europa meridionale erano stati concordati. [*].[328]

(240) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro, ma nega che durante l'incontro in questione i concorrenti abbiano discusso argomenti anticoncorrenziali.

4.2.4. Periodo successivo al settembre 1998

(241) Nel 1998, in seguito alla riduzione della capacità produttiva complessiva di gomma cloroprene, la situazione del mercato di tale prodotto aveva subito un mutamento significativo. [*][329] DDE aveva chiuso il proprio stabilimento di produzione di gomma cloroprene a Maydown nell'Irlanda del Nord nel luglio 1998 (con una capacità pari a 33 000 tonnellate metriche), mentre Bayer aveva chiuso il proprio stabilimento a Houston in Texas (Stati Uniti) il 30 settembre 1998 (con una capacità pari a 27 000 tonnellate metriche).[330] [*] Bayer e DDE avessero concordato uno

---

324 [*]

325 [*] dichiara che il [*] non ricorda il significato delle cifre riportate nella tabella dal titolo [*] quote di mercato basate sui dati resi noti dall'IISRP, [*]

326 [*]

327 [*]

328 [*] Una nota interna redatta dal [*] il giorno 1° dicembre 1998 conferma l'affermazione di [*]: Nella nota si legge: ″[*]″ La data di applicazione di questi prezzi minimi in Italia era il 1° gennaio 1999. Inoltre [*] specifica che tali prezzi minimi sono applicabili anche a Spagna, Portogallo ed Europa orientale e che sarebbe stato applicato un sovrapprezzo di 10 Pfennig per Grecia e Turchia, [*]

329 [*] v. inoltre punto (205) e la nota 287.

330 [*] v. inoltre punto (91) e la nota 88.

scambio delle rispettive quote di mercato e che ciascuna azienda si sarebbe concentrata sulla produzione di determinati prodotti sul proprio continente.[331]

(242) In seguito alla riunione multilaterale del settembre 1998, gli incontri bilaterali e trilaterali erano stati sostituiti da riunioni multilaterali.[332] [*].[333]

(243) [*] confermano anch'essi un cambiamento nel tipo di contatti. [*] a partire dal giugno 1999 non si fossero più svolti incontri multilaterali, ma che tuttavia a partire da quel periodo (fine 1999-2000) [*] (DDE) si fosse assunto l'incarico di contattare periodicamente i diversi concorrenti. Secondo [*] coordinava i contatti tra i concorrenti e aveva proposto l'introduzione di un nuovo accordo detto *"*[*]*"*, ossia un nuovo accordo di ripartizione del mercato.[334] [*] era solito tenere aggiornati i concorrenti riguardo al risultato delle discussioni a livello bilaterale o multilaterale con gli altri membri del cartello e condivideva con loro le informazioni raccolte durante tali incontri[335].

(244) Secondo [*], la riunione del 14 settembre 1998 era stata l'ultima riunione di tipo multilaterale. Sembra tuttavia che non esistesse alcun accordo o intesa reciproca sul fatto che dopo quella riunione gli incontri multilaterali non dovessero più svolgersi. [*] il fatto che non si fossero più tenuti incontri a cinque dopo il 14 settembre 1998 può essere dovuto fondamentalmente a due fattori: il programma per promuovere l'osservanza delle norme antitrust applicato da Bayer[336] e il calo dell'offerta di gomma cloroprene nel 1999 per effetto della chiusura degli stabilimenti da parte di DDE e Bayer, calo che si era tradotto in maggiore efficienza per entrambe le aziende, rendendo meno pressante l'esigenza di discutere di aumenti dei prezzi e dei volumi.

(245) [*] sostiene che fino alla metà del 1999 si sono svolti incontri molto frequenti, in prevalenza a livello bilaterale. [*][337] [338]

(246) [*][339] [340]

(247) [*] conferma che era stato raggiunto un equilibrio tra domanda e offerta più favorevole per i produttori e che ciò era dovuto alla chiusura degli stabilimenti, [*] inoltre questo ha determinato l'interruzione dello scambio di informazioni relative al volume delle vendite tra le cinque aziende. [*] [341]

(248) [*][342]

---

331 [*]
332 [*]
333 [*]
334 Ciò corrisponde alla descrizione di Bayer circa l'introduzione di una moratoria, v. punto (116).
335 V. pag. 13913.
336 [*]
337 [*]
338 [*]
339 [*]
340 [*]
341 [*]
342 [*]

(249) [*] si era dovuto attendere fino all'ottobre 1999 prima che la chiusura degli stabilimenti da parte di DDE e Bayer portasse ad una penuria di gomma cloroprene a livello europeo. [*].[343] [*] soltanto un anno dopo, nel 2000, la domanda di gomma cloroprene in Europa aveva cominciato a diminuire, dato che si profilava una situazione caratterizzata da un eccesso di offerta. Per tale ragione, Bayer e Enichem avevano aumentato le proprie esportazioni verso gli Stati Uniti. [*] DDE esprimeva il proprio disappunto riguardo a ciò nel novembre 2001. Tale aumento è osservabile nelle statistiche doganali degli Stati Uniti quale incremento delle importazioni di gomma cloroprene da Germania e Francia, dove Bayer e Enichem fabbricavano il prodotto in esame.[344]

(250) Dopo il 1998, i concorrenti si erano concentrati su accordi relativi ad aumenti di prezzo, dato che l'elevata domanda in rapporto all'offerta avrebbe consentito molto più facilmente di ottenere rialzi dei prezzi. Questi ultimi sono stati discussi principalmente a livello bilaterale.[345] [*] [346] Sebbene l'accordo sulle quote di mercato fosse in vigore, la sua importanza diminuiva poiché, dopo la chiusura degli impianti di produzione di DDE e Bayer di Maydown e di Houstoni, i concorrenti producevano gomma cloroprene con un indice di utilizzo delle capacità molto elevato.

(251) [*] conferma che fino alla metà del 1999 all'interno di [*] si premeva fortemente affinché si trovasse un modo per aumentare i prezzi. Di conseguenza, [*] (DDE) si era adoperato con maggiore impegno onde organizzare incontri con i concorrenti. L'obiettivo principale delle riunioni bilaterali e di qualche riunione multilaterale in quel periodo era ottenere dai concorrenti un sostegno sufficiente per poter applicare gli aumenti di prezzo. [*] accenna a numerosi contatti avuti con [*] di Bayer, con Enichem e con i produttori giapponesi.[347]

(252) Le prove di cui la Commissione è in possesso dimostrano che il numero di incontri si era ridotto negli anni 2001 e 2002, ma che il cartello continuava ad essere attivo. [*] conferma che nel corso di quei due anni le riunioni bilaterali non erano mai cessate, pur essendo meno frequenti, e sostiene inoltre che i concorrenti durante quel periodo avevano mantenuto i contatti principalmente tramite una serie crescente di colloqui telefonici, in particolare tra [*] (DDE) e [*] (Bayer) nonché, in numero minore ma pur sempre significativo, tra [*] e Enichem.[348]

(253) [*][349]

(254) [*][350] [351]

- Nuovo equilibrio e iniziative di aumento di prezzo nel quarto trimestre del 1999

---

343 [*]
344 [*]
345 [*]
346 [*]
347 [*]
348 [*]
349 [*]
350 [*]
351 [*]

(255) Il 10 dicembre 1998 [*] (Bayer), [*] e probabilmente [*] (DDE) e [*] (Enichem) si erano incontrati presso l'Arabella Sheraton Airport Hotel di Düsseldorf.[352] [*].[353]

(256) Nella primavera del 1999, probabilmente tra il 2 e il 5 marzo 1999, Tosoh ([*] e [*]) ebbe un incontro con Denka ([*]) e DDE ([*] e [*]), forse presso l'hotel Takanawa Tobu di Tokyo.[354] [*][*], che in quell'incontro era il principale oratore, affrontò il tema della regionalizzazione, ossia della necessità dell'uscita dei produttori giapponesi dal mercato europeo e di quelli europei dal mercato del Sud-est asiatico. Un argomento di discussione ulteriore fu l'intenzione di DuPont di ridurre le proprie vendite in Europa in seguito alla chiusura dello stabilimento di produzione nell'Irlanda del Nord.

(257) Il 13 aprile 1999 [*] e [*] (Tosoh) avevano incontrato Enichem a Milano e il giorno dopo, il 14 aprile alle 10.00, avevano incontrato [*] (Bayer) a Leverkusen.[355] L'argomento di entrambi gli incontri era la strategia dell'″[*]″ proposto da DDE. In pratica, in base a questo piano ciascun fornitore si sarebbe dovuto concentrare sul proprio ″[*]″. [*] (Tosoh) ebbe l'impressione che, in sua assenza in quanto rappresentante di Tosoh, Bayer e DDE avessero già discusso a lungo di vari argomenti.

(258) Il 28 aprile 1999 [*] (Bayer) aveva avuto un incontro con [*] (DDE) nella sede legale di DDE a Wilmington negli Stati Uniti.[356] [*] avevano discusso di gomma cloroprene e a grandi linee delle prospettive future, ossia di una possibile data di applicazione per i successivi aumenti di prezzo. DDE spiega che vi erano stati cambiamenti significativi di personale nella primavera del 1999 all'interno di DDE. [*][*] era stato promosso alla carica di [*] di DDE. Da quel momento, [*] aveva preferito incontri individuali con i singoli concorrenti, [*] con maggior frequenza con [*] (Bayer) e a più riprese anche con Enichem e i produttori giapponesi.[357]

(259) Il 5 maggio 1999 [*] (DDE) e [*] (Bayer) si sono incontrati presso il Restaurant Bistro Veneziano di Leverkusen.[358] [*][*] avevano valutato l'aumento di prezzo applicato a partire dal 1° gennaio 1999.[359]

(260) In occasione della riunione annuale dell'IISRP a **Taipei**, [*] (DDE) si incontrò separatamente con [*] (Denka) e [*] (Tosoh) il **9 maggio 1999** e con [*] (Bayer) tra il **10 e 13 maggio 1999**.[360] [*]

---

352 [*] Stando alle affermazioni di [*] il nome riportato nella nota spese ([*], società Paguag) è un nome di fantasia utilizzato dal [*] per nascondere la vera identità della persona [*] aveva un appuntamento. In realtà il [*] si è incontrato con il [*] di DDE e con il [*] di Enichem, [*]

353 [*]

354 [*] Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka conferma di aver partecipato a questo incontro; afferma però che si era trattato di una semplice visita di cortesia e di aver inoltre spiegato a DDE che per Denka la regionalizzazione non era una soluzione accettabile.

355 Nell'agenda del [*] in data 14 aprile 1999 si legge: *"*[*]*"*.

356 [*]

357 [*]

358 [*] afferma che i nomi e gli argomenti riportati nella nota spese *"*[*] – *Bayer Cord – SAP – EPDM Orange"* erano stati utilizzati per nascondere la vera ragione dell'incontro. L'introduzione del software "SAP" e la produzione di EPDM in arancione non sono stati argomenti realmente trattati. Inoltre, [*] afferma che il [*] non prese affatto parte all'incontro: [*] ha fatto ricorso ad un *"nome di fantasia"* per non indicare i veri nomi dei partecipanti.

359 V. nota 328.

(261) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka afferma che i suoi rappresentanti hanno incontrato i rappresentanti dei concorrenti soltanto durante gli eventi sociali previsti nel corso della conferenza. Sostiene inoltre che in quell'occasione non sono stati affrontati argomenti anticoncorrenziali e nega di aver organizzato l'incontro in questione.

(262) Nel corso di una riunione trilaterale tra [*] (Bayer), [*] (Enichem) e [*] e [*] (DDE) presso l'Hotel Forte Crest Agip a **Milano** l'**11 giugno 1999**, [*] e [*] di Enichem furono presentati come i nuovi [*].[361] Una sala riunioni era stata prenotata per cinque o sette persone tra le 10.00 e le 17.00 da [*] (Enichem). [*][*] sostiene che in quell'occasione Enichem espresse la propria insoddisfazione in merito alla quota di mercato della gomma cloroprene attribuita alla sua azienda, in particolare alla luce della migliorata qualità dei propri prodotti. Secondo [*], gli altri partecipanti si erano opposti fermamente all'entrata di Enichem nei prodotti del segmento alto del mercato ed avevano espresso il proprio disappunto riguardo al fatto che Enichem stava già tentando di vendere tali prodotti a qualche loro cliente.[362]

(263) Il **3 o** il **4 agosto 1999** si svolse un incontro presso l'hotel Shinagawa Prince di **Tokyo** a cui parteciparono [*], [*] e [*] (DDE), [*] e [*] (Denka) e [*] e [*] (Tosoh).[363] [*] [364]:

" [*]*"*

(264) [*][365] [*][366]

(265) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] ammette di aver partecipato a questo incontro, ma sostiene di averlo considerato una semplice visita di cortesia. [*] conferma che DDE intendeva promuovere la strategia della regionalizzazione, ma afferma che tale strategia non incontrava approvazione [*].

(266) **Il 14 o il 15 settembre 1999** [*] (DDE) ebbe un incontro con [*] e [*] (Enichem) a **Milano**.[367] [*] (Enichem) aveva assunto da poco l'incarico di [*] per la gomma cloroprene e [*] (DDE) [*] fornì tutte le spiegazioni necessarie relative ai meccanismi di funzionamento del settore. [*] sostiene che [*] (DDE) ebbe un colloquio con [*] circa l'esistenza di un nuovo *"*[*]*"* tra i concorrenti e [*] spiegò che la funzione [*] era quella di farsi promotore del nuovo *"*[*]"[368] [*] ricorda di

---

360 [*]

361 [*] indica che era stato prenotato un servizio di pausa caffè e un buffet per cinque persone.

362 [*]

363 (la nota spese di trasferta del [*] fa riferimento al 3 agosto 1999: *"*[*]*"*, il [*] fa riferimento il giorno 3 agosto ad un tragitto in taxi da Aoyama a Itabashi riguardante la gomma cloroprene).

364 [*] spiega che il [*] si era appuntato durante l'incontro tutto ciò che il [*] aveva scritto alla lavagna, in seguito [*] aveva trascritto tutto sul [*] computer e [*] aveva gettato i fogli con gli appunti scritti a mano [*]. Il documento [*] è scritto in inglese poiché il [*] ha riportato tutto ciò che il [*] aveva scritto in inglese sulla lavagna o sulla lavagna a fogli mobili in dotazione nella sala riunioni, [*]

365 L'aumento dei prezzi discusso era probabilmente quello applicato il 1° novembre 1999 da DDE [*] ed il 1° dicembre 1999 da Bayer. Una nota interna redatta dal [*] indica aumenti per l'Europa Occidentale compresi tra il 10% e il 12,5% e per l'Europa Orientale fino a un tetto del 13,6%, a seconda del tipo di gomma cloroprene, [*]

366 [*]

367 [*]

368 [*]

aver trattato il tema della ridotta capacità produttiva sul mercato della gomma cloroprene e di aver comunicato a [*] l'avvenuta decisione da parte di DDE di aumentare i prezzi. Stando alle dichiarazioni di [*], nel corso della riunione e della successiva conversazione telefonica, i concorrenti concordarono un aumento di prezzo. L'effettiva applicazione di tale aumento fu discussa nel corso di un incontro tra [*] e [*] avvenuto a Ginevra nella primavera del 2000. Secondo [*], un aumento di prezzo fu concordato in quell'occasione e in una successiva conversazione telefonica.[369]

(267) Il **17 settembre 1999** si svolse a **Friburgo** una riunione tra DDE ([*]) e Bayer ([*]).[370][*][*] (DDE) suppone [*] discusso il tema della scarsa capacità produttiva sul mercato della gomma cloroprene con [*] e di aver informato [*] riguardo alla decisione di DDE di applicare un aumento di prezzo. DDE annunciò tale aumento in Europa il 17 settembre 1999, con effettiva applicazione a partire dal 1° novembre 1999. Bayer e Enichem si attennero almeno in una certa misura a tale aumento di prezzo per quanto riguarda il mercato tedesco e quello francese.[371] [*] [372]

(268) Il **20 settembre 1999** si svolse un incontro tra [*] (Bayer) e [*] e [*] (Tosoh) in una stanza dell'Hotel Nikko a **Düsseldorf**.[373] [*].[374]

(269) Il **2 Novembre 1999** presso l'Hotel Nikko a **Düsseldorf** si tenne un ulteriore incontro tra Denka e Bayer, a cui parteciparono [*] (Bayer) e [*] e [*] (Denka).[375] In base alle ricevute del ristorante trovate nel corso delle ispezioni effettuate presso Denka, i partecipanti pranzarono anche al ristorante giapponese Benkay di Düsseldorf. [*][376] Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka descrive questo incontro come una semplice visita di cortesia.

(270) Il **6 gennaio 2000** [*] (DDE) aveva espresso il proprio disappunto in un'e-mail inviata a [*] (DDE) circa l'applicazione incoerente da parte di Bayer dell'aumento di prezzo concordato per la fine del 1999.[377] [*] descriveva un episodio che mostrava come Bayer non stesse mirando ad un simile aumento in Portogallo. Nell'e-mail si legge: *"*[*].[378]

- 2000: Iniziative di aumento di prezzo e proseguimento della strategia di regionalizzazione

---

369 [*]

370 [*]

371 [*]

372 [*] una nota interna redatta dal [*] il 22 settembre 1999 indica che gli aumenti programmati per l'Europa occidentale erano compresi tra il 10% e il 12,5%, mentre per l'Europa orientale arrivavano fino a un tetto del 13,6%, a seconda del tipo di gomma cloroprene. L'allegato a questa nota dà conto di aumenti di 0,55 DM/K per il baypren 200 e i tipi con aggiunta di zolfo, [*]. Tali aumenti dovevano essere annunciati dal 15 ottobre in poi; cfr e-mail, [*]; diversi documenti reperiti presso Denka riportano un aumento di prezzo nell'autunno del 1999, v. pagg. 17049, 17045, 17047, 17052 [*].

373 [*]

374 [*], v. inoltre la nota 372.

375 V. pagg. 867-869, 16044, 6263-6267, 6300-6304, 12295-12304 (la nota spese di trasferta del [*] fa riferimento ad un viaggio a Düsseldorf avente come scopo: ″[*]″. Probabilmente anche il [*] era presente all'incontro poiché [*] prese un aereo per Düsseldorf il 2 settembre) [*]

376 [*] v. inoltre la nota 372.

377 [*]

378 Ciò viene confermato da un'e-mail interna di Bayer redatta dal [*] dove si sostiene che ″[*]

(271) [*] **prima del 18 gennaio 2000** in **Italia** si svolse una riunione tra [*] (DDE), Bayer e Enichem durante un incontro del *"Comitato prezzi"* dell'Associazione italiana commercio gomma. In un'e-mail interna datata 18 gennaio 2000 [*] (DDE) informa [*] (DDE) che *"*[*]*"* [379]

(272) Il **28 febbraio 2000** [*] (Bayer) incontrò [*] (Tosoh) presso il ristorante Eau de Cologne a **Colonia**.[380] [*][381]

(273) In data **20 marzo 2000** [*] (Bayer) ebbe un incontro con [*] (DDE) presso l'hotel Sheraton Airport Hotel di **Francoforte**.[382] [*] aveva prenotato presso l'hotel una stanza a parte per l'incontro in quanto [*] non desiderava essere notato in compagnia di un concorrente. Durante l'incontro, [*] (DDE) si lamentò con [*] (Bayer) per non aver sostenuto il recente aumento di prezzo di DDE in Italia e in quell'occasione tentò di ottenere l'appoggio di Bayer quanto all'idea di una seconda serie di aumenti di prezzo programmati. [*] in un messaggio di posta elettronica interna datato 13 Aprile 2000 scriveva: *"Sappiamo anche che un ulteriore aumento è previsto per l'Europa"*. [*] durante questo incontro l'aumento dei prezzi del 1° giugno 2000 fu discusso nei dettagli, comprendenti il livello dell'aumento e le aree geografiche nonché i prodotti interessati.[383] [*][384]

(274) [*] (Tosoh) si incontrarono con [*] e [*] (Enichem) in data **22 marzo 2000** presso la sede centrale di Enichem a **Milano**.[385] [*] si trattenne alla riunione soltanto per il tempo necessario a fare le presentazioni e poi se ne andò. L'obiettivo principale della visita era presentare [*]

(275) In data **23 marzo 2000** [*] (Bayer) incontrò [*] e [*] (Tosoh) ad **Amsterdam**.[386] La riunione ebbe luogo in una sala da pranzo privata del ristorante Yamazato presso l'Hotel Okura. [*] (Tosoh) fu presentato al [*] (Bayer). [*] (Tosoh) spiegò a Bayer che le scorte di Tosoh al momento erano limitate e che Tosoh pertanto avrebbe concentrato le proprie attività di vendita sul mercato asiatico. Gli appunti del [*] presi durante l'incontro dimostrano che i concorrenti si erano scambiati informazioni sui prezzi particolarmente bassi che venivano offerti a determinati clienti o erano riservati ad una particolare area geografica. Furono inoltre discussi i prezzi obiettivo per la gomma cloroprene. [*][387]

(276) In un messaggio di posta elettronica datato 10 maggio 2000 [*] (DDE) riporta i contenuti di un incontro della WDK tenutosi in Germania.[388] DDE spiega che la WDK è un'associazione di clienti e fornitori di gomma cloroprene. Da questo

---

379 [*] nella risposta alla comunicazione degli addebiti afferma che potrebbe trattarsi dello stesso incontro che, nella richiesta di trattamento favorevole presentata dalla [*], viene descritto come un incontro avvenuto a "*fine 1999-inizio 2000*" tra il [*] (Enichem) e [*] e [*] (Bayer), [*].

380 [*]

381 In questo caso si trattava probabilmente dell'aumento di prezzo applicato da Bayer il 15 dicembre 1999, v. nota 372.

382 [*]

383 [*]

384 [*]

385 [*]

386 [*]

387 [*] v. inoltre alla nota a piè di pagina 383.

388 [*]

messaggio emerge che durante una riunione alcuni fornitori avevano avanzato l'ipotesi che i prezzi della gomma cloroprene sarebbero cresciuti da 0,15 a 0,20 DM per chilogrammo a partire dal giugno o luglio del 2000.

(277) Il **16 giugno 2000** ebbe luogo un incontro trilaterale fra DDE ([*]), Tosoh ([*] e [*]) e Denka ([*] e [*]) presso l'hotel Imperial di **Tokyo**.[389] L'incontro si era tenuto in una sala conferenze privata dell'hotel. [*][390]

(278) [*] le parti discussero potenziali cooperazioni e osservarono che i prezzi sul mercato stavano aumentando.[391] I riferimenti a piè di pagina in cui si menzionano la quarta settimana di ottobre e la terza settimana di agosto indicavano chiusure di stabilimenti previste (come ad es. chiusure dovute a manutenzione annuale) e cioè, nella fattispecie, la chiusura di uno stabilimento di Denka in Corea in ottobre e di uno stabilimento Enichem in Francia in agosto. L'informazione circa la chiusura dello stabilimento Enichem fu fornita dal [*] (DDE).[392]

(279) Due giorni dopo l'incontro, [*] inviò un messaggio di posta elettronica al [*] (entrambi DDE) informando [*] di una serie di cambiamenti in Tosoh e della promozione del [*] a [*] in Denka. Alla fine del messaggio [*] (DDE) scrive: "[*] *prevede di continuare a rimanere in contatto* [*] *come ora."* [393]

(280) [*] [394] [*]

(281) Un successivo incontro fu organizzato il **5 dicembre 2000** fra DDE ([*] e [*]), Tosoh ([*] e [*]) e Denka ([*]) presso il Grand Hotel di **Tokyo**.[395] [*] le parti discussero i dati relativi alle quote di mercato "tradizionali" e [*] (DDE) si dichiarò preoccupato per i tentativi di Denka di incrementare la propria quota di mercato in Europa. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] afferma che [*] rappresentanti non erano presenti all'incontro [*] e che avevano raggiunto gli altri alla cena, svoltasi dopo tale incontro, solamente per cortesia. Denka sostiene inoltre che non erano stati affrontati argomenti anticoncorrenziali, ma conferma che DDE aveva menzionato la strategia della regionalizzazione.

- 2001: Ulteriori iniziative di aumento di prezzo e contatti intesi a garantire il proseguimento della strategia di regionalizzazione

(282) Vi sono testimonianze relative a due iniziative volte a un aumento dei prezzi nel 2001: la prima risale al mese di gennaio[396] e la seconda al periodo fra giugno e

---

389 [*] 6275, 13102, 14045-14048 (stando all'agenda del [*], in data 16 giugno 2000 si era tenuto un incontro d'affari dalle 09:00 alle 12:00 e una riunione: "Basi gomma cloroprene (in inglese "*CR Basis*") dalle 13:00 in poi").

390 [*] Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ammette di aver partecipato a questo incontro; nega tuttavia di aver scambiato informazioni riservate e contesta il fatto che gli appunti del [*] riproducano quanto si era detto durante l'incontro.

391 [*]

392 [*]

393 Sebbene [*] sostenga che vi sia stato un incontro il 16 giugno 2000 tra il [*] (Bayer) ed il [*] (DDE) a Friburgo, ciò sembra alquanto improbabile dato che le spese di viaggio del [*] rivelano che [*] si trovava a Tokyo almeno dal 13 giugno 2000 fino al giorno 18 dello stesso mese, [*]

394 [*]

395 [*]

396 [*] e 17029 [*]

luglio. Per quanto riguarda l'aumento di prezzo del giugno/luglio 2001, Bayer aveva annunciato per i paesi dell'Europa occidentale un incremento di prezzo per la gomma cloroprene per il 1° giugno 2001. Denka annunciò un aumento di prezzo del 10% per il luglio del 2001.[397]

(283) [*] dichiara che l'aumento di prezzo realizzato nell'agosto del 2001 era una reazione agli aumenti di prezzo applicati da Bayer, Denka ed Enichem nel luglio del 2001.[398] [*] di aver perduto quota di mercato in Europa in seguito all'aumento di prezzo che aveva realizzato nel 1999 e 2000, iniziativa che non era stata appoggiata dai concorrenti in maniera ottimale. [*][399]

(284) [*][*] (Tosoh) si incontrò a pranzo con il [*] e probabilmente anche con il [*] (Bayer) in data **23 marzo 2001** presso l'hotel Nikko di **Düsseldorf**.[400] [*] non rammenta i contenuti di questo incontro ma [*].[401]

(285) Un documento reperito presso [*] dimostra che vi fu un incontro fra il [*] (Denka) e il [*] (Bayer) nel **Maggio 2001 a Düsseldorf**.[402] [*] il documento è una presentazione del [*] (Denka) in preparazione ad un incontro che si sarebbe tenuto con [*] di Bayer.[403] [*][*404*]

(286) Dal documento emerge che fra i concorrenti erano stati discussi i seguenti aspetti: le condizioni del mercato, gli aumenti di prezzo, le capacità produttive e i prezzi della gomma cloroprene per i diversi clienti in Germania, Francia, Italia e Spagna.

(287) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] sostiene che l'incontro non era altro che un evento sociale e che il documento sopra riportato non riflette il contenuto effettivo della discussione svoltasi tra i concorrenti. Dalle osservazioni scritte a mano sul documento, tuttavia, risulta che il [*] aveva usato due matite diverse e che alcune di queste osservazioni riflettevano informazioni ottenute direttamente da Bayer durante l'incontro. Questa è un'ulteriore dimostrazione che perlomeno alcuni degli argomenti menzionati nel documento-presentazione erano in realtà oggetto delle discussioni svoltesi tra [*]

(288) In data **21 o 22 agosto 2001** il [*] (DDE) si era incontrato con [*] e [*] (Tosoh) presso l'Hotel Okura di **Amsterdam**.[405] Durante l'incontro, il [*] (DDE) informò il [*] del previsto scioglimento [*].

(289) [*] [406] [*]

---

397 [*] pagg. 17027, 17029, 17036 [*].
398 V. nota 401.
399 [*]
400 [*]
401 [*] v. inoltre al punto (282).
402 V. pagg. 17037, 17038 [*]
403 V. pagg. 16038-16039.
404 [*]
405 [*]
406 [*]

(290) Nel **novembre 2001** il [*] (DDE) inviò un fax al [*] (Bayer).[407] Secondo quanto riferito dal [*], il fax consisteva di due pagine. [*] telefonò al [*] per avvertire [*] che [*] avrebbe inviato un fax. Il fax riporta proposte per la futura gestione dell'offerta nelle varie regioni IISRP. [*] (DDE) aveva assegnato una determinata quota di mercato ad ogni concorrente per ogni regione IISRP e [*] indicato la capacità produttiva di ogni concorrente in una riga chiamata ″[*]″, la quota di capacità risultante per ogni concorrente nel complesso e, in una riga chiamata "[*]″, i risultanti indici di utilizzo della capacità. Una seconda tabella nello stesso fax riporta uno stralcio della prima con le sole regioni IISRP "3" (=Europa occidentale), "4" (= Europa centrale e orientale, Russia inclusa) e "6" (= Asia centrale e orientale), v. punto (114). [*] Le sigle '*W'*, '*WE*' e *'NA'* significano rispettivamente 'a livello mondiale', 'Europa occidentale' e 'America del Nord'.

(291) [*] un incontro trilaterale fu tenuto in un ristorante di **Tokyo**, probabilmente fra il **25 novembre e il 1° dicembre 2001**.[408] I partecipanti erano il [*] e il [*] di Tosoh, il [*] di Denka e i [*] e [*] di DDE. [*] (DDE) si era lamentato del fatto che Bayer ed Enichem non stavano abbandonando il mercato statunitense ″[*]″.[409] [*][410]

(292) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] sostiene che l'incontro non era altro che un evento sociale e che durante la cena non erano stati affrontati argomenti anticoncorrenziali.

- Incontri e altri contatti avvenuti nel 2002

(293) [*] dai tabulati telefonici del [*] (DDE) emerge che [*] chiamò il [*] (Bayer) 26 volte nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2002. [*][411]

(294) [*] [412]. [*] stava prendendo in considerazione il fatto di acquistare gomma cloroprene in parte da DDE e non solo esclusivamente dal gruppo gomma di Bayer. Ciò condusse a lamentele da parte del [*] (Bayer) nei confronti del [*] (DDE), in quanto la Divisione Adesivi di Bayer era un cliente interno di Bayer stessa.

(295) [*] vi fu un incontro fra il [*] (DDE) e [*] e [*] (Denka) in data **18 aprile 2002** presso l'hotel Imperial di **Tokyo**. [*] [413]

(296) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] ammette di aver partecipato a questo incontro; sostiene però che non sono stati affrontati argomenti anticoncorrenziali e che la discussione verteva sullo scioglimento [*].

(297) Un incontro trilaterale ebbe luogo in data **23 aprile 2002** presso il ristorante Kulisse di **Leverkusen.** Erano presenti il [*] (Bayer), [*] (DDE) e il [*]

---

407 [*]
408 [*]
409 [*]
410 [*]
411 [*]
412 [*]
413 (La nota spese di trasferta del [*] fa riferimento ad un volo con destinazione Tokyo, aeroporto di Narita, effettuato quel giorno) 6277-6282 (la nota spese di trasferta del [*] riporta inoltre un *"Incontro Cina gomma cloroprene" [CR China meeting]* in data 17 aprile 2002 e la [*] agenda indica un incontro avvenuto il 18 aprile tra le 16:00 e le 21:00, v. pag. 13106).

(Polimeri/Enichem).[414] Fu dopo questo incontro che il [*] (Bayer) iniziò a formare il [*] (Bayer) quale [*] successore. [*] [415] [*]

(298) [*]

(299) [*] [416]

(300) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*][*] nega che questo incontro avesse una finalità anticoncorrenziale. [*] Bayer intendeva acquistare gomma cloroprene da Polimeri e che l'incontro serviva a discutere le condizioni di tale fornitura incrociata. [*] un altro argomento affrontato durante l'incontro era stata la situazione del mercato della gomma cloroprene, situazione che andava peggiorando. [*] DDE e Bayer conoscevano i dati relativi alle vendite di tutti gli altri produttori e che, quindi, era facile per loro calcolare i dati [*].

(301) [*] [417] [*] Enichem era preoccupata per [*], in quanto temeva la presenza di un altro concorrente sul mercato.[418]

(302) [*][419] La discussione fu incentrata sul comportamento aggressivo di Denka nel settore della gomma cloroprene, sia in Europa che in Asia. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [*] ammette di aver partecipato a questo incontro; sostiene tuttavia che si era trattato di una semplice visita di cortesia, nel corso della quale non erano state scambiate informazioni riservate con i concorrenti.

(303) La riunione annuale dell'IISRP si tenne il **13 maggio 2002** a **Napoli**. [*] di Enichem, ai tempi [*] fece un discorso [*] incentrato sulla situazione generale dell'industria della gomma sintetica. Quindi [*] aggiunse che, trovandosi l'industria della gomma sintetica in una situazione di offerta eccessiva a livello mondiale, i produttori dovevano elaborare con la massima urgenza una strategia intesa a ridurre le capacità di produzione. Terminato il [*] discorso, il [*] (Enichem) prese da parte il [*] (DDE) chiedendo [*] se [*] aveva colto il senso del messaggio. [*] (DDE) chiese allora al [*] se Enichem fosse in grado di fare qualcosa riguardo alle dispersioni liquide. [*] (DDE) organizzò quindi un incontro fra [*] e [*] e [*] (Enichem) a Milano per discutere di questo argomento.[420]

(304) [*] [421] [*]

---

414 [*].[*] e [*], indicati sulla nota spese di Bayer, erano dipendenti, rispettivamente, di Bayer e di un cliente di Bayer ma non hanno preso parte all'incontro. [*] ha indicato questi nominativi e l'argomento "[*]" per occultare il [*] incontro con i concorrenti.

415 [*]

416 [*]

417 [*]

418 [*]

419 [*] pagg. 13107, 12345, 13350, 13364-13366, 6094 (la nota spese di trasferta del [*] fa riferimento ad un viaggio in Europa avente come obiettivo *"Riguardo alla gomma cloroprene" [In inglese: In regard to CR]* e ad una permanenza a Düsseldorf nei giorni 24 e 25 aprile).

420 [*]

421 [*]

(305) Entrambe [*] hanno confermato la loro partecipazione alla conferenza ma, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, negano che in quell'occasione siano stati affrontati argomenti anticoncorrenziali.

(306) Da un messaggio di posta elettronica datato **4 settembre 2002** inviato dal [*] (DDE) al [*] (Denka) emerge che un incontro aveva avuto luogo nella settimana del 9 settembre 2002.[422] [*] (DDE) non ricorda se l'incontro ebbe effettivamente luogo e quale possa essere stato l'argomento di discussione.

(307) [*] [423] [424] [425] [426]

(308) In un messaggio di posta elettronica spedito dal [*] (DDE) al [*] (Enichem) in data **3 ottobre 2002,** il [*] (DDE) fa riferimento al discorso tenuto a Napoli dal [*] circa la razionalizzazione delle capacità produttive (v. punto (303)).[427] [*] (DDE) menziona il fatto che DDE aveva annunciato l'intenzione di chiudere il proprio stabilimento di produzione di Louisville nel Kentucky [*].

(309) [*] [428] [429] [430] [431] [432]

(310) [*] [433] [434]

---

422 [*]
423 [*]
424 [*]
425 [*]
426 [*]
427 [*]
428 [*]
429 [*]
430 [*]
431 [*]
432 [*]
433 [*]
434 [*] sostiene che l'incontro del 25 novembre era stato organizzato per discutere di un accordo di coproduzione fra DDE e Bayer, [*]

5. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE

5.1. Nesso tra il trattato e l'accordo SEE

(311) Gli accordi descritti in precedenza si applicavano a tutto il territorio del SEE per il quale esisteva una domanda di gomma cloroprene, dato che i membri del cartello realizzavano vendite praticamente in tutti gli Stati membri nonché negli Stati EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE.

(312) L'accordo SEE, le cui disposizioni in materia di concorrenza sono analoghe a quelle del trattato , è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si ritiene che l'infrazione sopra descritta abbia avuto inizio il 13 maggio 1993. Pertanto la presente decisione concerne l'applicazione a partire dal 1° gennaio 1994 delle norme in questione (in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE) agli accordi nei cui confronti sono mossi gli addebiti.

(313) Nella misura in cui gli accordi suddetti hanno pregiudicato la concorrenza nel mercato comune e il commercio tra Stati membri, si applica l'articolo 81 del trattato. Nella misura in cui tali accordi hanno pregiudicato la concorrenza negli Stati EFTA che fanno parte del SEE ("Stati EFTA/SEE") nonché il commercio tra gli Stati membri e gli Stati EFTA/SEE o tra gli Stati EFTA/SEE, essi ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

5.2. Competenza

(314) Ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE, nel caso in esame la Commissione è l'autorità competente ad applicare sia l'articolo 81 del trattato sia l'articolo 53 dell'accordo SEE, dal momento che il cartello ha avuto un effetto rilevante sugli scambi tra gli Stati membri .

5.3. Applicazione dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

5.3.1. Articolo 81 del trattato e articolo 53 dell'accordo SEE

(315) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione o i mercati o ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(316) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (redatto sul modello dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato) stabilisce un divieto simile, con la sola differenza che il riferimento contenuto nell'articolo 81, paragrafo 1, al commercio "*tra Stati membri*" è sostituito da un riferimento al commercio "*tra le Parti contraenti*" e il riferimento alla concorrenza "*all'interno del mercato comune*" è sostituito da un riferimento alla concorrenza "*all'interno del territorio cui si applica ... l'accordo [SEE]*".

5.3.2. Natura dell'infrazione

5.3.2.1. Principi relativi agli accordi e alle pratiche concordate

(317) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE vietano gli *accordi* tra imprese, le *decisioni di associazioni di imprese* e le *pratiche concordate*.

(318) Si può affermare che sussiste un *accordo* quando le parti aderiscono ad un piano comune che limita o è atto a limitare il loro comportamento commerciale individuale, definendo le linee guida della loro reciproca azione o astensione dall'azione sul mercato. Non è necessario che l'accordo sia stato concluso per iscritto e non sono richieste formalità, né sanzioni contrattuali né misure di esecuzione. L'accordo può essere manifesto o risultare implicitamente dal comportamento delle parti. Inoltre, perché si configuri un'infrazione all'articolo 81 del trattato non è necessario che i partecipanti abbiano concordato in anticipo un piano globale comune. La nozione di *accordo* di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle intese incomplete e agli accordi parziali o condizionali conclusi nell'ambito delle trattative che precedono l'accordo definitivo.

(319) Nella sentenza pronunciata nella causa PVC II[435], il Tribunale di primo grado ha dichiarato che "*secondo una costante giurisprudenza, perché vi sia accordo, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la volontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera*"[436].

(320) Ad esempio, un'impresa che presenzi a riunioni in cui i partecipanti decidono di adottare un determinato comportamento sul mercato può essere considerata responsabile di un'infrazione anche se il comportamento che essa adotta sul mercato non risulti conforme a quello concordato[437]. Secondo costante giurisprudenza, infatti, "*la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni*"[438]. Tale presa di distanza dovrebbe assumere la forma di un annuncio da parte dell'impresa, la quale dichiari, per esempio, di non partecipare più (e pertanto di non voler essere invitata) agli incontri.

---

435 Cause riunite T-305/94 ecc., *Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e altri/Commissione (PVC II)*, Racc. 1999, pag. II-931, punto 715.

436 La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di interpretazione dell'articolo 81 del trattato CE si applica anche all'articolo 53 dell'accordo SEE. V. i considerando 4 e 15 e l'articolo 6 dell'accordo SEE, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza SEE e sulla Corte, nonché la causa E-1/94 del 16.12.1994, punti 32-35. Pertanto nel prosieguo della presente comunicazione si fa riferimento soltanto all'articolo 81 del trattato CE, fermo restando che le stesse considerazioni valgono anche per l'articolo 53 dell'accordo SEE.

437 Causa T-334/94, *Sarrió / Commissione*, Racc. 1998, pag. II-01439, punto 118.

438 Ibidem. V., tra l'altro, anche causa T-141/89, *Tréfileurope Sales/Commissione*, Racc. 1995, pag. II-791, punto 85; causa T-7/89, *Hercules Chemicals/Commissione*, Racc. 1991, pag. II-1711, punto 232; e causa T-25/95, *Cimenteries CBR /Commissione*, Racc. 2000, pag. II-491, punto 1389.

(321) Ai fini dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato , un accordo non richiede la stessa certezza che sarebbe necessaria per l'esecuzione di un contratto commerciale di diritto civile. Inoltre, nel caso di un cartello complesso di lunga durata, il termine "accordo" può essere riferito correttamente non soltanto a qualsiasi piano globale o alle condizioni espressamente convenute, ma anche all'attuazione di ciò che era stato convenuto sulla base degli stessi meccanismi e nel perseguimento della stessa finalità comune. Come ha indicato la Corte di giustizia, secondo il disposto dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato un accordo può consistere non soltanto in un atto isolato, ma anche in una serie di atti o in un comportamento continuato[439].

(322) Sebbene l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE distinguano la nozione di "*pratiche concordate*" da quella di "*accordi tra imprese*", ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da detti articoli qualsiasi forma di coordinamento dell'attività delle imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, costituisca in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse a danno della concorrenza[440].

(323) I criteri di coordinamento e di collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, lungi dall'esigere la realizzazione di un vero e proprio piano, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la politica commerciale che intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, tale esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento adottato sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale, come pure di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato[441].

(324) Pertanto, un comportamento può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE configurandosi come "*pratica concordata*" anche senza che le parti abbiano esplicitamente sottoscritto un piano comune che ne definisca l'azione sul mercato, ma adottino o aderiscano consapevolmente a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale[442]. Inoltre, il processo di negoziazione e preparazione, che effettivamente si conclude con l'adozione di un piano globale per regolare il mercato, può, del pari, (a seconda delle circostanze) essere correttamente definito come "pratica concordata".

(325) Benché ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato il concetto di pratica concordata richieda non solo la concertazione, ma anche un comportamento sul mercato conseguente alla concertazione e un nesso causale tra questi due elementi, si può presumere, salvo prova contraria, che le imprese che partecipino a tale concertazione e rimangano attive sul mercato tengano conto delle informazioni

---

439 V. causa C-49/92P, *Commissione/Anic Partecipazioni SpA*, Racc. 1999, pag. I-4125, punto 81.

440 Causa 48/69, *Imperial Chemical Industries/Commissione*, Racc. 1972, pag. 619, punto 64.

441 Cause riunite 40-48/73 ecc., *Suiker Unie e altri/Commissione*, Racc. 1975, pag. 1663.

442 V. anche causa T-7/89, *Hercules/Commissione*, Racc. 1991, pag. II-1711, punto 256.

scambiate con i concorrenti nel determinare il proprio comportamento sul mercato, a maggior ragione quando la concertazione si verifica regolarmente e per un lungo periodo. Una simile pratica concordata rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato[443].

(326) Inoltre, secondo giurisprudenza costante, lo scambio tra imprese, nell'ambito di un cartello che ricade nel divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato , di informazioni concernenti le rispettive forniture, che non riguardi soltanto le forniture già effettuate ma abbia lo scopo di consentire un controllo permanente delle forniture in corso onde garantire adeguata efficacia al cartello, costituisce una pratica concordata ai sensi di detto articolo[444].

(327) Nel caso di *un'infrazione complessa* di lunga durata, la Commissione non è necessariamente tenuta a qualificare il comportamento come rientrante esclusivamente nell'una o nell'altra delle suddette forme di comportamento illecito. Le nozioni di accordo e di pratica concordata sono fluide e possono coincidere. Infatti il comportamento anticoncorrenziale può variare nel tempo o i suoi meccanismi essere adattati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. Può anzi rivelarsi perfino impossibile operare una simile distinzione, in quanto un'infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ognuna delle due forme di comportamento vietato, mentre, considerata isolatamente, ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all'uno o all'altro tipo di comportamento. Tuttavia, sarebbe artificioso frazionare ciò che costituisce chiaramente un comportamento comune continuato e caratterizzato da un'unica finalità globale, ravvisandovi violazioni distinte. Un cartello può pertanto essere al tempo stesso un accordo e una pratica concordata. L'articolo 81 del trattato non prevede una categoria specifica per il tipo di infrazione complessa oggetto del presente esame[445].

(328) Nella sentenza pronunciata nella causa PVC II[446], il Tribunale di primo grado ha dichiarato che "nell'ambito di un'infrazione complessa, la quale ha coinvolto vari produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del mercato, non si può pretendere che la Commissione qualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento, come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l'una e l'altra di tali forme di infrazione sono previste dall'articolo [81] del trattato".

5.3.2.2. Accordi e pratiche concordate nel caso in esame

(329) I fatti illustrati nel capo 4 dimostrano che, durante i periodi indicati al punto 3, Bayer, DuPont/DDE, Enichem, Denka e Tosoh :

---

443 V. anche causa C-199/92, *P Hüls/Commissione*, Racc. 1999, pag. I-4287, punti 158-166.

444 V. in tal senso cause T-147/89, T-148/89 e T-151/89, rispettivamente: *Société Métallurgique de Normandie/Commissione, Trefilunion/Commissione* e *Société des treillis et panneaux soudés/Commissione*, punto 72.

445 V. la causa già citata T-7/89, *Hercules/Commissione*, punto 264.

446 Cause riunite T-305/94 ecc., *Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e altri/Commissione (PVC II)*, Racc. 1999, pag. II-931, punto 696.

a) hanno concordato la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e delle quote di vendite (secondo i termini usati dai cocorrenti: "strategia di regionalizzazione", "piano relativo alle quote di mercato obiettivo", "moratoria") in determinati paesi del SEE e in diverse regioni di tutto il mondo (punti (137)-(140), (148), (150), (151), (154), (158), (160), (163), (166), (170), (171), (174), (177), (186), (188), (189), (199)-(206), (210), (215) - (221), (224), (233), (234), (235)-(239), (256), (257), (262), (263), (277), (281), (290), (291) e (297);

b) hanno concordato aumenti di prezzo o aumenti di prezzo percentuali o prezzi obiettivo o strutture dei prezzi per la gomma cloroprene nel SEE e su scala mondiale in diverse occasioni nel periodo 1993-2003 (punti (148), (151), (154), (157), (158), (163), (170), (171), (174), (177), (188), (197), (199)-(206), (215)- (221), (224), (228), (230)-(231), (233), (234), (235)-(239), (258), (263), (266), (267), (268), (269), (273), (275), (297), (301) e (310));

c) hanno concordato il metodo e le date degli aumenti di prezzo da parte dei leader di mercato in diverse regioni europee e su scala mondiale (punti (148), (151), (154), (158), (163), (170), (186), (199), (206)-(230), (231), (234), (235)-(239), (267), (273) e (310));

d) hanno attuato gli aumenti di prezzo concordati e ne hanno garantito l'attuazione mediante un sistema di controllo consistente nello scaglionare le date di annuncio degli aumenti e nel designare un leader di mercato per le diverse regioni europee e su scala mondiale e con una serie di annunci scaglionati destinati ai clienti o pubblici, annunci di cui avevano preventivamente concordato la data, il calendario e la forma (punti (151), (158), nota 208, punti(163), (166), (171), (174), nota 234, punti (188), (203), (210), (215)-(221), (231), (235)-(239), (259), (267), (272) e (283);

e) hanno concordato prezzi minimi (secondo i termini usati dai concorrenti:"listini di prezzi ideali per regione", "livelli minimi di prezzo" ["*price floors*", "*bottom price levels*"], "prezzi di svendita" ["*rock bottom prices*"]) per le diverse Parti contraenti dell'accordo SEE e su scala mondiale nonché per determinati clienti (punti (148), (163), (173), nota 234, punti (186), (199)-(206), (210), (215)-(221), (228), (229), (230)-(231) e (275));

f) hanno concordato l'attribuzione di alcuni clienti principali a determinati fornitori e si sono accordati sui differenziali di prezzo (punti (158), (163), (176), (191), (193), (228), (272) e (309));

g) hanno presenziato a incontri e preso parte a discussioni circa l'attuazione degli accordi conclusi e l'osservanza degli stessi (punti (137)-(140), (151), (158), (170), (199)-(206), (210), (215)- (221), (228) e (235)-(239));

h) si sono scambiati informazioni sulla fissazione dei prezzi, la capacità di offerta e le vendite di gomma cloroprene nel SEE e su scala mondiale nonché altre informazioni importanti relative al mercato, incluse informazioni che non rientravano nell'attività di controllo del rispetto degli accordi specifici di cui alla precedente lettera g) (punti (137)-(140)(150)(151)(158)(160)(163)(174)(186)(188)(197)(199)(206)(210)(215)(22

1)(224)(227)(228)(229)(230)(231)(233)(235)(239)(258)(263)(268)(271)(273)(274)(275)(285)(277)(281)(284)(290)(291)(297)(307)(310);

i) hanno preso parte ad altri contatti anticoncorrenziali in cui hanno confrontato le rispettive strategie di mercato e preso in considerazione eventuali future azioni sul mercato (punti (150)(176)(191)(192)(194)(197)(204)(213)(214)(224)(227)(229)(234)(255)(256)(257)(260)(262)(267)(268)(269)(271)(280)(294)(295)(302)(303)(307)(309)).

(330) I fatti illustrati nel capo 0 della presente decisione dimostrano inoltre che, nell'ambito della strategia di regionalizzazione, Bayer e DuPont/DDE hanno concordato delle riduzioni di capacità (punti (139)(192)(194)(205)(206)(217)(224)(229)(230)(255)(260)(291)(301)(303)(308)).

(331) La concertazione in merito alle riduzioni di capacità era nota anche agli altri membri del cartello, dato che era stata oggetto di discussioni in incontri multilaterali (v. ad esempio i punti (205)-(206), (224), (229), (230), (260), (291), (301), (303) e (308)). Per quanto riguarda la responsabilità di tale concertazione, essa può essere attribuita anche ai membri del cartello che non erano direttamente interessati dalla riduzione di capacità, dal momento che la chiusura degli stabilimenti di produzione da parte di Bayer e DDE ha contribuito al conseguimento di un obiettivo comune, cioè la realizzazione della strategia di regionalizzazione. È giurisprudenza consolidata che "*un'impresa che avesse partecipato ad un'infrazione del genere attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, fosse responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi*".[447]

(332) I fatti illustrati nel capo 4 e il comportamento di Bayer, DuPont/DDE, Enichem, Denka e Tosoh descritto al punto (329) si configurano chiaramente come un "accordo" a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato nel senso che le imprese interessate hanno espressamente concordato l'adozione di un determinato comportamento sul mercato. Il comportamento in questione è consistito sostanzialmente nella ripartizione dei mercati, nell'applicazione di una politica dei prezzi concordata preventivamente e nell'astenersi dall'entrare in concorrenza per quanto riguardava clienti e regioni geografiche. I concorrenti hanno concordato le quote di mercato, gli obiettivi di quota di mercato e gli aumenti di prezzo come pure la loro attuazione.

(333) Alcune società o destinatari, ossia Bayer, Tosoh, [una società del Gruppo ENI] e DuPont/DDE, non negano di aver preso parte a un'infrazione all'articolo 81 del trattato né di aver partecipato ad accordi anticoncorrenziali e a pratiche concordate.

– Le osservazioni di DuPont/DDE

---

447 V. causa *Commissione /Anic Partecipazioni SpA* (di cui alla nota **439**), punto 83.

(334) Tuttavia, DuPont/DDE, pur ammettendo di aver partecipato agli accordi anticoncorrenziali descritti nel capo 4, sostiene che la chiusura degli stabilimenti del 1998 non rientrava nelle attività svolte nell'ambito del cartello. Afferma che fin dal 1994 si era presa in considerazione l'idea di chiudere stabilimenti di DDE e che la decisione di chiudere quello europeo era stata presa poiché quest'ultimo disponeva di una capacità inferiore e registrava costi di produzione più elevati dell'impianto situato negli Stati Uniti.

(335) La Commissione non afferma che la chiusura degli stabilimenti di Bayer e DDE in Europa e negli Stati Uniti nel 1998 fosse il risultato di un accordo, ma che rientrava in una pratica concordata in linea con la strategia di regionalizzazione definita di comune accordo tra i concorrenti (punti (330), (347)). Tale strategia era appoggiata in particolar modo da Bayer e DuPont/DDE. Sebbene il fascicolo contenga una serie di indizi in base ai quali Bayer e DDE potrebbero aver concordato le chiusure degli stabilimenti (v. punti (139)(192)(194)(205)(206)(217)(224)(229)(230)(255)(260)(291)(301)(303)(308)) la Commissione non dispone di prove sufficienti a dimostrare che un tale accordo sia stato effettivamente concluso. Dagli elementi di prova, tuttavia, si ricava che le chiusure degli stabilimenti erano state discusse in incontri multilaterali e bilaterali tra Bayer, DDE e i loro concorrenti già fin dai primi contatti (punti (139), (224), (229), e (230)). Le chiusure in questione rientravano nella strategia di regionalizzazione, ed è evidente che sono state usate da Bayer e DDE quantomeno come esempio di "buone pratiche" nei confronti degli altri concorrenti allo scopo di incoraggiare un più rigoroso rispetto di tale strategia (v. punti (205)(206)(224)(229)(230)(260)(291)(301)(303)(308)). Questo dimostra che Bayer e DDE hanno consapevolmente e collusivamente adottato chiusure di impianti che hanno agevolato l'attuazione della strategia di regionalizzazione concordata mediante una concentrazione sui mercati interni. Pertanto, la riduzione della capacità produttiva nel quadro della strategia di regionalizzazione e la conseguente chiusura di impianti da parte di Bayer e DDE costituiscono una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato .

– Le osservazioni di Denka

(336) Denka contesta l'intero periodo di partecipazione alle attività anticoncorrenziali che le è stato attribuito. In primo luogo, Denka afferma di aver presenziato soltanto ad alcuni incontri perché costretta a farlo dai produttori europei, i quali avrebbero minacciato, in caso contrario, di presentare una denuncia antidumping in Europa nei confronti dei produttori giapponesi. Nega inoltre di aver concluso un accordo con i suoi concorrenti e sostiene che tra loro non esisteva nessuna volontà convergente. Denka afferma di non aver preso parte a un accordo di ripartizione del mercato, dato che non condivideva nessun obiettivo comune né comuni intenzioni con gli altri produttori di gomma cloroprene. Inoltre afferma che la Commissione non dispone di prove in merito a un accordo concluso tra Tosoh e Denka sulle modalità di ripartizione della quota di mercato del 13% in Europa, quota attribuita ai produttori giapponesi. Denka sostiene inoltre che la Commissione non ha accertato l'esistenza di una pratica concordata tra i concorrenti, in quanto i contatti stabiliti tra di essi non hanno mai avuto per oggetto o per effetto di influenzare il mercato. Denka nega, in particolare, di aver partecipato alla fissazione dei prezzi, poiché intendeva conquistare quota di mercato in Europa, il che era possibile soltanto offrendo prezzi più interessanti rispetto a quelli dei suoi concorrenti. L'azienda afferma quindi di

non aver mai partecipato ad alcun sistema di controllo, dato che non è stata mai coinvolta nel sistema per l'aumento dei prezzi. Denka nega inoltre che sia mai avvenuta una qualsiasi ripartizione dei clienti principali tra i concorrenti.

(337) Denka afferma che, se anche ha scambiato alcune informazioni con i concorrenti, non ha partecipato a pratiche collusive dato che non ha mai scambiato informazioni commerciali riservate nel corso degli incontri ai quali ha presenziato. Denka spiega che i dati relativi alle spedizioni non possono essere considerati informazioni riservate, dal momento che i produttori europei potevano facilmente stimare le cifre relative alle spedizioni realizzate dai produttori giapponesi: bastava infatti calcolare la differenza tra i dati ufficiali dell'IISRP e le cifre relative alle loro stesse spedizioni. L'azienda afferma inoltre che ai concorrenti forniva cifre inesatte, ostacolando quindi il corretto funzionamento del cartello. Denka sostiene di aver respinto qualsiasi ipotesi secondo cui avrebbe tratto vantaggio dallo scambio di informazioni, in quanto essa agiva in maniera autonoma sul mercato.

(338) Per quanto riguarda in generale il livello di forza probatoria richiesto, la Commissione sottolinea che, poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a cartelli quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività di cartello si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, questi ultimi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l'esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza[448].

(339) In pratica, la Commissione è spesso tenuta a provare l'esistenza di un'infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall'epoca dei fatti costitutivi dell'infrazione.[449] Benché è necessario che vengano presentati elementi probatori precisi e concordanti che fondino la ferma convinzione che l'infrazione sia stata commessa, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell'infrazione. È sufficiente invece che il complesso degli indizi invocato dall'istituzione, valutato globalmente, risponda a siffati criteri.[450]

(340) Le argomentazioni di Denka secondo cui l'azienda non avrebbe partecipato agli accordi anticoncorrenziali (v. punti (336) e (337)) devono essere esaminate alla luce dei punti (338) e (339). Denka ammette la sua presenza a un numero elevato di

---

448 V. l'analisi della Corte di giustizia nella causa "*Cement*": cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, *Aalborg Portland e altri/ Commissione*, Racc. 2004, pag. I-123, punti 55-57.

449 Come è stato riconosciuto dal Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, *JFE Engineering Corp., già NKK Corp. (T-67/00), Nippon Steel Corp. (T-68/00), JFE Steel Corp. (T-71/00) e Sumitomo Metal Industries Ltd /Commissione*, Racc. 2004, pag. II-2501, punto 203.

450 Cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P., *Limburgse Vinyl Maatschaapij e altri/ Commissione*, Racc. 2002, pag. I-8375, punti da 513 a 523; v. anche cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00., *JFE et al*, punti 179-180.

contatti e riunioni bilaterali e multilaterali con i concorrenti (v. punti (142)(150)(155)(156)(161)(164)(175)(178)(187)(189)(208)(211)(222)(240)(261)(265)(269)(280)(281)(287)(292)(296)(302)(305)). Gli elementi di prova diretti provenienti da alcuni di questi incontri di cui dispone la Commissione (v. punti (153)(159)(165)(199)(218)(235)(263)(285)) come pure le spiegazioni offerte dalle società che hanno presentato richiesta di immunità o di trattamento favorevole per questo caso identificano chiaramente la finalità e la natura anticoncorrenziali di tali incontri. Gli elementi di prova diretti consistono in documenti redatti nel periodo in cui avevano luogo i diversi contatti tra i concorrenti (vale a dire, documenti redatti in tempi non sospetti*)*. Le affermazioni di Denka, per di più, contrastano con le dichiarazioni di Bayer, Tosoh, DDE e [una società del Gruppo ENI], le quali, accusando se stesse, hanno ammesso le vicende collusive dell'industria della gomma cloroprene e la collusione in cui Denka risultava fortemente coinvolta.

(341) Quanto al fatto che Denka afferma che avrebbe preso parte a tali contatti soltanto perché costrettavi dai produttori europei, nel fascicolo della Commissione non vi sono elementi di prova a sostegno di tale affermazione (v. punti (398)-(401)). Anche qualora fosse possibile provare che vi è stata coercizione, questo non inciderebbe sul fatto che i contatti ammessi da Denka e quelli accertati dalla Commissione sono qualificabili sul piano giuridico come accordi collusivi e pratiche concordate. La coercizione può essere al massimo considerata una circostanza attenuante per l'impresa oggetto delle minacce (v. punti (577) e (578)), ma non toglie nulla al fatto che Denka ha preso attivamente parte agli accordi anticoncorrenziali.

(342) Per quanto riguarda l'affermazione di Denka che non vi è stata alcuna volontà convergente tra l'azienda e i suoi concorrenti e, quindi, nessun accordo tra loro, e che essa non ha preso parte a un accordo di ripartizione del mercato, dato che non condivideva nessun obiettivo comune né comuni intenzioni con gli altri produttori di gomma cloroprene, si deve osservare che l'accordo in questione era parte di un cartello a livello globale inteso al raggiungimento di un equilibrio tra i produttori di gomma cloroprene del mondo intero. Gli interessi di Denka sul mercato europeo e la sua condotta nell'ambito del cartello non possono essere considerati separatamente rispetto ai suoi interessi in altre regioni del mondo cui pure si applicavano gli accordi. I partecipanti limitavano le loro attività in Asia e appoggiavano aumenti comuni di prezzo in altre regioni del mondo, il che era chiaramente nell'interesse di Denka. Di conseguenza, l'argomentazione di Denka secondo cui gli accordi europei andavano contro i suoi interessi aziendali non può essere accolta, una volta considerati gli accordi nel loro contesto globale.

(343) Non basta: quand'anche Denka avesse preso parte alle riunioni e ai contatti con i suoi concorrenti con una finalità diversa rispetto ad essi, questo non inficerebbe assolutamente la qualificazione di accordo collusivo o pratica concordata, nella misura in cui Denka non abbia dichiarato apertamente ai concorrenti questa sua posizione. Secondo giurisprudenza costante, basta che la Commissione dimostri che l'impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa al

cartello.[451] Non è sufficiente che chi partecipa a riunioni e contatti anticoncorrenziali mantenga riserve interiori contro gli accordi collusivi. Denka afferma di aver semplicemente presenziato agli incontri senza prendere parte attivamente alle discussioni e senza dare esecuzione agli accordi. *"La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni*".[452] Tale presa di distanze avrebbe dovuto concretizzarsi con un annuncio da parte dell'azienda che, ad esempio, essa non avrebbe più partecipato alle successive riunioni (alle quali, quindi, non desiderava più essere invitata). Dal momento che la Commissione è stata in grado di accertare che Denka ha preso parte per quasi un decennio a incontri tra imprese di natura manifestamente anticoncorrenziale, incombeva a Denka "*l'onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro".*[453] Anche dietro esplicita richiesta avanzata dalla Commissione durante l'audizione orale, tuttavia, Denka non ha presentato prove che dimostrino una sua presa di distanza dagli accordi summenzionati. Infine, il fatto che gli altri partecipanti si siano lamentati della condotta di Denka sul mercato e abbiano minacciato ritorsioni qualora l'azienda non avesse rispettato gli accordi è una chiara indicazione che Denka non aveva preso pubblicamente le distanze dal cartello e che gli altri partecipanti avevano l'impressione che l'azienda avesse concluso tali accordi pur non rispettandoli.

(344) L'affermazione di Denka secondo cui non poteva prendere apertamente le distanze dagli accordi e collaborare con la Commissione poiché temeva ritorsioni sotto forma di misure antidumping non è convincente e neppure rilevante. In primo luogo, e se realmente l'azienda avesse voluto cooperare, il migliore interlocutore cui rivolgersi sarebbe stata per l'appunto la Commissione, competente ad occuparsi tanto dell'infrazione (sotto forma di cartello) quanto della presunta denuncia antidumping abusiva. In secondo luogo, Denka avrebbe potuto conservare elementi di prova per dimostrare che aveva effettivamente avuto l'intenzione di prendere le distanze ma non l'aveva fatto per timore di ritorsioni. Tuttavia, anche dietro esplicita richiesta avanzata dalla Commissione durante l'audizione orale, Denka non è stata in grado di fornire tali prove. In terzo luogo, anche qualora Denka avesse partecipato unicamente perché temeva ritorsioni, ciò non inficerebbe la qualificazione giuridica del comportamento dell'azienda quale partecipazione ad accordi anticoncorrenziali.

(345) Quanto all'affermazione di Denka che la Commissione non ha accertato l'esistenza di una pratica concordata tra i concorrenti, in quanto i contatti stabiliti tra di essi non

---

451 Cause riunite T-109/02 e altre, *Bolloré,* sentenza del 26 aprile 2007, punti 188-189; cause riunite C-204/00 e altre, *Aalborg Portland et al. / Commissione*, Racc. 2004, pag. I-123, punto 81; causa C-199/92 *P Hüls / Commissione*, Racc. 1999, pag. I-4287, punto 155; causa C-49/92P *Commissione / Anic Partecipazioni SpA,* Racc. 1999, pag. I-4125, punto 96.

452 V. causa T-141/89 *Tréfileurope Sales / Commissione,* Racc. 1995, pag. II-791, punto 85; causa T-7/89 *Hercules Chemicals / Commissione,* Racc. 1991, pag. II-1711, punto 232; e cause riunite T-25/95 e altri, *Cement*, Racc. 2000, pag. II-491, punto1389.

453 V. causa C-199/92 *P Hüls / Commissione*, Racc. 1999, pag. I-4287, punto 155; v. anche causa C-49/92P *Commissione / Anic Partecipazioni SpA,* Racc. 1999, pag. I-4125, punto 96.

hanno mai avuto per oggetto o per effetto di influenzare il mercato, essa non solo è in contrasto con le dichiarazioni di [*], che hanno ammesso che l'obiettivo dell'accordo era la ripartizione delle quote di mercato e la stabilizzazione dei prezzi, ma è anche contraddetta dal comportamento sul mercato dei partecipanti al cartello, i quali hanno dato attuazione alla maggior parte delle strategie concordate relative al mercato e ai prezzi, v. punto (329). Ammesso ma non concesso che Denka non avesse ottemperato agli accordi e avesse agito in maniera autonoma sul mercato, l'azienda era comunque consapevole che la sua sola presenza agli incontri incideva direttamente sulla condotta degli altri concorrenti, i quali facevano affidamento, almeno in certa misura, sulla partecipazione di Denka e sull'attuazione degli accordi da parte dell'azienda. Di conseguenza, la Commissione non può accogliere l'argomentazione di Denka secondo cui i contatti tra concorrenti non hanno influito sul mercato.

(346) Per quanto riguarda, infine, l'affermazione di Denka che le informazioni scambiate non possono essere considerate informazioni riservate e che avrebbe fornito cifre non esatte ai concorrenti, l'azienda ammette, fino a una certa misura, di aver comunicato ai concorrenti dati (inesatti) relativi alle spedizioni (v. ad es. i punti (155), (164), (222)). Inoltre, tutti i concorrenti hanno confermato lo scambio di informazioni relative alle spedizioni, precisando che anche Denka vi aveva preso parte. Le informazioni dettagliate contenute in diversi documenti redatti *nel periodo dell'infrazione* si spiegano soltanto con la partecipazione di Denka a tale scambio di informazioni (v. punti (159), (165), (199), (218), (263), (285) e (297) e note 239, 275, 312 e 325). Il fatto che Denka ammetta di aver fornito cifre inesatte ai suoi concorrenti dimostra chiaramente che l'azienda era a conoscenza degli accordi e consapevole della loro natura anticoncorrenziale. Non è conclusiva l'argomentazione secondo cui i dati comunicati da Denka non possono essere considerati informazioni riservate, dato che i produttori europei potevano facilmente stimare le cifre relative alle spedizioni realizzate dai produttori giapponesi semplicemente calcolando la differenza tra i dati ufficiali dell'IISRP e le cifre relative alle loro stesse spedizioni. Una simile affermazione si basa sull'ipotesi che tutti i produttori di gomma cloroprene abbiano un comportamento collusivo e confrontino i dati relativi alle loro spedizioni. Di conseguenza, senza l'esistenza del cartello i produttori di gomma cloroprene concorrenti non avrebbero potuto verificare i dati di ciascuno di loro. Ciò dimostra che le cifre fornite dai produttori concorrenti nel corso delle riunioni, compresa Denka, erano informazioni riservate, visto che non erano pubblicamente consultabili. È evidente che Denka cerca di dare l'impressione di aver ricoperto un ruolo molto marginale nell'ambito degli accordi, il che non è assolutamente suffragato né dalle prove disponibili né dalle dichiarazioni presentate dai concorrenti. La Commissione non può accettare l'argomentazione di Denka secondo cui il comportamento dell'azienda non può ritenersi illecito dal momento che i suoi concorrenti prendevano parte a un cartello. Come si è indicato in precedenza (v. punti (318), (324)), un cartello è un'iniziativa comune, alla quale Denka ha preso parte comunicando ai concorrenti le cifre relative alle sue spedizioni.

(347) Pertanto, anche se Denka contesta taluni fatti che rientrano nel periodo summenzionato e nega di aver partecipato agli accordi anticoncorrenziali, e anche se offre una diversa interpretazione di alcuni elementi di prova, non è riuscita a confutare la tesi sostenuta dalla Commissione, la quale si fonda su tutte le prove e

gli indizi considerati nel loro complesso, vale a dire che Denka era coinvolta in accordi o pratiche concordate con le aziende sue concorrenti per tutta la durata del cartello.

– Le osservazioni di [una società del Gruppo ENI]

(348) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [una società del Gruppo ENI] nega di aver dato attuazione ad aumenti di prezzo concordati con i concorrenti.

(349) L'attuazione degli accordi di cartello non è un elemento costitutivo della prova dell'esistenza di un cartello ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Ad esempio, un'impresa che presenzi a riunioni in cui i partecipanti decidono di adottare un determinato comportamento sul mercato può essere considerata responsabile di un'infrazione anche se il comportamento che essa adotta sul mercato non risulti conforme a quello concordato.[454] È accertato senza alcun dubbio che [una società del Gruppo ENI] era presente a diverse riunioni nel corso delle quali i concorrenti hanno discusso aumenti di prezzo (v. punti (151)(154)(157)(158)(163)(170)(171)(174)(177)(188)(197)(199)(206)(215)(221)(228)(230)(231)(235)(239)(266)(297)(301)). [*] che in diversi incontri si sono effettivamente svolte discussioni di questo tipo (v. ad es. punto (266)). Gli elementi di prova relativi a tali discussioni sono sufficienti ad accertare la partecipazione di [una società del Gruppo ENI] ad accordi anticoncorrenziali di fissazione dei prezzi. Non solo, ma il fascicolo contiene prove del fatto che [una società del Gruppo ENI] ha effettivamente attuato perlomeno alcuni degli aumenti di prezzo concordati tra i concorrenti (v. punti (158)(165)(166)(188)(221)(228)(235)-(239)(267)(283).

(350) Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, si può concludere che il complesso di violazioni del caso in esame presenti tutte le caratteristiche di un accordo o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

5.3.2.3. Principi relativi all'infrazione unica e continuata

(351) Un cartello complesso può essere debitamente considerato come *un'infrazione unica e continuata* che perdura per tutta la sua esistenza. Il Tribunale di primo grado ha sottolineato, segnatamente nella sentenza pronunciata nella causa relativa al cartello *Cimenteries CBR*, che la nozione di "accordo unico" o di "infrazione unica" presuppone un complesso di pratiche adottate da diverse parti onde perseguire un'unica finalità economica anticoncorrenziale.[455] L'accordo può ovviamente variare nel tempo o i suoi meccanismi possono essere adattati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. La validità della presente valutazione non pregiudica la possibilità che uno o più elementi di una serie di atti o di un comportamento continuato costituiscano, di per sé e considerati individualmente, un'infrazione all'articolo 81 del trattato .

(352) Sarebbe artificioso frazionare siffatto comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più violazioni distinte, mentre si trattava al contrario

---

454 Causa T-334/94 *Sarrió* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-01439, punto 118.

455 Cause riunite T-25/95 e altre, *Cement*, Racc. 2000, pag. II-491, punto 3699.

di un'unica infrazione che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate.

(353) Benché un cartello costituisca un'iniziativa comune, ciascun partecipante a tale intesa può svolgervi un ruolo particolare. Uno o più di essi può esercitare un ruolo determinante di capofila. Possono verificarsi conflitti e rivalità interne, persino raggiri, ma ciò non impedisce tuttavia che l'intesa in questione costituisca un accordo o una pratica concordata ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato qualora venga perseguito con continuità un unico obiettivo comune.

(354) Il semplice fatto che i singoli partecipanti ad un cartello possano svolgere il ruolo che è appropriato alle specifiche circostanze non è sufficiente per escluderne la responsabilità per l'infrazione nel suo complesso, inclusi i comportamenti concretamente attuati da altri partecipanti ma accomunati dallo stesso obiettivo illecito e dallo stesso effetto anticoncorrenziale. Un'impresa che prenda parte alla comune iniziativa illecita attraverso azioni volte a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo comune è altrettanto responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli o esserne informata ed era pronta ad accettarne i rischi[456].

(355) Infatti, come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa *Commissione contro Anic Partecipazioni*[457], gli accordi e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell'infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti, delle modalità di esecuzione scelte o previste. Ne consegue, come ha ribadito la Corte in merito alle cause *Cimenteries CBR*, che un'infrazione all'articolo 81 del trattato può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata per il fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o del comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, un'infrazione all'articolo 81 del trattato. Ove le diverse azioni facciano parte di un "piano globale", in quanto accomunate dall'avere per oggetto la distorsione del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme[458].

5.3.2.4. Infrazione unica e continuata nel caso in esame

---

456 V. causa *Commissione /Anic Partecipazioni SpA* (v. la nota 439), punto 83.

457 Causa *Commissione /Anic Partecipazioni SpA* (v. la nota 439).

458 V. cause riunite C-204/2000 e altre, *Aalborg Portland et al./Commissione*, Racc. 2004, pag. I-123, punto 258. V. anche causa C-49/92, *Commissione/Anic Partecipazioni*, (v. la nota 439), punti 78-81, 83-85 e 203.

(356) Nel caso in esame il comportamento in questione costituisce indubbiamente un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE.

(357) [*] la Commissione non dispone però di elementi di prova sufficienti per dimostrare la continuità degli accordi in epoca anteriore al 13 maggio 1993, data della prima riunione di cartello confermata da Bayer e da [*] nonché dalle prove indirette presentate da DDE e [*] (v. i punti (137), (140) e (150)).

(358) Le prove presentate nella presente decisione dimostrano, per il periodo che va dal 13 maggio 1993 perlomeno fino alla riunione di Napoli del 13 maggio 2002, l'esistenza di un comportamento collusivo di natura unica e continuata sul mercato della gomma cloroprene tra Bayer, DuPont/DDE, Denka, Tosoh ed Enichem (punti (137)-(303)). Le parti avevano infatti manifestato la comune intenzione di comportarsi sul mercato in un determinato modo e avevano aderito a un piano comune volto a limitare il comportamento commerciale di ognuna di loro sul mercato della gomma cloroprene. L'accordo per attuare tale piano al fine di restringere la concorrenza può quindi essere fatto risalire perlomeno al 13 maggio 1993. Il comportamento collusivo perseguiva un'unica finalità economica anticoncorrenziale: i concorrenti si proponevano di preservare lo status quo concordando obiettivi di quota di mercato e quote di vendite rispondenti alle quote di mercato effettive del 1993, preso come anno di riferimento. Impedendo in tal modo qualsiasi concorrenza sui mercati i produttori di gomma cloroprene si prefiggevano, in una seconda fase, di aumentare artificiosamente i prezzi del prodotto in questione nel SEE e su scala mondiale. Non solo, ma per tutta la durata del cartello i concorrenti si sono accordati su prezzi minimi da applicare e sulla ripartizione dei clienti nel mercato della gomma cloroprene.

(359) Gli accordi e le pratiche concordate di cui si è constatata l'esistenza rientrano in un piano complessivo che stabiliva le linee di azione dei concorrenti sul mercato e ne limitava il comportamento commerciale individuale al fine di perseguire un identico obiettivo anticoncorrenziale e un'unica finalità economica, ossia alterare il normale andamento dei prezzi sul mercato mondiale della gomma cloroprene e limitare la produzione su scala mondiale mediante la ripartizione dei volumi, delle quote e dei mercati. Sarebbe artificioso frazionare siffatto comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più violazioni distinte, mentre si trattava al contrario di un'unica infrazione che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate.

(360) Il piano, concordato tra Bayer, DuPont/DDE, Denka, Tosoh e Enichem, è stato elaborato e messo in atto nel corso di un periodo durato 9 anni, attraverso un insieme di accordi collusivi, di accordi specifici o di pratiche concordate. Le riorganizzazioni delle imprese verificatesi nel corso del periodo di infrazione dal 1993 al 2002 hanno avuto un impatto sui singoli partecipanti, nel quale a partire dal 1° aprile 1996 DuPont è stato sostituito dalla sua joint venture con Dow, DDE (v. punto (35)). Tenuto conto della comune intenzione e del comune obiettivo di eliminare la concorrenza sul mercato della gomma cloroprene, la Commissione ritiene che l'insieme di accordi collusivi sopra descritto abbia per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(361) Per quel che riguarda l'affermazione di Denka che la Commissione è obbligata ad attenersi al principio della responsabilità individuale, si è accertato ai punti (340)-(347) che l'azienda ha ampiamente partecipato agli accordi di cartello, dato che ha preso parte a una serie di incontri e contatti illeciti. Denka non si è fatta carico dell'"*onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un'ottica diversa dalla loro*"[459], come richiesto dagli organi giurisdizionali comunitari. Di conseguenza, e come si è stabilito ai punti (351)-(355), Denka è responsabile per l'infrazione nel suo complesso, dato che tutte le aziende concorrenti sono accomunate dallo stesso obiettivo illecito e dallo stesso comportamento anticoncorrenziale, a prescindere dal ruolo svolto da Denka in ogni singolo atto o dalla sua partecipazione a ogni singolo atto.

5.3.3. *Restrizione della concorrenza*

(362) Il complesso di accordi o pratiche concordate di cui al presente caso aveva per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza nella Comunità e nel SEE.

(363) L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE espressamente indicano come restrittivi della concorrenza gli accordi e le pratiche concordate che[460]:

(a) direttamente o indirettamente fissano i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione;

(b) limitano o controllano la produzione, i mercati o lo sviluppo tecnico;

(c) ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento.

(364) Sono queste le caratteristiche essenziali degli accordi orizzontali in esame nel presente caso. Mediante la ripartizione delle quote di mercato e delle quote di vendite i produttori si sono assicurati una certa percentuale dell'attività commerciale relativa alla gomma cloroprene su scala mondiale, hanno eliminato la concorrenza per eventuali quote di mercato supplementari e sono riusciti ad aumentare gradualmente il prezzo di mercato del prodotto. Poiché il prezzo è il principale strumento di concorrenza, i vari accordi e meccanismi collusivi adottati dai produttori erano tutti volti, in definitiva, a gonfiare i prezzi a loro vantaggio. La ripartizione di quote in volume e la fissazione dei prezzi, per definizione , restringono la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(365) Il cartello deve essere considerato nel suo insieme e alla luce delle circostanze complessive. I principali aspetti del complesso di accordi e di pratiche concordate definibili come restrizioni di concorrenza sono:

(a) la ripartizione delle quote di mercato e delle quote di vendite;

---

459 V. causa C-199/92 *P Hüls / Commissione*, Racc. 1999, pag. I-4287, punto 155, v. anche causa C-49/92P *Commissione / Anic Partecipazioni SpA,* Racc. 1999, pag. I-4125, punto 96.

460 L'elenco non è esaustivo.

(b) il fatto di concordare gli aumenti di prezzo e di fissare dei "prezzi obiettivo";

(c) la ripartizione dei clienti;

(d) la concezione e l'applicazione di un sistema di informazione e di controllo inteso a garantire l'esecuzione degli accordi restrittivi conclusi.

(366) L'obiettivo anticoncorrenziale perseguito dagli accordi è dimostrato anche dal fatto che alcuni produttori si sono chiaramente adoperati perché le riunioni tra loro rimanessero segrete e per evitare che venissero scoperti gli accordi e la relativa documentazione (v. punti (117)-(121)).

(367) Per quanto riguarda l'oggetto anticoncorrenziale degli scambi di informazioni riservate e gli altri contatti aventi finalità anticoncorrenziale individuati e descritti, ad esempio, ai punti (150)(176)(191)(192)(194)(197)(204)(213)(214)(224)(227)(229)(234)(255)(256)(257)(260)(262)(267)(268)(269)(271)(280)(294)(295)(302)(303)(307)(309) l'accordo va considerato nel suo contesto e alla luce delle circostanze complessive. Questi contatti servivano a conseguire l'obiettivo unico di restringere la concorrenza sui prezzi e consentivano inoltre alle imprese di adattare le rispettive strategie di fissazione dei prezzi alle informazioni ricevute dai concorrenti. È evidente che la finalità perseguita dalle parti consisteva nel garantire la stabilità dei prezzi e delle quote di mercato.

(368) Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune (come dimostrato ai punti (366)-(367)). Di conseguenza, non è necessario dimostrare gli effetti anticoncorrenziali concreti allorché sia comprovato l'oggetto anticoncorrenziale del comportamento in questione[461].

(369) Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione, sulla base degli elementi illustrati nella presente decisione, ritiene di avere altresì dimostrato che alle decisioni anticoncorrenziali è stata data esecuzione e che si sono verificati effetti anticoncorrenziali risultanti dagli accordi di cartello.

(370) È infatti dimostrato che non soltanto gli accordi relative alle quote di mercato, ma anche la maggior parte degli aumenti di prezzo collusivi che formano oggetto della presente decisione sono stati effettivamente attuati, integralmente o parzialmente:

a) agli aumenti coordinati di prezzo che dovevano entrare in vigore nel 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 e 2001 è stata effettivamente data esecuzione mediante una serie di annunci in successione destinati ai clienti; vedi: per il 1994 punti (151) e (158) e nota 208; per il 1995 punti (163) e (171); per il 1997 punti

[461] Causa T-62/98, *Volkswagen AG/Commissione*, Racc. 2000, pag. II – 2707, punto 178.

(203), (221) e nota 282; per il 1998 punti (219), (231) e nota 318; per il 1999 punti (239), (259), (267), (272) e note 328 e 372; e per il 2001 punto (283);

b) gli aumenti coordinati di prezzo concordati nel maggio 1995 e che dovevano essere applicati a partire dal 1° settembre o dal 1° novembre 1995 sono stati sospesi in diversi paesi; v. il punto (174) e la nota 234.

(371) [Una società del Gruppo ENI] nega di aver mai attuato aumenti di prezzo concordati, ma nel fascicolo della Commissione vi sono chiari indizi che Enichem aveva non solo intavolato discussioni sui prezzi e sugli aumenti di prezzo con i concorrenti, ma aveva anche dato attuazione quantomeno ad alcuni di questi aumenti (v. ad es. i punti (153)-(155), (159)-(160), (163)-(166), (228), (267)). In un documento scritto di pugno dal [*] alla riunione di Zurigo del 2 dicembre 1994 si legge: ″[*]″ (punti (163)-(166)). L'appunto dimostra che Enichem aveva attuato un aumento di prezzo nel novembre del 1994, quantomeno nei confronti del suo cliente [*] in Spagna. Analogamente, in un documento scritto di pugno dal [*] durante un incontro con Enichem il 19 maggio 1998 si legge: ″[*]″. Dal contesto risulta chiaro che Enichem aveva introdotto un aumento di prezzo nel primo trimestre del 1998 e aveva di conseguenza registrato una perdita di quote per un determinato cliente. Per di più, il fatto che i concorrenti effettuassero un controllo sull'attuazione degli accordi (v. punto (329)) è una chiara indicazione che gli aumenti di prezzo concordati venivano effettivamente attuati. Tuttavia, allorché sia comprovato l'oggetto anticoncorrenziale del comportamento in questione (come nella fattispecie), non è necessario dimostrarne gli effetti anticoncorrenziali concreti (v. punto (368)). Pertanto, l'affermazione di [una società del Gruppo ENI] secondo cui essa non avrebbe dato attuazione a nessun aumento di prezzo concordato, se anche fosse rispondente al vero – e non lo è – sarebbe in ogni caso irrilevante.

(372) L'oggetto anticoncorrenziale degli accordi è sufficiente per corroborare la conclusione circa l'applicabilità dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel caso in esame.

(373) Alla luce dei fatti di cui dispone la Commissione, non vi è alcuna indicazione che nel caso in esame sussistano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato .

5.3.4. Effetti sugli scambi tra gli Stati membri e tra le Parti contraenti dell'accordo SEE

(374) L'accordo continuato tra i produttori ha avuto un effetto rilevante sugli scambi tra gli Stati membri e tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

(375) L'articolo 81 del trattato concerne gli accordi che potrebbero ostacolare la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri, sia per effetto della ripartizione dei mercati nazionali sia alterando la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune. Analogamente, l'articolo 53 dell'accordo SEE concerne accordi che pregiudicano la realizzazione di uno Spazio economico europeo omogeneo.

(376) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, "*perché un accordo tra imprese pregiudichi il commercio tra Stati membri, deve essere possibile prevedere con un adeguato*

grado di probabilità, sulla base di una serie di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali tra Stati membri".[462] In ogni caso, l'articolo 81 del trattato "*non prescrive che venga dimostrato che gli accordi contemplati da detto articolo abbiano effettivamente pregiudicato gli scambi tra Stati membri, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto"*.[463]

(377) Come viene ricordato nella sezione 0, il mercato della gomma cloroprene è caratterizzato non solo da scambi tra gli Stati membri ma anche da scambi tra la Comunità e i paesi EFTA che sono Parti contraenti dell'accordo SEE.

(378) L'applicazione dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE a un cartello non si limita, tuttavia, a quella parte delle vendite dei membri che comporta l'effettivo trasferimento di beni da uno Stato all'altro, né è necessario, ai fini dell'applicazione di dette disposizioni, dimostrare che il comportamento individuale dei singoli partecipanti, rispetto al cartello nel suo insieme, abbia influenzato gli scambi tra Stati membri.[464]

(379) Nel caso in esame gli accordi di cartello riguardavano in linea di massima tutte le relazioni commerciali nell'intera Comunità e nel SEE. Di conseguenza, l'esistenza di meccanismi di ripartizione dei mercati, di quote di vendite e di fissazione dei prezzi deve aver comportato, o quantomeno ha probabilmente comportato, il dirottamento automatico dei flussi di scambi dal corso che avrebbero altrimenti seguito.[465]

(380) Le attività del cartello che abbiano riguardato vendite in paesi che non sono membri della Comunità o del SEE non rientrano nell'ambito della presente decisione.

5.3.5. Disposizioni delle regole di concorrenza applicabili ad Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia

(381) L'accordo sul SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Per il periodo di attività del cartello precedente tale data, la disposizione applicabile nel caso in esame è l'articolo 81 del trattato ; nei casi in cui gli accordi del cartello abbiano interessato l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia (allora Stati membri dell'EFTA), la suddetta disposizione non si applicava a questi Stati.

(382) Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994, le disposizioni dell'accordo SEE erano applicabili agli Stati membri dell'EFTA che avevano aderito al SEE; il cartello costituiva pertanto un'infrazione all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 81 del trattato, e la Commissione è competente per l'applicazione di entrambe le disposizioni. La restrizione della concorrenza in questi cinque Stati EFTA durante il 1994 ricade nel disposto dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

---

462 V. causa 56/65 *Société Technique Minière* Racc. 1966, pag. 282, punto 7; causa 42/84 *Remia ed altri*, Racc. 1985, pag. 2545, punto 22, e cause riunite T-25/95 ed altre, *Cimenteries CBR*, Racc. 2002, pag. II-491.

463 Causa C-306/96 *Javico*, Racc. 1998, pag. I-1983, punti 16-17; v. anche causa T-374/94, *European Night Services,* Racc. 1998, pag. II-3141, punto 136.

464 V. causa T -13/89, *Imperial Chemical Industries /Commissione*, Racc. 1992, pag. II-1021, punto 304.

465 V. cause riunite da 209 a 215 e 218/78, *Van Landewyck e altri / Commissione*, Racc. 1980, pag. 3125, punto 170.

(383) Dopo l'adesione all'UE di Austria, Finlandia e Svezia il 1° gennaio 1995, per le attività svolte dal cartello in questi mercati è diventato applicabile l'articolo 81 del trattato . L'articolo 53 dell'accordo SEE è rimasto d'applicazione per quanto riguarda l'attività del cartello in Islanda e in Norvegia.

(384) Di fatto, nella misura in cui il cartello ha interessato Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, esso ha costituito un'infrazione alle regole di concorrenza della Comunità e/o del SEE a partire dal 1 gennaio 1994.

5.3.6. Ulteriori considerazioni

5.3.6.1. Contestazioni di ordine procedurale formulate da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri

(385) [Una società del Gruppo ENI] e Polimeri hanno formulato una serie di contestazioni di ordine procedurale, affermando che: il lasso di tempo concesso per rispondere alla comunicazione degli addebiti era troppo breve; la proroga di 2 settimane del termine stabilito non era sufficientemente motivata; il termine non avrebbe dovuto decorrere dal ricevimento del DVD contenente il fascicolo della Commissione; la Commissione non ha reagito tempestivamente alle richieste di trattamento favorevole presentate da [una società del Gruppo ENI] e da Polimeri; la Commissione non ha accolto la proposta di [una società del Gruppo ENI] e di Polimeri di sentire i loro dipendenti; la Commissione avrebbe dovuto informare prima [una società del Gruppo ENI] e Polimeri del valore che sarebbe stato attribuito alla loro cooperazione; la Commissione ha preso posizione soltanto sulle richieste di immunità presentate da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri ma non sulla richiesta di trattamento favorevole; e infine, le due aziende avrebbero dovuto avere il diritto di ritirare gli elementi probatori che avevano fornito alla Commissione.

(386) Le contestazioni di ordine procedurale formulate da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri nelle risposte alla comunicazione degli addebiti sono infondate. Sia [una società del Gruppo ENI] che Polimeri hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti in data 15 marzo 2007 e il DVD con cui poter consultare il fascicolo della Commissione in data 20 marzo 2007. Entrambe le società hanno potuto consultare tutte le dichiarazioni entro una settimana dalla notifica della comunicazione degli addebiti. Il termine entro il quale occorreva rispondere alla comunicazione degli addebiti è stato prorogato – su richiesta, tra gli altri, di [una società del Gruppo ENI] e Polimeri – al 15 maggio 2007. Le due aziende hanno quindi avuto a disposizione due interi mesi per preparare le risposte agli addebiti mossi nei loro confronti, in un caso non particolarmente complesso come il presente. La lettera con cui veniva concessa la proroga comunicava altresì a [una società del Gruppo ENI] che la Commissione non tiene conto di argomentazioni meramente legate alle difficoltà di preparazione della difesa. La Commissione ha inoltre respinto l'argomentazione secondo cui la difesa richiedeva una ricerca esaustiva all'interno dell'impresa, dato che quest'ultima era a conoscenza delle indagini svolte dalla Commissione da oltre due anni. Di conseguenza, la proroga è stata accordata soltanto per due settimane invece delle tre richieste. [Una società del Gruppo ENI] e Polimeri hanno quindi avuto a disposizione un tempo sufficiente per preparare la difesa ed entrambe le società hanno potuto articolare integralmente le rispettive argomentazioni. Quanto all'affermazione che il termine dovrebbe decorrere soltanto a partire dal momento in

cui la parte interessata ha potuto consultare il fascicolo nella sua interezza (comprese quindi tutte le dichiarazioni orali), vale la pena di ricordare che la Corte ha ribadito che il termine entro il quale occorre rispondere a una comunicazione degli addebiti decorre dalla data in cui la parte riceve i documenti più importanti del fascicolo, i quali le consentono di iniziare ad esaminare gli addebiti mossi dalla Commissione nei suoi confronti, e non dalla data in cui le è accordato l'accesso all'intero fascicolo.[466] Era pertanto opportuno che il termine decorresse dal giorno successivo al ricevimento del DVD contenente i principali elementi del fascicolo della Commissione.

(387) Quanto all'affermazione di [una società del Gruppo ENI] e Polimeri che la Commissione non ha reagito tempestivamente alle richieste di trattamento favorevole presentate dalle due aziende, la Commissione osserva che entrambe le società erano state già informate oralmente il 15 aprile 2005, durante un incontro con rappresentanti della Commissione, dello status della loro richiesta di trattamento favorevole, come pure del fatto che non potevano più avvalersi dell'immunità e che non erano le prime aziende a presentare richiesta di trattamento favorevole. Nel corso dello stesso incontro era stato comunicato a [una società del Gruppo ENI] e Polimeri che la Commissione non può stabilire in anticipo se un'impresa può beneficiare o meno del trattamento favorevole, dato che spetta al richiedente decidere la propria strategia di cooperazione. Le lettere inviate a [una società del Gruppo ENI] e Polimeri in data 8 febbraio 2006 non erano altro che un puro atto formale di attestazione del ricevimento delle richieste di trattamento favorevole presentate da queste due aziende, in conformità dei punti 12, 14 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole. Con tali lettere [una società del Gruppo ENI] e Polimeri venivano informate ancora una volta che la Commissione avrebbe valutato la posizione definitiva di ciascuna società che aveva presentato richiesta di riduzione dell'importo di un'ammenda soltanto al termine della procedura amministrativa. Il fatto di accusare ricevuta delle richieste di trattamento favorevole di [una società del Gruppo ENI] e di Polimeri nel febbraio 2006 non poteva ledere in alcun modo i diritti della difesa di queste due società.

(388) L'argomentazione secondo cui la Commissione non ha proceduto correttamente quando non ha accolto la proposta di [una società del Gruppo ENI] e di Polimeri di sentire i loro dipendenti non è accettabile, dal momento che la strategia di cooperazione viene stabilita unilateralmente dall'azienda che presenta richiesta di trattamento favorevole, e orientando le aziende richiedenti la Commissione agirebbe in maniera discriminatoria: questo era già stato spiegato a [una società del Gruppo ENI] e Polimeri dai servizi della Commissione al momento in cui le due società avevano reso la loro prima dichiarazione. Quanto all'affermazione di [una società del Gruppo ENI] e Polimeri secondo cui avrebbero dovuto avere il diritto di ritirare gli elementi di prova che avevano presentato dopo che era stata respinta la loro richiesta di immunità, occorre osservare che le due aziende avevano presentato richiesta di immunità o, qualora tale richiesta non fosse accolta, di riduzione dell'importo delle ammende. La comunicazione sul trattamento favorevole non prevede tuttavia che un'impresa che chiede una riduzione dell'importo delle ammende possa ritirare gli elementi probatori forniti alla Commissione.

---

466 V. la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke AG* / *Commissione*, Racc. 2004, pag. II-729, punto 65.

(389) L'argomentazione di [una società del Gruppo ENI] e Polimeri secondo cui la Commissione avrebbe dovuto informarle prima del valore attribuito alla loro cooperazione non può essere accolta, dato che la valutazione di un eventuale valore aggiunto significativo poteva essere fatta soltanto poco prima della notifica della comunicazione degli addebiti. Soltanto in questa fase la Commissione ha potuto confrontare tutti gli elementi probatori forniti da queste due aziende con quelli di cui già disponeva e, quindi, avere una visione completa e pertinente delle prove aggiuntive che esse apportavano per suffragare l'ipotesi della Commissione. Inoltre, la comunicazione sul trattamento favorevole prevede soltanto che la Commissione prenda posizione in merito alla cooperazione fornita dalle imprese prima della notifica della comunicazione degli addebiti. In particolare proprio [una società del Gruppo ENI] e Polimeri, essendo state le ultime società a collaborare con la Commissione per il presente caso nei termini stabiliti dalla comunicazione sul trattamento favorevole, avevano avuto la possibilità di completare le loro dichiarazioni fino all'ultimo momento utile prima della notifica della comunicazione degli addebiti. Indicare, in ogni fase del procedimento, la valutazione che la Commissione dà degli elementi probatori forniti sarebbe contrario allo spirito della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché la cooperazione fornita dalle imprese dovrebbe essere spontanea. Indicazioni di questo tipo potrebbero inoltre essere considerate elementi di disturbo del processo di cooperazione. Qualora più imprese chiedano di incontrare gli agenti della Commissione al fine di una cooperazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, l'istituzione deve procurare di non costituire essa stessa un fattore di alterazione delle condizioni della concorrenza tra le imprese inerente all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole[467]. Tali valutazioni fornite nelle prime fasi possono inoltre fornire indicazioni relative al valore degli elementi probatori presenti nel fascicolo della Commissione, che quest'ultima ha il diritto di non svelare fino alla notifica della comunicazione degli addebiti. In caso contrario, l'efficacia dell'indagine della Commissione risulterebbe compromessa, in quanto l'impresa sarebbe in grado, già dalla prima fase dell'inchiesta della Commissione, di identificare le informazioni note a quest'ultima e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste[468]. In ogni caso, [una società del Gruppo ENI] e Polimeri hanno ricevuto la lettera in cui venivano informate del valore attribuito alla loro cooperazione in data 7 marzo 2007, quindi oltre una settimana prima che venisse loro notificata la comunicazione degli addebiti relativa al presente caso. Di conseguenza, l'affermazione delle due aziende secondo cui esse non hanno potuto reagire alla lettera in questione né hanno potuto contattare il consigliere-auditore è infondata.

(390) A questo proposito, si deve respingere anche l'affermazione di [una società del Gruppo ENI] secondo cui la Commissione le ha inviato nell'ottobre del 2006 una serie di domande rispondendo alle quali l'azienda avrebbe apportato prove a suo carico, senza preventivamente informare [una società del Gruppo ENI] che non avrebbe beneficiato del trattamento favorevole. Per evitare qualsiasi discriminazione tra le parti interessate dall'indagine, la Commissione ha inviato lettere con richieste di informazioni a tutte le parti. Secondo costante giurisprudenza, il diritto di non

---

467 V. la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-15/02, *BASF / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-497, punto 504.

468 V. la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-407/04, *Dalmine SpA / Commissione*, Racc. 2007, pag. I-835, punto 60.

autoincolparsi può essere invocato unicamente se la Commissione ha costretto l'impresa a rispondere.[469] Una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18 non ha, diversamente da una decisione a norma dell'articolo 18, un tale effetto coercitivo. L'impresa destinataria di una richiesta di informazioni può semplicemente rifiutarsi di rispondere a domande che la costringerebbero ad autoincolparsi. Infine, come stabilito sopra (v. punto (389)), al momento in cui erano state inviate le richieste di informazioni la Commissione non era in grado di valutare l'eventuale valore aggiunto significativo delle richieste di trattamento favorevole presentate dalle imprese destinatarie di tali richieste di informazioni, dato che una simile valutazione dipendeva anche dalle risposte delle aziende che si erano offerte di collaborare con la Commissione.

(391) Infine, [una società del Gruppo ENI] e Polimeri sostengono che la Commissione ha preso posizione soltanto sulle richieste di immunità presentate dalle due società ma non sulla richiesta di riduzione dell'importo delle ammende. A tale proposito, la comunicazione sul trattamento favorevole prevede che la Commissione debba reagire soltanto alla richiesta di immunità presentata da un'impresa o informare quest'ultima qualora abbia apportato un valore aggiunto significativo nell'ambito di una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda. La comunicazione sul trattamento favorevole non prevede invece che la Commissione debba informare un'azienda che ha presentato richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda nel caso in cui quest'ultima non abbia contribuito all'indagine con un valore aggiunto significativo e, di conseguenza, non possa beneficiare del trattamento favorevole.

(392) La Commissione respinge pertanto le contestazioni di ordine procedurale formulate da [una società del Gruppo ENI] and Polimeri.

5.3.6.2. I tipi di gomma cloroprene interessati

(393) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Tosoh sostiene che la portata dell'indagine e della decisione relative al presente caso non dovrebbero comprendere la forma liquida della gomma cloroprene ("GC"), cioè il lattice. Afferma che i costi del trasporto per la GC liquida sono notevolmente più elevati rispetto a quelli per la GC solida e, di conseguenza, il lattice non viene commercializzato nello stesso modo della GC solida. Tosoh afferma di non produrre ingenti quantitativi di lattice di gomma cloroprene e di vendere tale forma liquida della GC principalmente in Giappone.

(394) L'argomentazione di Tosoh relativa al mercato rilevante del prodotto non può essere accolta. Di norma, e in conformità con la sentenza *Tokai* del Tribunale di primo grado, il mercato cui si riferisce una decisione della Commissione è definito dagli accordi e dalle attività del cartello.[470]

(395) Come si è spiegato nella parte relativa ai fatti della presente decisione, al capo 4, una delle caratteristiche principali degli accordi di cartello nel presente caso è lo scambio di informazioni su dati relativi a spedizioni e vendite (v. punto (85)). I

---

469 Causa 374/87, *Orkem / Commissione*, Racc. 1989, pag. 3283, punti 27, 28 e 32 - 35; causa C-301/04 P, *Commissione / SGL,* Racc. 2006, pag. I-5915, punti 44-49.

470 V. sentenza del 15 giugno 2005 nelle cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 *Tokai Carbon e altri* / *Commissione*, Racc. 2005, pag. II-10, punto 90.

concorrenti confrontavano queste cifre con i dati pubblicati mensilmente dall'IISRP. I dati che i produttori di gomma cloroprene comunicavano all'IISRP comprendevano tutte le forme di GC, vale a dire non solo quella solida ma anche quella in forma liquida (il lattice). La stessa Tosoh lo ha confermato nel corso dell'audizione orale in risposta a una domanda della Commissione, e nessuna delle parti interessate lo mette in dubbio. Per poter confrontare concretamente i dati dell'IISRP con quelli comunicati dai concorrenti durante gli incontri collusivi, le aziende dovevano rivelare i rispettivi dati relativi alle loro spedizioni e vendite di tutte le forme di GC, comprese quindi le cifre relative alle spedizioni e alle vendite di lattice. Di conseguenza, il lattice di gomma cloroprene rientrava negli accordi illeciti, perlomeno nella misura in cui questi comportavano lo scambio di informazioni su dati relativi a spedizioni e vendite. Questo è stato inoltre confermato da Bayer (v. punto (100)), la quale nella sua dichiarazione afferma che, quando i concorrenti passavano in rassegna il mercato nella sua totalità, le vendite di lattice venivano incluse nel calcolo delle dimensioni del mercato della gomma cloroprene.

(396) Non solo, ma il fascicolo contiene elementi di prova che dimostrano che il prodotto lattice era un argomento che veniva affrontato direttamente nelle discussioni tra le aziende concorrenti. Gli appunti scritti di pugno dal [*] (Tosoh) durante un incontro con Enichem il 19 maggio 1998 dimostrano, al punto 2, che probabilmente la quota di Enichem per il lattice era in crescita: *"LATEX share↑ = Latex"* e che era questo l'oggetto della discussione tra i due concorrenti.[471] Alcuni appunti del [*] (Tosoh) indicano che le aziende concorrenti si sono scambiate dati accurati sui prezzi nel corso di un incontro in data 16 giugno 2000 (v. punto (277)). [*] Anche taluni elementi probatori forniti da DDE indicano che nel luglio del 2000 l'azienda ha dato attuazione ad un aumento di prezzo concordato (v. nota 383), e che lo ha applicato non soltanto per tutte le qualità secche di prodotto ma anche per i tipi di GC in lattice.

(397) Di conseguenza, si deve ritenere che il prodotto lattice abbia fatto parte degli accordi di cartello e che, quindi, rientri nel campo di applicazione della presente decisione.

5.3.6.3. La presunta coercizione esercitata nei confronti dei produttori giapponesi

(398) [*]

(399) Anche [*] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti sostiene di essere stata costretta a partecipare agli incontri tra i concorrenti dai produttori europei (v. anche il punto (336)). [*] afferma che questi produttori europei (tra cui Bayer, DuPont/DDE e Enichem) avevano minacciato di presentare una denuncia antidumping in Europa nei confronti dei produttori giapponesi. [*] sostiene inoltre che queste minacce [*] avevano impedito di informare la Commissione dell'esistenza del cartello, in quanto temeva le conseguenze delle misure di ritorsione che i produttori europei avrebbero potuto mettere in atto. [*]. Sia nella risposta che in ulteriori dichiarazioni rese in risposta a una domanda della Commissione durante l'audizione orale [*] ha indicato una serie di incontri tra

[471] [*]

concorrenti nel corso dei quali sarebbero state proferite minacce di questo tipo nei suoi confronti (v. punti (142), (155), (156), (161), (178) e (208)).

(400) La Commissione non ha potuto accertare con un livello sufficiente di forza probatoria l'esistenza di una qualsiasi coercizione esercitata da Bayer, DuPont/DDE o Enichem. Nell'intero fascicolo non vi è infatti un solo elemento di prova diretto di una simile coercizione (documenti redatti *nel periodo dell'infrazione)* [*][472] Queste dichiarazioni sono state dettate da un interesse proprio (e non rappresentano dichiarazioni accusatorie, dotate di maggiore forza probatoria) e non hanno potuto essere comprovate in misura sufficiente. [*] ha confermato le minacce da parte dei produttori europei solamente in risposta ai fatti delineati nella comunicazione degli addebiti: le sue affermazioni, pertanto, non possono essere considerate una fonte indipendente di convalida e non hanno, di per sé, valore probatorio. Anche dietro specifica richiesta della Commissione durante l'audizione orale, [*] non è stata in grado di fornire nessun elemento probatorio diretto circa queste presunte minacce che sarebbero state regolarmente proferite nei suoi confronti. Di conseguenza, e come già menzionato in precedenza (v. punto (344)), non è credibile neppure che [*].

(401) Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non è possibile accertare che Bayer, DuPont/DDE o Enichem abbiano esercitato pressioni sulle aziende giapponesi per costringerle ad aderire agli accordi di cartello.

6. I DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE

6.1. Principi generali

(402) Come considerazione di ordine generale, va ricordato, che il soggetto delle regole di concorrenza della Comunità è l'"impresa", concetto che ha una valenza economica e che non coincide con la nozione di società del diritto commerciale o tributario nazionale. L'"impresa" che ha partecipato all'infrazione pertanto non coincide necessariamente come soggetto con la specifica persona giuridica all'interno di un gruppo di società i cui rappresentanti hanno effettivamente partecipato alle riunioni di cartello. Il termine "impresa" non è definito nel trattato. Tuttavia, nella sentenza relativa alla causa *Shell International Chemical Company contro Commissione*, il Tribunale di primo grado ha stabilito *"che l'art. 85, n. 1, [attualmente articolo 81, paragrafo 1] del Trattato CEE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche, ognuna delle quali costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un*

[472] L'unico documento che possa costituire una prova diretta in cui vengono citate misure antidumping sono degli appunti manoscritti di Bayer, [*] Bayer ha spiegato tuttavia che i termini *"*[*]*)"* si riferiscono all'eventualità che una denuncia antidumping fosse presentata da [*], DSM e Bayer nei confronti di DPDE per quanto riguardava il mercato della gomma EPDM, [*]

determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione della stessa disposizione".[473]

(403) Nel diritto comunitario il concetto di "impresa" è sempre stato di tipo funzionale. In tale concetto di impresa rientra qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico o dalla sua precisa forma giuridica in conformità del diritto nazionale.[474] Per ogni impresa da considerare responsabile dell'infrazione all'articolo 81 del trattato, occorre pertanto individuare una o più persone giuridiche come soggetti giuridicamente responsabili dell'infrazione nel presente caso. Secondo la giurisprudenza, *"il diritto comunitario della concorrenza riconosce che società diverse appartenenti allo stesso gruppo costituiscono un'unità economica, e pertanto un'impresa ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, se le dette società non determinano indipendentemente il proprio comportamento sul mercato*".[475] Se una controllata non determina autonomamente il proprio comportamento sul mercato, la società che ne ha diretto la strategia di mercato forma con detta controllata un unico soggetto economico e può essere considerata responsabile di un'infrazione in quanto fa parte della stessa impresa.

(404) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, la Commissione può generalmente presumere che, nel periodo in cui è stata commessa l'infrazione, la società madre fosse in grado di esercitare un'influenza decisiva su una sua società interamente controllata, e che l'abbia effettivamente esercitata, senza dover verificare se la società madre ha effettivamente esercitato quel potere.[476] La società madre o la controllata, tuttavia, possono vincere tale presunzione fornendo prove sufficienti del fatto che la "*controllata ha deciso autonomamente il suo comportamento sul mercato, senza seguire le istruzioni ricevute dalla società madre, in modo tale che società madre e controllata non rientrano nella definizione di "impresa"*".[477]

---

473 V. causa T-11/89, Racc. 1992, pag. II-757, punto 311. V. anche causa T-352/94 *Mo Och Domsjö AB / Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1989, punti 87-96, causa T-43/02 *Jungbunzlauer / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3435, punto 125; causa T-314/01 *Avebe / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3085, punto 136; causa T-330/01, *Akzo Nobel / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3389, punto 83.

474 Sebbene la nozione di' "impresa", ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, non coincida necessariamente con quella di società avente personalità giuridica, ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione delle decisioni è necessario individuare un soggetto dotato di personalità giuridica o fisica che sia destinatario del provvedimento. V. causa T-305/94, *PVC,* Racc. 1999, pag. II-0931, punto 978.

475 V. Corte di giustizia nella causa 48/69 *Imperial Chemical Industries / Commissione,* Racc. 1972, pag. 619, punti 132-133; causa 170/83 *Hydrotherm,* Racc. 1984, pag. 2999, punto 11; e Tribunale di primo grado nella causa T-102/92 *Viho / Commissione,* Racc. 1995, pag. II-17, punto 50, citato nella causa T-203/01 *Michelin / Commissione,* Racc. 2003, pag. II-4071, punto 290.

476 V. Tribunale di primo grado nella causa T-30/05 *Prym Consumer / Commissione*, sentenza del 12 settembre 2007, (non ancora pubblicata), punti 146-148*;* Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-71/03 etc. *Tokai Carbon e altri / Commissione*, Racc. 2005, pag. II-10, punto 60; causa T-354/94 *Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione,* Racc. 1998, pag. II-2111, punto 80, ribadito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-286/98P *Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione,* Racc. 2000, pag. I-9925, punti 27-29; e v. Corte di giustizia nella causa 107/82 *AEG / Commissione,* Racc. 1983, pag. 3151, punto 50.

477 V. Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-71/03 etc. *Tokai Carbon e altri / Commissione*, Racc. 2005, pag. II-10, punto 61.

(405) Quando viene riscontrata un'infrazione all'articolo 81 del trattato , è necessario individuare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell'impresa all'epoca dell'infrazione in modo che possa risponderne.

(406) Quando un'impresa che ha commesso un'infrazione all'articolo 81 del trattato successivamente cede le attività che hanno partecipato all'infrazione e si ritira dal mercato, essa può ancora essere ritenuta responsabile dell'infrazione se non ha cessato di esistere.[478] Se l'impresa che ha acquisito le attività continua a violare l'articolo 81 del trattato , la responsabilità dell'infrazione deve essere ripartita tra il cedente e il cessionario delle attività attraverso cui è avvenuta l'infrazione e ciascuna impresa risponde del periodo dell'infrazione in cui ha partecipato al cartello per mezzo di dette attività. Tuttavia, se la persona giuridica inizialmente responsabile dell'infrazione cessa di esistere, venendo semplicemente assorbita da un'altra persona giuridica, quest'ultima dev'essere ritenuta responsabile per l'intero periodo dell'infrazione e quindi responsabile delle attività del soggetto che è stato assorbito.[479] La mera scomparsa della persona che era responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione non fa venir meno la responsabilità dell'impresa stessa.[480] Qualora la persona giuridica che ha commesso la violazione cessi di esistere giuridicamente, l'ammenda può essere inflitta a un successore.

(407) Si può tuttavia giungere a conclusioni diverse se l'attività è ceduta da una società a un'altra e il cedente e il cessionario sono legati da legami economici, cioè appartengono alla stessa impresa. In questi casi, la responsabilità per il comportamento pregresso del cedente può passare al cessionario anche se il cedente non ha cessato di esistere[481].

6.2. Responsabilità nel caso in esame

(408) Risulta accertato, in base ai fatti illustrati nel capo 4, che le seguenti entità giuridiche hanno partecipato direttamente all'infrazione di cui alla presente decisione in seno alle rispettive imprese, secondo quanto esposto ai punti (409)-(420):

– a) Bayer AG

---

478 Causa T-6/89 *Enichem Anic / Commissione (Polipropilene),* Racc. 1991, pag. II-1623; causa C-49/92P *Commissione / Anic Partecipazioni,* Racc. 1999, pag. I-3125, punti 47-49.

479 V. causa C-279/98P, *Cascades/Commissione,* Racc. 2000, pag. I-9693, punti 78-79: *"In via di principio, infatti, la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona. […]Dette società, inoltre, non sono state assorbite puramente e semplicemente dalla ricorrente, ma hanno proseguito nelle loro attività come controllate di questa. Esse, di conseguenza, debbono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile"*.

480 V. Tribunale di primo grado nella causa T 305/94, *PVC II*, Racc. 1999, pag. II-931, punto 953. Tale punto è stato confermato dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-238/99 P. ecc. *Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e altri / Commissione* (PVC II), Racc. 2002, pag. I-8375.

481 V. sentenza nelle cause riunite C-204/00 P (e altre), *Aalborg Portland A/S a.o./Commissione*, Racc. 2004, pag. I-267, punti 354-360, confermata nella causa T-43/02, *Jungbunzlauer AG/Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3435, punti 132-133.

– b) E.I. DuPont de Nemours and Company

– c) DuPont Performance Elastomers S.A. e DuPont Performance Elastomers L.L.C. in quanto successori per la partecipazione di DDE L.L.C e DDE S.A.

– d) Denki Kagaku Kogyo K.K. e Denka Chemicals GmbH

– e) [una società del Gruppo ENI] S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A

– f) Tosoh Corporation e Tosoh Europe B.V.

(409) Per individuare correttamente i destinatari della presente decisione e per stabilire le responsabilità dell'infrazione da attribuire all'interno di ciascuna impresa, occorre precisare quanto segue per quel che riguarda le entità giuridiche elencate di seguito:

- Bayer

(410) Le prove illustrate nel capo 0 dimostrano che Bayer AG ha partecipato direttamente all'infrazione nel periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002.

- Denka

(411) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e Denka Chemicals GmbH hanno direttamente partecipato all'infrazione descritta nella presente decisione. Rappresentanti di Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (v. ad es. i punti (150), (156), (168), (188), (194), (199), (210), (213), (227), (233), (256), (260), (263), (281) e (291)) e di Denka Chemicals GmbH (v. ad es. i punti (151), (158), (173), (174), (285) e (302)) hanno preso parte a diversi contatti nell'ambito del cartello tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002.

(412) In particolare, in fasi cruciali durante il periodo di infrazione (ad es. alle riunioni di maggio e giugno del 1993 e di febbraio, aprile e settembre del 1998, v. i punti (137), (143), (215), (226) e (235)) e nel corso del periodo successivo al 1998 (ad es. contatti bilaterali e trilaterali con i concorrenti nel 1999, 2000 e 2002, v. i punti (269), (277), (280), (295) e (307)) Denka è stata rappresentata da dipendenti sia della società madre che di Denka Europa i quali presenziavano insieme ai contatti nell'ambito del cartello.

(413) Inoltre, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha ha esercitato un'influenza decisiva sul comportamento adottato da Denka Europe sul mercato. Dal momento che Denka Europe è detenuta al 100% da Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (v. punto (21) la Commissione può supporre che la società madre abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della sua controllata; tale presunzione è suffragata dagli ulteriori elementi descritti qui di seguito.

(414) Denka Europe è stata costituita nel 1990 ed è sempre stata, fin da quella data, una controllata al 100% di Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha. [*] (v. il punto (22)).

(415) Da un punto di vista operativo, l'Organic Chemicals Department definisce un piano di produzione per il mese successivo. Se i fabbisogni effettivi si discostano dal piano, al Production Department ("Direzione produzione") presso l'impianto di

produzione viene chiesto di modificare il piano di produzione. La International Sales Section di Denka raccoglie le stime sulle cifre delle vendite presso una serie di uffici, tra cui quello di Denka Europe. Un bilancio preventivo delle vendite è sottoposto all'attenzione del [*], e, dopo che [*] lo ha approvato, la Sezione produzione prepara un bilancio di produzione. Successivamente, il piano di bilancio viene inviato al presidente di Denka. La decisione circa un aumento generale di prezzo viene presa dal [*].

(416) Denka non ha contestato tale conclusione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

(417) Poiché agli accordi di cartello hanno partecipato direttamente rappresentanti di entrambe - sia della società madre che della controllata - ne consegue che la società madre era a conoscenza delle attività in cui era implicata la sua controllata.

(418) Sulla base di quanto precede, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e Denka Chemicals GmbH vanno considerati responsabili in solido dell'infrazione commessa da Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e da Denka Chemicals GmbH nel periodo che va dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

- DuPont

(419) Gli elementi probatori illustrati al capo 0 dimostrano che E.I. DuPont de Nemours and Company ha partecipato direttamente all'infrazione nel periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il marzo del 1996, data dopo la quale ha trasferito le proprie attività commerciali relative alla gomma cloroprene alla joint venture DuPont Dow Elastomers L.L.C. che aveva costituito con Dow.

a) Dow e DuPont

(420) DuPont e Dow vanno considerate responsabili in solido, in quanto società madri della joint venture DDE, del comportamento di quest'ultima relativo al periodo compreso tra il 1° aprile 1996 e il 13 maggio 2002.

(421) Tale conclusione si basa su una serie di elementi oggettivi che dimostrano che DDE non godeva di un'autonomia di decisione ma che, piuttosto, Dow e DuPont hanno esercitato entrambe, in pari misura, un'influenza decisiva sul comportamento commerciale e sulle politiche commerciali della joint venture[482].

(422) Anzitutto, le responsabilità del "Comitato dei membri" e il fatto che i rappresentanti dai quali era costituito fossero alti dirigenti delle società madri dimostra che il potere di influenzare il comportamento complessivo sul mercato di DDE appartiene a tali società madri.

(423) Le società madri hanno infatti costituito un "Comitato dei membri" allo scopo di supervisionare le attività di DDE e di decidere in merito a determinate questioni riguardanti la direzione strategica della joint venture. Il Comitato dei membri aveva in particolare il potere di definire la politica e la visione complessive di DDE,

[482] In conformità con la sentenza pronunciata nella causa T-314/01, *Avebe/Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3085, punti 89-97, 123-127 e 138-141.

approvarne i piani aziendali e strategici nonché i piani operativi annuali, eleggere o nominare i funzionari della joint venture, deciderne la politica bancaria e approvare tutte le spese in conto capitale e i prestiti di capitale di DDE superiori a una determinata soglia (sezioni 7.4. e 9.1 dell'accordo SRL). Il Comitato aveva inoltre il potere di modificare il campo di attività commerciale di DDE, di liquidare o in altro modo sciogliere la joint venture e di approvarne la concentrazione o l'unione con altre aziende (sezione 6.1. dell'accordo SRL). Questi compiti erano espressamente riservati alla competenza esclusiva del Comitato dei membri, cui le società madri avevano anche, in generale, il diritto di delegare qualsiasi potere e autorità fossero necessari per la gestione dell'azienda.

(424) Sia DuPont che Dow avevano il diritto di nominare un numero eguale di rappresentanti presso il Comitato dei membri. Poiché le decisioni del Comitato erano adottate all'unanimità e ciascun azionista aveva un diritto assoluto di veto, nessun singolo azionista era quindi in grado di esercitare un'influenza decisiva su DDE[483].

(425) I rappresentanti che formavano il Comitato dei membri non erano dipendenti di DDE, ma di DuPont e di Dow, e provenivano, per entrambe le aziende, dal livello dirigenziale più alto[484]La mancanza di un "*consiglio di amministrazione con rappresentanti esterni*" indipendente costituisce inoltre un elemento dell'argomentazione della Corte di giustizia nella sentenza *Stora Kopparbergs / Commissione* volta a respingere l'affermazione di autonomia di condotta della controllata[485].

(426) In secondo luogo, il Comitato dei membri aveva il diritto di nominare i funzionari di DDE responsabili della gestione ordinaria delle attività commerciali dell'azienda, sempre però sotto la guida e il controllo complessivi del Comitato stesso (sezione 9.1. dell'accordo SRL). Le persone che ricoprivano funzioni dirigenziali ad alto livello in DDE erano selezionate tra gli alti dirigenti delle società madri, Dow e DuPont, come risulta chiaro dal seguente elenco: [*] [486]

(427) Affidare a dirigenti che hanno ricoperto determinate cariche nelle società madri altre cariche, in un secondo tempo, presso la joint venture è un meccanismo classico che consente di mantenere lo scambio costante di informazioni, di preservare la coerenza all'interno dei membri del gruppo (nella fattispecie, tra la joint venture e le società madri) e di garantire la prevedibilità per quanto riguarda la gestione e la politica commerciale.

(428) Per finire, avendo preso parte al cartello fino alla data del trasferimento a DDE delle proprie attività commerciali relative alla gomma cloroprene, DuPont era

---

483 [*]

484 [*] Nella risposta alla comunicazione degli addebiti DuPont spiega che uno dei suoi rappresentanti nel Comitato dei membri aveva lasciato l'impiego presso DuPont immediatamente prima della costituzione di DDE. Ammette di non aver comunicato questo dato nella sua risposta del 3 gennaio 2007 alla richiesta di informazioni della Commissione su questo argomento.

485 Causa T-354/94 *Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione*, Racc. 1998, pag. II-2111, punto 80, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-286/98 P *Stora Kopparbergs Bergslags / Commissione,* Racc. 2000, pag. I-9925.

486 [*]

perfettamente a conoscenza dell'esistenza del cartello e deve essere stata a conoscenza anche dell'adesione di DDE al medesimo cartello. Presumibilmente, anche Dow deve essere stata a conoscenza del cartello (v. punto(438)). Questo rappresenta un ulteriore elemento a riprova del fatto che DuPont e Dow hanno esercitato un'influenza decisiva sul comportamento adottato da DDE.

(429) Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti DuPont e Dow affermano che la responsabilità è da attribuire alla joint venture, DDE. Entrambe le aziende sostengono che unica responsabile della condotta di DDE è la stessa joint venture, dal momento che si tratta di un'entità autonoma. DuPont sostiene che, diversamente dal caso in cui una società madre detiene il 100% delle azioni di una controllata, non sussiste alcun fondamento giuridico secondo le disposizioni del diritto comunitario che consenta alla Commissione di presumere che la joint venture a partecipazione paritaria DDE non abbia seguito una linea di condotta autonoma. Sostiene anzi che vi è una presunzione che DDE "in quanto impresa che esercita tutte le funzioni di una entità economica autonoma ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza" abbia agito in maniera autonoma e che di eventuali comportamenti illeciti di DDE sia responsabile la sola DDE, e non le sue società madri. Tanto DuPont che Dow fanno riferimento in proposito alla decisione della Commissione del 21 dicembre 2005 relativa al caso COMP/38.443 — Prodotti chimici a base di gomma, decisione che non è stata indirizzata dalla Commissione alle società madri della joint venture a partecipazione paritaria Flexys. Sia DuPont che Dow fanno inoltre riferimento alla comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [487] per corroborare le loro affermazioni circa il fatto che DDE operava in quanto impresa autonoma. DuPont afferma che la stessa Commissione, nel caso relativo a una concentrazione con il quale aveva approvato la costituzione di DDE[488], ha stabilito che quest'ultima è un'impresa che esercita tutte le funzioni di una entità economica autonoma avente carattere di concentrazione, e lo ha implicitamente confermato all'atto dell'approvazione dello scioglimento della joint venture[489]. Dow sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nella causa Avebe [490]nel presumere che una società madre abbia un'influenza decisiva su una joint venture, dal momento che il concetto di " unità economica" sviluppato nella sentenza relativa alla causa *Viho*[491] non si applicherebbe alla situazione delle joint venture.

(430) Inoltre, sia DuPont che Dow fanno riferimento alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-314/01 *Avebe contro Commissione* per sostenere che il presente caso è sostanzialmente diverso da quest'ultimo, tra l'altro sotto i seguenti aspetti: DDE aveva una personalità giuridica distinta da quella delle sue società madri; essa esercitava su base permanente tutte le funzioni di un soggetto economico autonomo; non dipendeva dalle società madri per la conclusione di accordi con terzi; disponeva

---

487 GU C 66, del 2.3.1998, pag.1.

488 Decisione della Commissione del 21 febbraio 1996 relativa al caso M.663 Dow/DuPont.

489 Decisione della Commissione del 12 aprile 2005 relativa al caso M.3743 DuPont/DDE.

490 Cfr. causa Avebe c. Commissione , nota 482

491 Dow si riferisce al punto 6 della sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996 relativa alla causa C-73/95 P, *Viho*.

di locali/sede propri e non era ubicata nei locali di una delle sue società madri; le società madri non assumevano gli impegni della joint venture in maniera illimitata e solidale; e non vi sono elementi probatori che indichino che l'una o l'altra delle società madri fosse a conoscenza delle attività di cartello durante il periodo di esistenza di DDE come joint venture. DuPont aggiunge che le divisioni di R&S, produzione, commercializzazione, vendite e legale di DDE erano completamente distinte da quelle di entrambe le società madri. Dow aggiunge che il livello dirigenziale di DDE era indipendente da quello delle società madri. A questo proposito, afferma inoltre che al punto 391 della comunicazione degli addebiti non sono citati degli elementi di fatto quanto all'affidamento a dirigenti che hanno ricoperto determinate cariche nelle società madri di altre cariche, in un secondo tempo, presso la joint venture. Sostiene che nessun dipendente di Dow ha mai "ricoperto alcuna carica dapprima" in Dow e "in un secondo tempo" in DDE per quel che riguarda il comparto della gomma cloroprene.

(431) Come sottolineato dalla Corte di giustizia nella causa *Avebe*, è consolidata giurisprudenza che il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro.[492] La Corte ha inoltre stabilito nella medesima sentenza *Avebe,* sulla base della giurisprudenza consolidata, che spetta in via di principio alla Commissione dimostrare una simile influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l'eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell'altra.[493] Nella causa *Avebe* la Corte ha accertato, pertanto, che il "contratto di impresa" stabiliva un potere direttivo congiunto sulla joint venture. In considerazione di tale potere direttivo congiunto e del fatto che le società madri partecipavano rispettivamente alla joint venture sino alla concorrenza del 50% e ne controllavano pertanto l'insieme delle quote sociali, la Corte ha ritenuto che in quel caso si trattasse di una situazione analoga a quella della causa T-354/94 *Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione*, in cui una società madre controllava il 100% della sua controllata, per fondare la presunzione che la suddetta società madre esercitava effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della stessa controllata.

(432) Da quanto illustrato sopra discende che il potere direttivo esercitato da un'impresa nei confronti di un'altra può costituire l'elemento fattuale che ne dimostra l'influenza decisiva su quest'ultima. Nel presente caso, il potere direttivo congiunto di DuPont e Dow sul comportamento commerciale e sulle politiche commerciali di DDE, come pure il fatto che le società madri esercitavano tale potere direttivo in pari misura, è stato dimostrato ai punti (421) - (428), sulla base dell'accordo che istituisce la joint venture (cosiddetto "accordo SRL"). Esse infatti nominavano un numero eguale di

---

492 V. causa T-314/01 *Avebe / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-3085, punto 135. V. anche cause riunite C-189/02 P, C□202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P e C-213/02 P, *Dansk Rørindustri e altri/ Commissione*, Racc. 2005, pag. I-0000, punto 117, e causa C-294/98 P, *Metsä-Serla Oyj e altri / Commissione*, Racc. 2000, pag. I-10065, punto 27.

493 V. il punto 136 della sentenza nella causa *Avebe* e la seguente giurisprudenza ivi citata: *Dansk Rørindustri e altri / Commissione*, punti 118-122; causa C-196/99 P, *Aristrain / Commissione*, Racc. 2003, pag. I-11005, punti 95-99; causa T-9/99, *HFB e altri / Commissione*, Racc. 2002, pag. II-1487, punto 527.

rappresentanti presso il più alto organo decisionale di DDE, il Comitato dei membri, istituito allo scopo di supervisionare le attività di DDE e di decidere in merito a determinate questioni riguardanti la direzione strategica della joint venture (v. punti (422)-(425)). Il Comitato dei membri era costituito da alti dirigenti delle società madri, i quali non erano dipendenti della joint venture. Tutte le decisioni importanti del Comitato erano adottate all'unanimità, con un diritto assoluto di veto. Alla luce di tale potere direttivo congiunto e del fatto che DuPont e Dow controllavano congiuntamente le partecipazioni della DDE - ognuna deteneva il 50% delle azioni – contrariamente a quanto argomentato dalle parti, la conclusione di responsabilità di entrambe le società madri è conforme alla sentenza Avebe[494].

(433) La situazione di fatto di ciascun caso può essere diversa e non è necessario che i singoli fatti siano sempre identici, poiché essi dipendono comunque dalla struttura che di volta in volta le società madri della joint venture hanno deciso di definire. L'importante è se, sulla base dei singoli fatti che contraddistinguono il caso in questione, è dimostrato che le società madri della joint venture hanno esercitato un'influenza decisiva sul comportamento adottato da quest'ultima, sulla base di una serie di elementi di fatto, segnatamente l'eventuale potere direttivo esercitato nei confronti della joint venture. Pertanto, per accertare l'esistenza di un tale potere direttivo nei confronti di una joint venture, occorre valutare se, nella fattispecie, i fatti dimostrano l'esistenza di una siffatta influenza decisiva, piuttosto che mettere a confronto i singoli, specifici fatti di un caso rispetto a quelli di un altro.

(434) Alla luce del principio giuridico generale enunciato al punto (431), contrariamente a quanto affermato da DuPont nella sua dichiarazione, non esiste alcuna presunzione che la responsabilità di una violazione delle norme antitrust comunitarie da parte di una joint venture, la quale sia stata considerata una joint venture che esercita tutte le funzioni di una entità economica autonoma ai fini di una decisione ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni[495], ricadrebbe unicamente sulla joint venture in questione e non sulle sue società madri. La natura autonoma rende semplicemente la joint venture simile ad una normale controllata dotata di personalità giuridica distinta. Inoltre, la giurisprudenza cui si fa riferimento nella sentenza *Avebe* stabilisce il principio giuridico illustrato ai punti (431) e (432) della presente decisione, principio che non esclude le joint venture. Neppure la sentenza *Viho* cui fa riferimento DuPont esclude che le società madri di una joint venture possano essere ritenute responsabili di una violazione delle norme antitrust compiuta dalla joint venture. Come si è stabilito al punto (403), secondo la giurisprudenza società diverse appartenenti allo stesso gruppo costituiscono un'unità economica, e pertanto un'impresa ai sensi dell'articolo 81 del trattato, se le

---

494 V. la sentenza pronunciata nella causa *Avebe / Commissione*, di cui alla nota 481, punti 138 e 139.

495 V. il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni", GU L 24 del 29.1.2004, pagg. 1-22), in particolare l'articolo 3. V. anche la comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66 del 2.3.1998, pagg. 1-4), che fornisce indicazioni sul modo in cui la Commissione interpreta l'articolo 3 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. V. inoltre il punto 16 di detta comunicazione, che recita: "L'applicabilità dell'articolo 85 [attualmente, articolo 81] del trattato ad altre restrizioni di concorrenza, che non sono né accessorie alla concentrazione, né una diretta conseguenza della costituzione dell'impresa comune, dovrà di regola essere valutata in base alle regole contenute nel regolamento n. 17 [attualmente, regolamento n. 1/2003]".

dette società non determinano indipendentemente il proprio comportamento sul mercato. Nel caso di una joint venture, è possibile stabilire che quest'ultima e le sue società madri, considerate assieme, costituiscono un'unità economica ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato qualora la joint venture non abbia deciso indipendentemente il proprio comportamento sul mercato. Il fatto che le società madri di una joint venture possano essere ritenute responsabili è conforme alla prassi della Commissione in materia, sulla base dei già citati principi giuridici generali (v. punto (431)) fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado [496].

(435) Per quanto concerne l'argomentazione di Dow secondo cui nella comunicazione degli addebiti non sono citati degli elementi di fatto quanto all'affidamento a dirigenti che hanno ricoperto determinate cariche nelle società madri di altre cariche, in un secondo tempo, presso la joint venture, va osservato che nella comunicazione degli addebiti tali elementi di fatto sono esposti immediatamente prima del punto cui si riferisce Dow. Dai fatti illustrati nella comunicazione degli addebiti (cfr. i punti (422) - (426) della presente decisione, in cui sono riportati i fatti delineati nella comunicazione degli addebiti) risulta chiaro che la Commissione non ha mai affermato che le cariche affidate a dirigenti dapprima nelle società madri e in un secondo tempo nella joint venture siano state tutte ricoperte nel comparto della gomma cloroprene. Per dimostrare che le società madri esercitavano un certo livello di controllo sulla joint venture, la questione non è se i dirigenti passati dalle società madri alla joint venture ricoprissero o meno cariche di livello elevato nello stesso comparto, ma è piuttosto che, in generale, essi provenivano da un elevato livello dirigenziale all'interno delle rispettive società madri, e che queste persone responsabili della gestione ordinaria delle attività commerciali della joint venture erano nominate dal Comitato dei membri, cioè dallo strumento di cui le società madri si servivano per supervisionare le attività e decidere la direzione strategica della joint venture.

(436) Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti DuPont e Dow sostengono inoltre che il Comitato dei membri o le società madri non erano a conoscenza delle attività di cartello. Dow dichiara di non essere stata a conoscenza delle attività di cartello prima che la Commissione svolgesse l'ispezione presso le sue controllate nel marzo del 2003, e che alle riunioni del Comitato dei membri non si è mai discusso di attività di cartello. DuPont e Dow ribadiscono che la dirigenza della DDE era indipendente rispetto alle società madri, mentre DuPont sostiene che non vi erano scambi di informazioni "irregolari" tra la joint venture e le società madri. DuPont afferma che, sebbene sia vero che il Comitato dei membri aveva il potere di nominare i funzionari di DDE, questi non venivano selezionati perché ricoprivano alte cariche dirigenziali in DuPont o in Dow, bensì in base alla loro esperienza, e che il motivo per cui venivano designati non era consentire di mantenere lo scambio costante di informazioni, ma garantire una certa stabilità alle attività commerciali della joint venture. Fornisce le dichiarazioni di due suoi ex dipendenti, i quali testimoniano a sostegno della sua affermazione che il Comitato dei membri non era a conoscenza di nessuna attività di cartello.

---

[496] V. la decisione della Commissione nella causa COMP/38.899 – *Gas insulated switchgear* del 24 gennaio 2007, in particolare i punti 404-407, 427-435 e 385-403. Versione non riservata consultabile sul seguente sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/cases/.

(437) DuPont sostiene poi che il fatto che determinate persone, che secondo la Commissione sarebbero state coinvolte nel cartello prima per conto di DuPont e in seguito per conto di DDE in qualità di dipendenti, fossero le stesse ("fatta salva qualche altra persona in un periodo successivo"), inficia la conclusione della comunicazione degli addebiti secondo cui DuPont deve essere stata a conoscenza delle attività di cartello nel periodo di esistenza di DDE. Afferma inoltre che tutti i dipendenti di DuPont che avevano preso parte alle attività di cartello durante il periodo precedente la costituzione di DDE erano stati trasferiti alla joint venture, e che pertanto all'interno del gruppo DuPont non era rimasto nessuno che potesse essere a conoscenza del cartello. Dow sostiene che per nessuno dei suoi dipendenti era stata accertata la partecipazione al cartello, e la partecipazione ad attività di cartello accertata per alcuni suoi ex dipendenti era, a dir poco, limitata. Sostiene inoltre che i tre ex dipendenti di Dow per i quali era stata accertata tale partecipazione al cartello erano, all'epoca, dipendenti della joint venture e non avevano quindi nessun obbligo né diritto di riferire a nessuno che lavorasse presso Dow. A sostegno di quanto affermano Dow e DuPont presentano la dichiarazione testimoniale di un libero professionista, il quale era stato assunto da DDE e dalle sue società madri dopo le ispezioni della Commissione del 2003 per verificare, mediante inchieste interne a DDE, eventuali violazioni delle norme antitrust. Nel contesto dell'argomentazione secondo cui DDE decideva autonomamente sulle questioni riguardanti il comparto della gomma cloroprene, Dow dichiara inoltre che il *Global Business Team* ("GBT") per la gomma cloroprene, che era responsabile delle attività commerciali di questo settore e rappresentava il livello dirigenziale dedito alla gestione ordinaria di questo comparto della joint venture, era formato principalmente da ex dipendenti di DuPont che erano già stati attivi nel settore commerciale della gomma cloroprene prima della costituzione di DDE.

(438) Quanto alle affermazioni di Dow e DuPont circa il fatto che non erano a conoscenza delle attività di cartello della joint venture, al punto (427) si è già sottolineato che affidare a dirigenti che hanno ricoperto determinate cariche nelle società madri altre cariche, in un secondo tempo, presso la joint venture è un meccanismo classico che consente di mantenere lo scambio costante di informazioni e di preservare la coerenza tra la joint venture e le società madri. Il presunto inadeguato funzionamento di tale meccanismo per quanto concerne la condotta illecita adottata dalla joint venture non è una prova dell'assenza di un'influenza decisiva esercitata dalle società madri sulla joint venture, dato che la questione dell'esistenza di una tale influenza decisiva è legata al livello di autonomia della joint venture e non alla consapevolezza o meno da parte delle società madri rispetto all'infrazione commessa da quest'ultima. Inoltre, risulta chiaro dalla natura del cartello in questo caso che il Comitato dei membri deve avere rappresentato un fattore chiave a livello di adozione delle decisioni strategiche relative alla condotta della joint venture sul mercato della gomma cloroprene, che erano inoltre rimesse al Comitato dei membri. Ciò è confermato anche dalla risposta di DuPont alla comunicazione degli addebiti, in cui spiega che la chiusura dell'impianto di Maydown, in Irlanda del Nord, era stata decisa dal Comitato dei membri sulla base di numerose considerazioni. Come spiegato ai punti (330) e (331), la concertazione sulla riduzione delle capacità (che comprendeva la chiusura dell'impianto in questione) è stata realizzata nel quadro della strategia di regionalizzazione del cartello. Pertanto, contrariamente alle argomentazioni delle parti, secondo le quali esse non sarebbero state al corrente delle attività di cartello della joint venture, è altamente improbabile che il Comitato

dei membri abbia discusso di tali questioni, tra cui la chiusura dell'impianto, senza fare riferimento al cartello e agli accordi conclusi al suo interno[497]. Non solo: per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali prodotte da Dow e DuPont nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, dichiarazioni alle quali le due aziende fanno riferimento per dimostrare che le società madri/il Comitato dei membri non erano a conoscenza dell'infrazione, va osservato che le dichiarazioni sono relative a un'inchiesta interna che riguardava in Europa non soltanto DDE, ma anche le attività di DuPont precedenti al 1996, e che un elemento importante del mandato dell'inchiesta consisteva nell'aiutare DDE a conquistarsi una posizione utile per poter beneficiare del trattamento favorevole. Nella sua richiesta di trattamento favorevole DDE fornisce informazioni relative al periodo che ha inizio con la sua costituzione nel 1996. Tuttavia, in seguito allo scioglimento della joint venture, in una risposta a una richiesta di informazioni della Commissione, DuPont e DPE hanno presentato elementi di prova relativi al periodo precedente al 1996 (cfr. ad es. gli elementi probatori di cui ai punti (153), (159) e (165) della presente decisione). Questo mette in dubbio la credibilità dell'inchiesta interna svolta dalla joint venture e dalle società madri dopo le ispezioni del 2003, come pure quella della dichiarazione presentata riguardante tale inchiesta interna.

(439) Come si è spiegato al punto (428), un ulteriore fattore di cui occorre tener conto nel caso di DuPont è che questa azienda, avendo partecipato direttamente al cartello fino alla data del trasferimento a DDE delle sue attività commerciali relative alla gomma cloroprene, DuPont era a conoscenza del cartello e, quindi, doveva anche essere a conoscenza della partecipazione di DDE al cartello stesso. Ciononostante, tenuto conto del potere direttivo congiunto delle società madri sulla joint venture a partecipazione paritaria, sarebbe difficile accertare, senza disporre di ulteriori elementi probatori, che solo una delle società azioniste, la quale aveva preso parte al cartello prima della costituzione della joint venture, ha esercitato un'influenza decisiva su quest'ultima. Per quanto riguarda l'argomentazione di Dow che la gestione ordinaria era affidata principalmente agli ex dipendenti di DuPont che erano già stati attivi nel settore commerciale della gomma cloroprene prima della costituzione di DDE, questo fatto, di per sé, non prova che la responsabilità del comportamento della joint venture ricada esclusivamente su DuPont o sulla joint venture. In particolare, gli elementi di prova presentati nel capo 0 dimostrano che anche dipendenti di DDE provenienti da Dow avevano preso parte all'infrazione all'epoca in cui lavoravano presso la joint venture. Dow non contesta questo fatto, ma sostiene semplicemente che la sua partecipazione è stata limitata. In conclusione, la struttura gestionale della joint venture indica che le società madri hanno effettivamente esercitato un'influenza decisiva sulla condotta della joint venture e nessuna delle parti ha addotto elementi di prova convincenti in grado di confutare tale conclusione.

(440) Alla luce delle considerazioni esposte sopra, entrambe le società madri, DuPont e Dow, devono essere considerate responsabili in solido del comportamento della joint venture.

---

[497] V. la causa *Avebe / Commissione*, di cui alla nota 481, punto 115: "*tenuto conto del carattere essenziale dell'intesa per la definizione delle possibilità di agire sul mercato del (...), sembra totalmente escluso che temi siffatti abbiano potuto essere trattati senza menzionare l'esistenza dell'intesa ed i parametri che ne derivano*".

b) DPE

(441) Dopo l'infrazione le attività relative alla gomma cloroprene di DDE L.L.C e DDE S.A. sono state riprese da due controllate di DuPont, DPE L.L.C. e DPE S.A. (v. punto (40)). Di conseguenza, DPE L.L.C. e DPE S.A. devono essere considerate responsabili della partecipazione di DDE L.L.C e DDE S.A. all'infrazione, essendo subentrate a queste ultime. DuPont, DPE L.L.C. e DPE S.A. non hanno contestato questa conclusione nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti.

(442) Alla luce delle considerazioni esposte ai punti (420) - (440) e dei principi generali illustrati ai punti (404) e (406), Dow, DuPont, DPE L.L.C. e DPE S.A. devono essere considerate responsabili in solido per quanto riguarda il comportamento di DDE nel periodo compreso tra il 1° aprile 1996 e il 13 maggio 2002.

- Polimeri

(443) [Una società del Gruppo ENI] S.p.A. (già EniChem S.p.A.) e Polimeri Europa S.p.A. vanno considerate responsabili in quanto hanno direttamente partecipato all'infrazione. Le prove illustrate nel capo 4 della presente decisione dimostrano che entrambe le società hanno partecipato al cartello dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002 attraverso differenti ragioni sociali o soggetti giuridici/economici cui sono subentrate sotto il profilo giuridico o economico.

(444) Il 1º novembre 1997 EniChem Elastomeri S.r.l. è stata incorporata in EniChem S.p.A.: in considerazione di questo fatto e dei principi generali esposti al punto (406), EniChem S.p.A. è responsabile delle azioni pregresse di EniChem Elastomeri S.r.l., la quale ha cessato di esistere come persona giuridica distinta.

(445) Il 1º gennaio 2002 EniChem S.p.A. ha trasferito le attività del comparto "Elastomeri e Stirenici" (inclusa la gomma cloroprene), assieme ad altre attività, alla sua controllata al 100% Polimeri Europa S.p.A., che quindi, per detti prodotti, è subentrata sotto il profilo economico ad EniChem S.p.A. Il 1º maggio 2003 EniChem S.p.A. ha cambiato ragione sociale, diventando [una società del Gruppo ENI] S.p.A.

(446) Come si è già spiegato ai punti (402)-(407), allorché l'attività in questione (inclusi i suoi principali elementi umani e materiali) viene trasferita da una società ad un'altra nell'ambito della stessa impresa, la società che la acquisisce può essere considerata responsabile per il comportamento pregresso del soggetto che ha trasferito l'attività, anche se la società che ha operato il trasferimento continua a sussistere. In tal caso il soggetto economico rimane, in effetti, lo stesso.[498]

(447) Nel caso in esame, Polimeri Europa S.p.A. e [una società del Gruppo ENI] S.p.A. appartengono alla stessa impresa. Il fatto che Polimeri debba essere considerata responsabile per il comportamento pregresso di [una società del Gruppo ENI] è altresì giustificato dai fattori descritti di seguito.

---

[498] V. sentenza nelle cause riunite C-204/00 P (e altre), *Aalborg Portland A/S a.o./Commissione*, Racc. 2004, pag. I-267, punti 354-360.

(448) In primo luogo, Polimeri ha acquisito il comparto in attività di EniChem S.p.A. per la gomma cloroprene a partire dal 1º gennaio 2002, incluse tutte le sue attività principali e il personale. EniChem S.p.A. era ed è rimasto l'unico azionista di Polimeri, sia prima che dopo la riorganizzazione. Il trasferimento non è avvenuto attraverso il pagamento di un corrispettivo ad EniChem S.p.A., ma attraverso un aumento del capitale azionario di Polimeri e l'emissione delle corrispondenti azioni ad EniChem S.p.A. Il valore nominale totale di dette azioni è stato stabilito sulla base di una relazione preparata da un esperto designato dalle autorità giudiziarie italiane. Lo scopo di tale relazione era principalmente evitare una valutazione eccessiva del capitale azionario di Polimeri Europa S.p.A che avrebbe potuto deludere le aspettative dei creditori della medesima Polimeri Europa S.p.A.[499]

(449) In secondo luogo, da allora gli attivi e il relativo fatturato di Enichem S.p.A./[una società del Gruppo ENI] sono notevolmente diminuiti e attualmente le attività dell'azienda sono le seguenti: gestione di partecipazioni non strategiche in vista della loro cessione a terzi o della loro liquidazione; vendita di tutti gli impianti in attività o la loro chiusura e messa in sicurezza; smantellamento degli impianti chiusi e bonifica dei terreni contaminati; gestione di servizi, compresi servizi pubblici, in impianti condivisi in vista della loro conversione in terzi fornitori di servizi o della creazione di consorzi e gestione delle vertenze ancora pendenti.

(450) Sussiste quindi un serio rischio che, al momento in cui le verrà indirizzata una decisione che le infligge un'ammenda e tale decisione diventerà esecutiva, [una società del Gruppo ENI] non disporrà più di attivi sufficienti per pagare l'ammenda.

(451) In terzo luogo, nel caso in esame, Polimeri Europa S.p.A. ha rilevato la partecipazione alle riunioni di cartello a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 13 maggio 2002, e i dipendenti che avevano preso parte all'infrazione come dipendenti di EniChem S.p.A. hanno continuato a parteciparvi in qualità di dipendenti di Polimeri Europa S.p.A. (v. punto (45) e capo 4)).

(452) Il canale informativo formato [*] del comparto "gomma cloroprene" conduceva direttamente agli [*], rispettivamente, di EniChem S.p.A. e di Polimeri.

(453) [*]

(454) [*][500]

(455) Gli [*] di EniChem S.p.A. (oggi [una società del Gruppo ENI]) quanto di Polimeri rispondono [*]. Il [*] era designato dagli azionisti della società. I [*] di EniChem Elastomeri venivano designati da EniChem S.p.A.

(456) Da quanto precede si evince che Polimeri Europa S.p.A. deve essere ritenuta responsabile per l'intero periodo dell'infrazione che va dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002. Di conseguenza, non è necessario indirizzare la presente decisione a [una società del Gruppo ENI].

---

499 V. pag. 14525, [*] in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 16 novembre 2005.

500 [*]

- Responsabilità di Eni per la partecipazione di EniChem Elastomeri, EniChem S.p.A. (oggi [una società del Gruppo ENI]) e Polimeri all'infrazione

(457) Eni S.p.A. possedeva direttamente o indirettamente circa il 100% di EniChem Elastomeri S.r.l., EniChem S.p.A. (ora [una società del Gruppo ENI] S.p.A.) e Polimeri Europa S.p.A. all'epoca in cui dette imprese hanno partecipato direttamente all'infrazione. Come già precisato al punto (404)), nel caso di controllate al 100% la Commissione può presumere che la società madre abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della sua controllata. Eni va pertanto considerata responsabile in solido – unitamente a Polimeri – del comportamento di EniChem Elastomeri S.r.l., EniChem S.p.A. (attualmente [una società del Gruppo ENI] S.p.A.) e Polimeri Europa durante il periodo che va dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002. La Commissione ritiene inoltre che vi siano altri elementi che confermano (venendo quindi a suffragare la presunzione) che Eni S.p.A. ha esercitato un'influenza decisiva sulle sue controllate.

(458) In primo luogo, la maggior parte, se non tutti, i membri del consiglio di amministrazione di EniChem S.p.A. (1995-2001) e di Polimeri (2002) venivano direttamente o indirettamente nominati da Eni. Come indicato ai punti (452)-(455), il canale informativo formato [*] del comparto "gomma cloroprene" conduceva direttamente agli [*] di EniChem S.p.A. e di Polimeri.

(459) In secondo luogo, la concentrazione delle attività chimiche formanti il comparto "Elastomeri e Stirenici" prima presso EniChem S.p.A. e poi presso Polimeri indica la chiara intenzione del Gruppo Eni di riservare speciale attenzione a quel settore e di continuare a deciderne, in ultima analisi, la struttura e la gestione.

(460) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Eni sostiene che, in contrasto con la tesi della Commissione, le precedenti decisioni della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado indicano che il pieno controllo non è sufficiente per fondare la presunzione che sia stata esercitata un'influenza decisiva. Eni afferma che la sua responsabilità deve essere valutata diversamente rispetto a quella delle altre società madri che sono state direttamente coinvolte nell'infrazione. Secondo l'azienda, per accertare la responsabilità si dovrebbero tener presenti altri fattori che non siano la mera proprietà al 100%, quali ad esempio: l'effettivo potere di gestione, le sovrapposizioni/coincidenze a livello dirigenziale, lo scambio costante di informazioni tra società madre e controllata, il coinvolgimento diretto nei fatti, le operazioni condotte sullo stesso mercato e la costituzione di un'unica entità economica, l'assenza di attivi nella controllata, l'acquiescenza dimostrata dalla società madre nel corso del procedimento e, infine, la partecipazione all'infrazione di varie controllate. Eni afferma di essere una holding finanziaria pura e di non aver esercitato alcuna influenza sulla strategia commerciale o sulle decisioni operative di [una società del Gruppo ENI] o di Polimeri. Afferma inoltre che le strategie e le decisioni di [una società del Gruppo ENI] e di Polimeri venivano discusse e adottate all'interno della rispettive divisioni operative delle due aziende, senza che il consiglio di amministrazione o la stessa Eni prendessero direttamente parte al processo decisionale.

(461) L'interpretazione data da Eni dei precedenti pertinenti per il presente caso non può essere accolta.[501] Come si è spiegato ai punti (402) - (406), e come è stato ribadito di recente dagli organi giurisdizionali comunitari[502], secondo la giurisprudenza consolidata la Commissione può presumere che le società madri esercitino un controllo effettivo sulle loro controllate al 100%. Qualora tale presunzione sussita, come nel caso in questione per quanto riguarda Eni, spetta alla società madre superarla, adducendo elementi probatori che dimostrino che la controllata decideva in autonomia la propria condotta sul mercato. Il fatto di non fornire elementi di prova sufficienti equivale ad una conferma della presunzione e costituisce una giustificazione sufficiente per l'attribuzione della responsabilità. Tale presunzione, nella fattispecie, non è stata vinta.

(462) Quanto all'argomentazione avanzata da Eni per sostenere che la sua controllata agiva autonomamente, occorre tener conto delle seguenti osservazioni.

(463) L'affermazione secondo cui non vi sono indicazioni di un coinvolgimento diretto della società madre nel comportamento anticoncorrenziale né essa sarebbe stata a conoscenza di quest'ultimo non è rilevante. L'argomentazione si basa sul presupposto errato che una società madre possa essere ritenuta responsabile delle infrazioni commesse dalle sue controllate soltanto se è possibile stabilire che era a conoscenza dell'infrazione o se ha preso direttamente parte alla sua organizzazione o alla sua attuazione. Contrariamente a questa tesi, l'attribuzione a una società madre della responsabilità dell'infrazione commessa dalle sue controllate discende dal fatto che queste due entità (società madre e controllata) formano un'unica impresa ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza[503], e non dal fatto che sia stata comprovata la partecipazione della società madre all'infrazione o che si sia accertato che ne era a conoscenza (v. la giurisprudenza citata ai punti (402) - (405)).

(464) Non è necessario che una società madre si occupi della gestione ordinaria delle attività di una sua controllata per poter esercitare un'influenza decisiva sulla sua politica commerciale. Se è vero che tale gestione ordinaria delle attività può certamente essere affidata ai dirigenti della controllata, questo non esclude la possibilità che la società madre le imponga obiettivi e politiche che incidono sul rendimento e sulla coerenza del gruppo e che controlli e orienti qualsiasi comportamento della controllata che possa discostarsi da tali obiettivi e politiche.

(465) Eni ha poi affermato che le attività nel settore chimico non rientrano tra le attività fondamentali ("*core business*") del gruppo. Era stato deciso di affidare le attività chimiche al controllo esclusivo di controllate distinte e separate (segnatamente Enichem/[una società del Gruppo ENI] e Polimeri). Il fatto che le attività nel comparto chimico fossero realizzate in modo autonomo risulterebbe in modo evidente da un documento in materia di governo societario ("*corporate governance*"), citato nella risposta alla comunicazione degli addebiti, nel quale si

---

501 Con particolare riguardo alla decisione degli organi giurisdizionali comunitari nelle cause riunite T-109/02 ed altre, *Bolloré,* sentenza del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicata).

502 Tribunale di primo grado nella causa T-30/05 *Prym Consumer / Commissione*, sentenza del 12 settembre 2007 (non ancora pubblicata), punti 146-148.

503 V. cause T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 *Tokai Carbon / Commissione,* Racc. 2005, pag. II-10, punto 54.

stabilisce che le facoltà di intervento della società madre sono limitate alle operazioni che possono compromettere la situazione finanziaria della società.

(466) Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui Eni si è sempre limitata a svolgere le funzioni di "holding" relativamente alle attività del gruppo nel settore chimico, le attività di Eni nel settore chimico non rientrano tra le attività fondamentali ("*core business*") del gruppo, non vi sono state sovrapposizioni a livello dirigenziale tra Eni e Enichem/[una società del Gruppo ENI]/Polimeri e, infine, non vi sono prove di una comunicazione diretta tra società madre e controllata né del coinvolgimento di Eni nelle attività commerciali di Enichem, vanno fatte le seguenti osservazioni.

(467) In primo luogo, la definizione delle attività fondamentali ("*core business*") e la qualificazione della funzione del gruppo di controllo in termini di "holding" non dimostrano in modo conclusivo l'effettiva e reale autonomia di una controllata. Il fatto che la società madre non sia coinvolta nelle attività diverse non è decisivo rispetto alla questione se essa debba essere considerata come formante una unità economica con le entità operative del gruppo. La suddivisione delle funzioni è un fenomeno normale in seno ai gruppi di società. Un'entità economica svolge per definizione tutte le principali funzioni di un operatore economico in seno alle entità giuridiche di cui è composta. Le società che fanno capo ad un gruppo e le entità commerciali che dipendono da un centro societario per quanto riguarda l'orientamento fondamentale della strategia e delle operazioni commerciali, gli investimenti , la tesoreria, le questioni giuridiche e la funzione di guida, formano un unico soggetto economico e non possono essere considerate come entità economiche autonome.

(468) Quanto al documento in materia di governo societario ("*corporate governance*") al quale Eni fa riferimento, il controllo nelle materie citate nel documento può, di fatto, implicare il controllo su aspetti significativi della politica commerciale di una società (dato che la società madre dispone di un diritto inderogabile ad approvare decisioni strategiche in campo finanziario o commerciale, o ad opporvisi).

(469) In secondo luogo, la concentrazione delle attività chimiche formanti il comparto "Elastomeri e Stirenici" prima presso EniChem S.p.A. e poi presso Polimeri dimostra l'importanza strategica che il settore chimico riveste per il Gruppo Eni.

(470) In ogni caso, è improbabile che EniChem S.p.A. e Polimeri potessero agire in maniera indipendente sul mercato in una situazione in cui la società madre continuava a riorganizzarne sistematicamente le attività.

(471) Anzi, il fatto che dal 21 ottobre 2002 Eni avesse acquisito direttamente il pieno possesso di Polimeri dimostra che, ristrutturando il settore chimico, le attività chimiche formanti il comparto "Elastomeri e Stirenici" (essendo quelle dal rendimento più elevato) dovevano rimanere sotto il diretto controllo della società madre.

(472) In tale contesto non è necessario che la Commissione dimostri l'esistenza di uno scambio costante di informazioni per far valere la presunzione che la società madre esercitasse un'influenza decisiva sulle controllate. D'altra parte, negare in assoluto

l'esistenza di uno scambio di informazioni tra la controllata e la società madre non è plausibile e certamente non basta a vincere tale presunzione.

(473) Allo stesso modo, l'assenza di sovrapposizioni a livello dirigenziale non può, nella fattispecie, essere considerato un fattore significativo, e tantomeno decisivo, per vincere la presunzione.

(474) Secondo quanto afferma Eni, l'applicazione della summenzionata presunzione comporterebbe inoltre una violazione dei principi fondamentali di giustizia. Da un lato, infatti, rappresenterebbe una violazione del principio fondamentale della responsabilità diretta e personale, in quanto verrebbe attribuita in questo modo alle società madri la responsabilità di un comportamento che non è stato il loro. Eni sostiene che una simile presunzione comporterebbe per le società madri un onere al quale non potrebbero far fronte, poiché vincerla diventerebbe praticamente impossibile, il che, quindi, costituirebbe una violazione della presunzione di innocenza. Infine, Eni afferma che l'impostazione adottata dalla Commissione violerebbe il principio della responsabilità limitata sancito dal diritto societario, dal momento che [una società del Gruppo ENI] e Polimeri costituiscono entità giuridiche distinte e, in quanto tali, sono responsabili dei loro comportamenti.

(475) Per quanto concerne il principio della responsabilità personale, l'articolo 81 del trattato si applica a "imprese" che, al loro interno, possono comprendere diverse entità giuridiche. In tale contesto, non vi è violazione del principio della responsabilità personale allorché entità giuridiche diverse sono considerate responsabili sulla base di circostanze legate alla funzione da esse svolta e al comportamento da esse tenuto all'interno della medesima impresa. La responsabilità nel caso delle società madri viene accertata qualora esse abbiano esercitato un controllo effettivo sulla politica commerciale delle loro controllate concretamente implicate nei fatti addebitati. Date queste premesse, quindi, non si ha violazione del principio della responsabilità personale. Non è pertanto opportuno fare riferimento ad altre branche del diritto nelle quali il principio di autonomia di una controllata riveste – come appunto nel diritto societario – una funzione diversa.

(476) Quanto al fatto che per le società madri al 100% l'onere di superare una simile presunzione sarebbe talmente gravoso da risultare impossibile, per definizione, quando la legge stabilisce una presunzione, lo fa perché la conclusione che ne discende è generalmente vera e solo raramente errata: questo è appunto ciò che giustifica l'inversione dell'onere della prova, ed è l'essenza stessa di una presunzione. Proprio perché sono estremamente rari i casi in cui si possa constatare che una controllata sulla quale la società madre esercita il suo controllo rimanga, nonostante ciò, completamente "autonoma", la legge stabilisce una presunzione.

(477) Ciò che conta, nella fattispecie, è che gli elementi presentati da Eni non sono in grado di superare la suddetta presunzione.

(478) Sulla scorta delle considerazioni suesposte, Eni S.p.A. dovrebbe essere considerata responsabile in solido con Polimeri per le azioni realizzate da EniChem Elastomeri S.r.l., EniChem S.p.A. (ora [una società del Gruppo ENI] S.p.A.) e Polimeri Europa S.p.A. nel periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002.

- Tosoh

(479) Tosoh Corporation e Tosoh Europe BV hanno direttamente partecipato all'infrazione descritta nella presente decisione, dal momento che rappresentanti di Tosoh Corporation (v. ad es. i punti (137), (143), (173), (196), (199), (210), (214), (224), (228) e segg., (235), (256) e seg., (260), (274)e segg., (288), (291) e (295)) e di Tosoh Europe BV (oltre agli esempi di cui al punto (480), v. ad es. i punti (150), (186), (189), (230), (272) e (284)) hanno preso parte a diversi contatti nell'ambito del cartello tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002.

(480) In particolare, Tosoh era regolarmente rappresentata da dipendenti sia di Tosoh Coroporation che di Tosoh Europe BV i quali presenziavano insieme a numerose attività svolte nell'ambito del cartello (v. ad es. i punti (137), (143), (173), (193), (196), (199), (215), (228) e segg., (257), (268), (275), (277), (288) e (291)).

(481) Tosoh ha esercitato inoltre un'influenza decisiva sul comportamento adottato da Tosoh Europe BV sul mercato. Tosoh Europe BV è la società commerciale a vocazione "regionale" di Tosoh per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. Dato che Tosoh Europe BV è una società interamente controllata da Tosoh Corporation, la Commissione può presumere che la società madre abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della sua controllata. Tale presunzione è suffragata dagli ulteriori elementi descritti qui di seguito.

(482) Esistevano rapporti gerarchici tra dirigenti del comparto "gomma cloroprene" che collegavano sempre direttamente Tosoh Europe alla sede centrale di Tosoh. [*] Tosoh di solito prende le decisioni relative alle vendite, ai prezzi e ai clienti e le mette in atto. [*] riferisce poi immediatamente sulle vendite, i prezzi e i clienti al [*] di Tosoh. Il [*] di Tosoh riferisce, in ultima istanza, ai [*] di Tosoh sulle questioni generali relative alle vendite di gomma cloroprene e comunica al [*] di Tosoh i quantitativi di gomma cloroprene richiesti dai clienti (v. i punti (50), (52)).

(483) Tosoh non ha contestato tale conclusione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

(484) Poiché agli accordi di cartello hanno partecipato direttamente rappresentanti sia della società madre che della controllata, ne consegue che la società madre era a conoscenza delle attività in cui era implicata la sua controllata.

(485) Sulla base di quanto precede, Tosoh Corporation e Tosoh Europe BV vanno considerate responsabili in solido dell'infrazione commessa da Tosoh Corporation e da Tosoh Europe BV nel periodo che va dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

6.3. Destinatari nel caso in esame

(486) In considerazione di quanto precede, si è accertato che le seguenti società hanno partecipato direttamente all'infrazione all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE, o ne sono responsabili, nei seguenti periodi di tempo:

a) Bayer AG, dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

b) E.I. DuPont de Nemours and Company, dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

c) DuPont Performance Elastomers S.A., dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002;

d) DuPont Performance Elastomers L.L.C., dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002;

e) The Dow Chemical Company, dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002;

f) Denki Kagaku Kogyo K.K., dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

g) Denka Chemicals GmbH, dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

h) Eni S.p.A., dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

i) Polimeri Europa S.p.A., dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

j) Tosoh Corporation, dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

k) Tosoh Europe B.V., dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

7. DURATA DELL'INFRAZIONE

7.1. Termine di prescrizione

(487) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2003, i poteri conferiti alla Commissione di irrogare ammende o penalità in caso di infrazioni delle norme sostanziali in materia di concorrenza sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. In caso di infrazioni continuate, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.[504] La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione e per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.[505]

(488) Nel caso in esame, l'indagine della Commissione è iniziata con le ispezioni a sorpresa effettuate il 27 marzo 2003 a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato[506]. Di conseguenza, non possono essere inflitte ammende per violazioni cessate prima del 27 marzo 1998.

(489) Ai fini dell'indagine sul presente caso, l'infrazione è cessata il 13 maggio 2002 (v. punto (515)). L'indagine della Commissione è iniziata con le ispezioni a sorpresa effettuate il 27 marzo 2003 a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, il che dimostra che, nel presente caso, la Commissione ha il potere di irrogare ammende o penalità.

(490) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti DuPont sostiene che si dovrebbe applicare la prescrizione a eventuali infrazioni che essa possa aver commesso prima della costituzione della sua joint venture con Dow, DDE, in data 1° aprile 1996. Sostiene infatti che DDE deve essere considerata un'impresa distinta e separata da DuPont e che, pertanto, la partecipazione di DuPont al cartello ha preso fine in data 1° aprile 1996.

---

504 Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

505 Articolo 25, paragrafi da 3 a 5, del regolamento n. 1/2003.

506 GU 13, del 21.2. 1962, pag. 204/62. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003

(491) A questo riguardo, la partecipazione diretta di DuPont all'infrazione ha effettivamente preso fine in data 1° aprile 1996, quando l'azienda si è ritirata dal mercato della gomma cloroprene cedendo tale attività alla sua joint venture con Dow, DDE (v. punto (419)). Tuttavia, come si è già spiegato ai punti (420) - (440)) DuPont (insieme a Dow) è responsabile dell'infrazione commessa da DDE anche dopo il 1° aprile 1996. Di conseguenza, non è possibile ritenere che la partecipazione di DuPont all'infrazione abbia preso fine con la costituzione di DDE nel 1996.

7.2. Durata dell'infrazione

(492) Risulta evidente dai fatti illustrati nel capo 0 che Bayer, Denka, DuPont/DDE, Eni e Tosoh hanno partecipato agli accordi di cartello almeno a partire dal 13 maggio 1993 e fino al 13 maggio 2002.

(493) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti [una società del Gruppo ENI] sostiene di non aver mai preso parte ad accordi collusivi prima del febbraio del 1994 né dopo il novembre del 2000. Polimeri sostiene che la Commissione ha stabilito in modo arbitrario le date di inizio e di fine dell'infrazione e che, nel periodo in cui le attività nel settore della gomma cloroprene erano sotto la responsabilità della stessa Polimeri, cioè a partire dal 1° gennaio 2002, non vi sono stati contatti anticoncorrenziali. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka sostiene di non aver mai preso parte agli accordi anticoncorrenziali; afferma anche che la Commissione non dispone di prove precise e concordanti quanto all'esistenza di contatti illeciti prima dell'aprile del 1994 o dopo il settembre del 1998. Denka sostiene che qualsiasi ulteriore contatto avvenuto dopo tale data è da considerarsi visita di cortesia e, come tale, lecito.

(494) [*] non contestano la descrizione della cronologia del cartello e la durata degli accordi di cartello. [*] hanno confermato le date di inizio e di fine [*] dimostrano l'esistenza di contatti [*] tra i produttori di gomma cloroprene [*] dopo la data in cui essa ha preso fine.

(495) [*] La Commissione quindi limita la sua valutazione a norma delle regole di concorrenza e l'imposizione di eventuali ammende al periodo che decorre dal 13 maggio 1993, data della prima riunione di cartello confermata da [*] nonché dalle prove indirette [*].

(496) Per quanto riguarda la riunione del 13 maggio 1993, [*] in occasione di questo incontro, ciascuna azienda ha comunicato per la prima volta agli altri produttori le proprie cifre relative alle vendite in 6-7 regioni del mondo. [*][507] Inoltre, [*] conferma che l'accordo sulle quote di mercato tra i partecipanti al cartello è stato concluso a Firenze nel maggio 1993 (v. punto (150)).

(497) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Denka ha confermato di aver preso parte non soltanto alla riunione ufficiale dell'IISRP a Firenze, ma anche all'incontro a margine di questa riunione organizzato da DuPont. L'azienda sostiene tuttavia che l'incontro a margine non aveva nessuna finalità anticoncorrenziale e che proprio in

507 [*]

occasione di questo incontro i concorrenti hanno minacciato per la prima volta di presentare denunce antidumping.

(498) L'affermazione di Denka secondo cui l'incontro di Firenze del 13 maggio 1993 non avrebbe avuto nessuna finalità anticoncorrenziale non può essere accettata. Infatti, non solo [*] ha dichiarato che l'argomento affrontato durante questo incontro era la ripartizione delle quote di mercato, ma anche il [*] e [*][*], indipendentemente l'uno dall'altro, hanno testimoniato (benché non fossero presenti alla riunione) che il piano relativo alle quote di mercato è stato concordato nel corso dell'incontro di Firenze del maggio 1993 (v. punti (140) e (150)) [*]. Il fatto che DuPont avesse prenotato la sala riunioni necessaria per l'incontro a margine risulta già evidente da quanto riportato nella nota spese di trasferta del [*], v. punto (137). Tre aziende concorrenti hanno quindi confermato, testimoniando indipendentemente l'una dall'altra, che l'incontro di Firenze del maggio 1993 si è svolto in un contesto anticoncorrenziale. Denka non è pertanto riuscita a confutare la tesi sostenuta dalla Commissione, la quale si fonda su tutte le prove e gli indizi considerati nel loro complesso.

(499) Per quanto concerne l'affermazione di [una società del Gruppo ENI], che nega di aver partecipato all'incontro di Firenze, [*] ha espressamente indicato Enichem tra i partecipanti a tale incontro (v. punti (137), (138)). [*] non ha dubbi sulla presenza di Enichem, ma semplicemente non ricorda con precisione se il rappresentante di Enichem all'incontro fosse il [*] o il [*]. Inoltre, il fatto che il piano relativo alle quote di mercato obiettivo sia stato concordato nel corso dell'incontro di Firenze [*] è un forte indizio della partecipazione di Enichem a questa riunione di fondamentale importanza, dato che gli altri concorrenti non avrebbero potuto decidere il piano senza l'approvazione della stessa Enichem. [*]. [Una società del Gruppo ENI] non è pertanto riuscita a confutare la tesi della Commissione per quanto riguarda la data di inizio dell'infrazione.

(500) Pertanto, per Bayer, DuPont, Denka, Enichem e Tosoh la data di inizio è fissata al 13 maggio 1993. La data di inizio per Dow è fissata al 1° aprile 1996, giorno in cui la joint venture costituita con DuPont ha iniziato a operare sul mercato (v. punto (35)). La stessa data di inizio del 1° aprile 1996 vale per DuPont Performance Elastomers S.A. e DuPont Performance Elastomers L.L.C., le due società che sono subentrate a DDE (v. punti (35) e (40)).

(501) Per quanto riguarda la data in cui l'infrazione ha preso fine, non è possibile stabilire la data esatta in cui i partecipanti hanno messo fine ai loro contatti collusivi e in cui il cartello ha cessato di produrre effetti.

(502) [*].[508] Nel caso in esame, quindi la valutazione a norma delle regole di concorrenza e l'imposizione di eventuali ammende è limitata al periodo che prende fine il 13 maggio 2002, data della riunione dell'IISRP tenutasi a Napoli.

(503) Le prove di cui dispone la Commissione dimostrano che gli accordi sulle quote di mercato conclusi tra i concorrenti erano ancora in vigore alla data del 13 maggio 2002, dal momento che [*] di Bayer ha redatto degli appunti da cui si evince che un

508 [*]

aumento di prezzo concordato per la gomma cloroprene in Europa occidentale non doveva comportare una modifica delle quote di mercato stabilite dalla "[*]" (v. punto (304)). Secondo [*] la moratoria era uno degli aspetti essenziali del cartello in quanto assegnava quote di mercato specifiche a ogni singolo concorrente, quote che, come illustrato nel capo 4, venivano riesaminate e discusse con cadenza periodica tra tutte le imprese concorrenti. Il riferimento, nell'appunto scritto a mano, alla "[*]" significa che le quote di mercato obiettivo per il 2002 erano state stabilite nel quadro della moratoria e sulla base delle quote di mercato del 2001. Dagli appunti del [*] si ricava inoltre che [*] aveva riflettuto sui possibili effetti di un aumento di prezzo nell'Europa occidentale su queste quote di mercato già definite, [*] arrivando alla conclusione che le due impostazioni – aumento di prezzo e moratoria – non sarebbero state necessariamente incompatibili. Negli appunti del [*], infine, si dà conto del fatto che nel corso della riunione summenzionata i concorrenti avevano discusso dei prezzi.

(504) Vanno respinte le affermazioni di [una società del Gruppo ENI] e Polimeri secondo cui la Commissione avrebbe determinato la data in cui l'infrazione ha avuto fine esclusivamente sulla base della presentazione di una richiesta di trattamento favorevole, senza che tale data fosse suffragata da altre prove, come pure l'affermazione che il cartello ha avuto fine nel novembre del 2000.

(505) La data in cui l'infrazione ha avuto fine è stata stabilita dalla Commissione sulla base di un documento redatto nel periodo d'infrazione , che costituisce una prova diretta. Benché redatto al solo scopo di informare e dare istruzioni al [*], che doveva partecipare alla conferenza dell'IISRP di Napoli, il documento in questione non ha per questo un valore probatorio minore, dal momento che mostra chiaramente che uno degli elementi fondamentali, cioè l'accordo sulle quote di mercato o "moratoria", era ancora in vigore. Il rapporto diretto tra la moratoria e gli aumenti di prezzo programmati nell'Europa occidentale è un'ulteriore conferma che negli incontri tra concorrenti l'argomento della fissazione dei prezzi continuava ad essere oggetto di discussione. Gli appunti scritti di pugno dal [*] indicano, oltretutto, che non solo DDE ma anche Enichem avevano già approvato il successivo aumento collusivo dei prezzi .

(506) È del tutto ovvio che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione in merito agli accordi di cartello per il periodo successivo al settembre del 1998 siano meno completi di quelli relativi al periodo precedente tale data. [*] le società concorrenti agivano con maggiore prudenza a causa del programma per promuovere l'osservanza delle norme antitrust applicato da Bayer. La maggior parte dei contatti era ormai bilaterale e sempre più gli accordi venivano conclusi tramite colloqui telefonici. Tenuto conto di un simile contesto, è evidente, se si valuta l'insieme di prove e indizi contenuti nel fascicolo, che gli accordi sono proseguiti senza interruzione almeno fino al maggio del 2002. Questa conclusione è ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese [*]. Secondo costante giurisprudenza, l'articolo 81 del trattato si applica anche nel caso di cartelli che non sono più in vigore ma che continuano a produrre effetti oltre la data formale di

cessazione.[509] Questo vale in particolare quando l'impresa che ha partecipato all'infrazione non ha preso le distanze dall'accordo costitutivo dell'infrazione stessa.

(507) [Una società del Gruppo ENI]/Polimeri non ha presentato alcun elemento di prova che possa essere interpretato come una volontà manifesta da parte dell'azienda di prendere le distanze dall'oggetto dell'accordo costitutivo dell'infrazione.[510] Al contrario, vi sono elementi probatori che indicano che nel 1999 i concorrenti hanno discusso delle future quote di mercato di Enichem (v. punto (262)) e di aumenti di prezzo che l'azienda avrebbe applicato nella primavera del 2000 (v. punto (266)). Nel 2000 i concorrenti hanno dato seguito alle discussioni sui prezzi condotte con Enichem e hanno informato l'azienda della politica di fissazione dei prezzi che avevano stabilito (v. punti (271), (273) e (274)). Nei dati relativi alle spedizioni che Tosoh, Denka e DDE si sono scambiati nel giugno del 2000 sono comprese anche le cifre di [una società del Gruppo ENI]. Questi particolari, come pure il fatto che la strategia di regionalizzazione nel 2000 e 2001 funzionava con soddisfazione delle società concorrenti dimostrano che gli accordi continuavano a rimanere in vigore senza interruzioni (v. punti (277) e (281)). Si dispone di indizi che suggeriscono che non solo nel luglio del 2001 Enichem applicava un aumento di prezzo concordato, ma anche che nel novembre dello stesso anno DDE cercava di pervenire a una revisione dell'accordo sulle quote di mercato (v. punti (283) e (290)). Infine, occorre ricordare non soltanto la riunione dell'IISRP a Napoli nel maggio del 2002 (v. punti (303)-(305)) ma anche un incontro, precedente a quella riunione, tenutosi tra Bayer, DDE e Polimeri nell'aprile del 2002 (v. punto (297)). Gli appunti di pugno del [*] redatti durante questo incontro si commentano da soli, visto che vi vengono citati aumenti di prezzo da attuare in futuro e l'accordo sulle quote di mercato. Nel corso della riunione Enichem ha precisato a chiare lettere alle altre società concorrenti che non seguiva una ″[*]″.

(508) Una volta valutati tutti questi elementi nel loro complesso, la Commissione non ha motivo di ritenere che [una società del Gruppo ENI]/Polimeri abbia cessato di prendere parte agli accordi di cartello prima del 13 maggio 2002[511].

(509) Vanno respinte le affermazioni di Denka secondo cui dopo il settembre del 1998 le aziende concorrenti si sarebbero scambiate semplici visite di cortesia e non vi sarebbero prove di comportamenti anticoncorrenziali dopo tale data.

(510) Come si è spiegato ai punti (241)-(245), [*] confermano che dopo il 1998 i contatti tra i concorrenti hanno sì assunto una forma diversa, ma che non per questo sono mai cessati, e confermano anche che gli accordi sono rimasti in vigore. [*]

(511) Come si è già spiegato al punto (505), tenuto conto del fatto che la struttura del cartello aveva subito queste modifiche, è del tutto ovvio che gli elementi di prova

---

509 Causa T-59/99 *Ventouris Group Enterprises* / *Commissione*, Racc. 2003, pag. II-5257, punti 182 e segg..; causa T-14/89 *Montedipe* / *Commissione,* Racc. 1992, pag. II-1155, punto 231; causa 243/83 *Binon* / *AMP* , Racc. 1985, pag. 2015, punto 17.

510 Causa T-59/99 *Ventouris Group Enterprises* / *Commissione*, Racc. 2003, pag. II-5257, punto 193.

511 In tale contesto, la Commissione osserva inoltre che dinanzi al *District Court* (tribunale distrettuale) degli Stati Uniti di San Francisco [una società del Gruppo ENI] si è dichiarata colpevole di aver partecipato a una intesa intesa di dimensioni internazionali che mirava a fissare i prezzi della gomma cloroprene per il periodo settembre 1999-aprile 2002 (v. punti (74)(75)).

contenuti nel fascicolo della Commissione in merito agli accordi di cartello per il periodo successivo al settembre del 1998 siano meno completi di quelli relativi al periodo precedente tale data, appunto perché la maggior parte dei contatti tra concorrenti era ormai bilaterale e sempre più gli accordi venivano conclusi tramite colloqui telefonici (v. punto (506)). In ogni caso, la Commissione dispone di numerosi elementi di prova che dimostrano la partecipazione di Denka agli accordi di cartello anche dopo il settembre del 1998 (v. punti (256), (260), (263), (269), (277), (279), (280), (281), (282), (285), (290), (291), (295) e (302)). In questi incontri bilaterali e trilaterali venivano discussi regolarmente argomenti come la strategia di regionalizzazione, le politiche dei prezzi, gli aumenti di prezzo e gli accordi sulle quote di mercato: questo lo si evince non soltanto dalle dichiarazioni rese da [*] ma anche da documenti redatti nel periodo d'infrazione (v. ad es. punti (263), (277), (279), (285) e (303)-(305)). Le prove illustrate nel capo 4 dimostrano che gli accordi anticoncorrenziali sono rimasti in vigore ininterrottamente almeno fino al maggio del 2002 e che Denka ha preso parte di frequente a questi contatti illeciti.

(512) Un altro indizio che suggerisce che gli accordi anticoncorrenziali continuavano a restare in vigore è il fatto che i concorrenti si sono adoperati affinché i contatti illeciti tra loro rimanessero segreti durante il periodo tra il settembre 1998 e il maggio 2002 (ad es. [*] (Tosoh) negli [*] appunti presi nel corso di un incontro con Denka e DDE del giugno 2000 utilizzava un codice in lingua giapponese in cui i nomi dei vari paesi rappresentavano i relativi produttori, v. punto (277)). Questa è un'evidente riprova del fatto che le stesse aziende concorrenti non concepivano i contatti che intercorrevano tra loro come semplici visite di cortesia, ma che erano ben consapevoli della natura anticoncorrenziale dei loro incontri. In merito al suddetto incontro [*], che vi aveva preso parte per conto di DDE, riferiva al [*] che il [*] di Denka *"*[*]*"* (v. punto (279)).

(513) Nel fascicolo vi sono inoltre elementi di prova che indicano in modo molto concreto che Denka ha partecipato ai contatti collusivi anche dopo la data di fine dell'infrazione stabilita dalla Commissione (v. punti (306), (307) e (309).

(514) Pertanto, anche se [una società del Gruppo ENI], Polimeri e Denka contestano taluni fatti che rientrano nel periodo summenzionato e offrono una diversa interpretazione di alcuni elementi di prova, non sono riuscite a confutare la tesi sostenuta dalla Commissione, la quale si fonda su tutte le prove e gli indizi considerati nel loro complesso, vale a dire che Enichem e Denka avevano anch'esse partecipato ad accordi o pratiche concordate con i loro concorrenti nel periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002.

(515) Ne consegue che, tenuto conto delle riorganizzazioni delle imprese verificatesi nel corso del periodo di infrazione (punti (409) - (420)), la durata dell'infrazione attribuibile a ciascuna delle parti interessate è la seguente:

a) Bayer AG: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002, cioè 9 anni;

b) E.I. DuPont de Nemours and Company,: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002, cioè 9 anni;

c) DuPont Performance Elastomers LL.C e
DuPont Performance Elastomers S.A.: dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002, cioè6 anni e 1 mese;

d) The Dow Chemical Company: dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002, cioè 6 anni e 1 mese;

e) Denki Kagaku Kogyo K.K. e Denka Chemicals GmbH.: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002, cioè 9 anni;

f) ENI S.p.a e Polimeri Europa S.p.A..: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002, cioè 9 anni;

g) Tosoh Corporation e Tosoh Europe B.V.: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002, cioè 9 anni.

8. MISURE CORRETTIVE

8.1. Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003

(516) Quando constata un'infrazione all'articolo 81 del trattato la Commissione può obbligare le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

(517) Dato che gli accordi di cartello sono stati attuati cercando di non farne trapelare nulla, non è possibile affermare con assoluta certezza che l'infrazione sia cessata. È quindi necessario che la Commissione esiga che le imprese destinatarie della presente decisione pongano fine all'infrazione (se non lo hanno ancora fatto) e si astengano d'ora in avanti da qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione di associazione di imprese che possa avere oggetto o effetto identico o analogo.

(518) Il divieto si applica a tutti gli incontri e ai contatti multilaterali o bilaterali tra concorrenti volti a restringere la concorrenza tra di loro o a permettere loro di concordare i rispettivi comportamenti sul mercato.

8.2. Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003

(519) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 17[512], che era di applicazione nel periodo in cui è stata commessa l'infrazione, per ciascuna impresa partecipante all'infrazione l'ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente. Le medesime soglie vengono imposte dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

---

[512] A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo *"si applicano, mutatis mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 [attualmente articoli 81 e 82] del trattato CE"* (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).

(520) Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003. Per calcolare le ammende che dovrà infliggere la Commissione farà riferimento ai principi sanciti negli "Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003"[513] (in prosieguo: "Orientamenti in materia di ammende").

8.3. Importo di base delle ammende

8.3.1. Determinazione del valore delle vendite

(521) Al fine di determinare l'importo di base dell'ammenda da infliggere, la Commissione utilizza il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nel presente caso, saranno prese in considerazione le vendite di gomma cloroprene realizzate da ciascuna impresa nel SEE durante l'esercizio sociale che è terminato il 31 dicembre 2001, vale a dire l'ultimo intero esercizio sociale in cui sussiste l'infrazione (v. l'Allegato).

(522) Per quanto riguarda l'affermazione di Denka secondo cui l'importo di base dell'ammenda non dovrebbe essere calcolato in funzione delle quote di mercato del 2001, poiché la quota di mercato di Denka andava aumentando costantemente, va osservato che la prassi consolidata della Commissione di prendere in considerazione, quale anno di riferimento per determinare l'importo di base dell'ammenda, l'ultimo intero anno di attività del cartello è avallata dagli organi giurisdizionali comunitari.[514] Nel caso in oggetto, non vi sono indicazioni che le quote di mercato del 2001 non siano rappresentative per quanto riguarda il periodo in cui è stata commessa l'infrazione. L'argomentazione di Denka in proposito deve quindi essere respinta. Lo stesso vale per l'argomentazione di [una società del Gruppo ENI] secondo cui nel 2001 il fatturato dell'azienda relativo al settore della gomma cloroprene era più elevato di quello registrato nei primi anni in cui sussiste l'infrazione.

8.3.2. Determinazione dell'importo di base delle ammende

(523) L'importo di base dell'ammenda deve essere calcolato come percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell'infrazione e moltiplicata per il numero di anni dell'infrazione.

8.3.3. Gravità

---

513 GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

514 V. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-319/94, *Fiskeby / Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1331, punto 41, che stabilisce quanto segue: *"Infatti, dal momento che il 1990 costituisce l'ultimo anno completo nel quale sussisteva l'infrazione di cui all'art. 1 della decisione, la presa in considerazione del fatturato realizzato in quell'anno ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nel settore del cartoncino nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa ."*

(524) In linea di massima, la percentuale considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite. Per decidere se la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all'interno della forcella prevista, la Commissione tiene conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

(525) Nel presente caso le aziende concorrenti hanno concordato la ripartizione e la stabilizzazione dei mercati, delle quote di mercato e delle quote di vendite di gomma cloroprene, hanno coordinato gli aumenti di prezzo, hanno concordato prezzi minimi, si sono ripartite la clientela e scambiate informazioni riservate sotto il profilo concorrenziale. Per la loro stessa natura, gli accordi di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Di conseguenza, la percentuale del valore delle vendite considerata per la presente infrazione dovrebbe situarsi sui valori più alti previsti.

(526) La quota di mercato aggregata nel SEE di tutte le imprese che hanno partecipato all'infrazione (tenuto conto dell'ultimo intero esercizio sociale in cui sussiste l'infrazione) era pari, secondo le stime, al 100% (v. punto (55)). L'estensione geografica dell'infrazione era mondiale (v. sezione 0). Ai fini della determinazione della gravità, ciò significa che la sfera d'influenza del cartello copriva l'intero SEE. Inoltre, come indicato ai punti (370)-(373), si è accertato che è stata data sistematicamente attuazione alle pratiche illecite.

(527) Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti Denka, Tosoh e [una società del Gruppo ENI]/Polimeri hanno avanzato diverse argomentazioni con cui si propongono di attenuare la gravità dell'infrazione.

(528) Denka ha affermato che, nel determinare la gravità, occorre tenere presenti anche le circostanze seguenti: Denka non ha preso parte a fissazioni di prezzi, ripartizioni del mercato, riduzioni di capacità coordinate né ad altre pratiche anticoncorrenziali; la sua partecipazione alle riunioni tra concorrenti è da considerarsi di minor gravità, in quanto lo scambio di informazioni non è un'infrazione altrettanto grave né ha ripercussioni altrettanto serie sul mercato quanto la fissazione di prezzi, la ripartizione del mercato o la riduzione di capacità, e per di più le informazioni fornite dall'azienda ai concorrenti erano di pubblico dominio o inesatte.

(529) Quanto all'affermazione di Denka secondo cui sarebbe stata coinvolta unicamente nello scambio di informazioni, si è dimostrato ai punti (340)-(350) che l'azienda ha preso parte a tutti i tipi di accordi anticoncorrenziali elencati al punto (329). Quanto all'affermazione secondo cui avrebbe fornito ai concorrenti soltanto informazioni di pubblico dominio o inesatte, secondo giurisprudenza consolidata un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a

proprio vantaggio.[515] Il semplice fatto di raggirare le altre imprese partecipanti al cartello non toglie nulla alla gravità dell'infrazione.

(530) Conclusioni simili si possono trarre riguardo alle argomentazioni di [una società del Gruppo ENI]/Polimeri in merito agli effetti limitati dell'infrazione o all'attuazione limitata delle pratiche illecite. Ai fini della valutazione della gravità, è sufficiente stabilire che è stata data attuazione in generale alle pratiche illecite (come si è accertato ai punti (370)-(373)), prescindendo dal fatto, asserito dall'azienda, che vi sono stati episodi particolari in cui non è stata data attuazione a tali pratiche. Le circostanze fatte valere da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri sono specificamente attinenti alla loro posizione e al loro comportamento individuali e, pertanto, saranno prese in considerazione nell'esaminare la possibilità di applicare circostanze attenuanti a tali aziende.

(531) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Tosoh sostiene che l'importo iniziale dell'ammenda dovrebbe essere calcolato limitandosi al fatturato generato dalla gomma cloroprene solida, che l'importo di base dovrebbe tener conto del fatto che Tosoh era l'operatore di più modeste dimensioni presente sul mercato e che l'azienda non aveva preso parte ad accordi su riduzioni di capacità né aveva attuato riduzioni di questo tipo.

(532) Per quanto riguarda il prodotto rilevante, i punti (393)-(397), dimostrano che gli accordi illeciti riguardavano anche il lattice. Quanto alle dimensioni e all'importanza di Tosoh sul mercato, se ne tiene già conto nel valore utilizzato come base per calcolare l'importo di base dell'ammenda.

(533) Per quel che riguarda le affermazioni di Tosoh, Denka e [una società del Gruppo ENI]/Polimeri di non essere state coinvolte in riduzioni di capacità, si è dimostrato che le tre imprese non solo hanno preso parte agli aspetti essenziali del cartello, quali la ripartizione del mercato e la fissazione dei prezzi (v. punto (329)), ma che erano anche a conoscenza delle riduzioni di capacità operate da Bayer e DDE, delle quali, quindi, sono anche responsabili. Come stabilito al punto (331), la responsabilità di tale concertazione può essere attribuita anche ai membri del cartello che non erano direttamente interessati dalla riduzione di capacità, dal momento che la chiusura degli stabilimenti di produzione da parte di Bayer e DDE ha contribuito al conseguimento di un obiettivo comune, cioè la realizzazione della strategia di regionalizzazione. Inoltre, ciascuno degli aspetti del cartello cui Tosoh, Denka e [una società del Gruppo ENI]/Polimeri hanno direttamente preso parte, ossia la ripartizione del mercato e la fissazione dei prezzi, deve essere considerato, per sua stessa natura, una gravissima infrazione all'articolo 81 del trattato .[516] Di conseguenza, il fatto che queste tre aziende non siano state direttamente coinvolte

---

515 V. causa T-308/94 *Cascades* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-925, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-71/03 ed altre, *Tokai Carbon e altri* / *Commissione*, citata nella nota 470; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke AG* / *Commissione*, Racc. 2004, pag. II-729, punti 277-278, e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-327/94, *SCA Holding* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1373, punto 142.

516 V., nello stesso senso, le sentenze nella causa T-241/01 *SAS / Commissione,* Racc. 2005, pag. II-02917, punto 122, e nella causa T-38/02 *Danone / Commissione,* Racc. 2005, pag. II-04407, 25 ottobre 2005, punto 148.

nelle riduzioni di capacità non è sufficiente a far ritenere meno grave il loro comportamento.

(534) Pertanto, nessuna delle argomentazioni suesposte è in grado di confutare le conclusioni raggiunte ai punti (525)-(526) in merito ai fattori di cui occorre tener conto nel determinare la gravità di un'infrazione.

(535) In conclusione, e tenuto conto dei fattori illustrati in precedenza, la Commissione ritiene che la percentuale del valore delle vendite realizzate da ciascuna impresa coinvolta che occorre utilizzare per determinare l'importo di base dovrebbe essere pari a 21 %.

8.3.3.1. Durata

(536) Come si è spiegato al punto (515) nel caso di Bayer, DuPont, Denka, Enichem e Tosoh la durata dell'infrazione è di 9 anni, nel caso di Dow e DPE è di 6 anni e 1 mese. In conformità del punto 24 degli Orientamenti in materia di ammende, l'importo calcolato di cui al punto (534) viene quindi moltiplicato per 9 nel caso di Bayer, DuPont, Denka, Enichem e Tosoh e per 6,5 nel caso di Dow e DPE.

8.3.3.2. Importo supplementare

(537) Al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte ad accordi di ripartizione dei mercati o ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi come quelli di cui al presente caso, l'importo di base dovrebbe essere maggiorato di un importo supplementare, come indicato al punto 25 degli Orientamenti in materia di ammende. A tal fine, tenuto conto delle circostanze di cui al presente caso e, in particolare, dei fattori illustrati ai punti (525)-(526), è opportuno stabilire un importo supplementare pari al 20 % del valore delle vendite.

(538) Per quanto riguarda l'affermazione di Denka secondo cui non dovrebbe esserle inflitto un importo supplementare dell'ammenda a fini di "dissuasione", in quanto l'azienda non avrebbe preso parte ad accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, i punti (340)-(350) dimostrano che Denka ha preso parte agli accordi anticoncorrenziali elencati al punto (329).

8.3.3.3. Conclusioni in merito all'importo di base

(539) Gli importi di base delle ammende da infliggere a ciascuna impresa sono pertanto i seguenti:

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Bayer AG	134 000 000
DuPont di cui in solido con: - DPE - Dow	79 000 000 59 000 000 59 000 000
Denka	47 000 000

Eni	59 000 000
Tosoh	9 600 000

8.4. Adeguamenti dell'importo di base

8.4.1. Circostanze aggravanti

8.4.1.1. Recidiva

(540) All'epoca dell'infrazione, Bayer ed Enichem erano già state destinatarie di precedenti decisioni della Commissione concernenti attività di cartello.[517] Il fatto che le imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento nello stesso settore o in settori diversi da quello nei quali in precedenza erano state loro inflitte sanzioni, dimostra che le prime sanzioni non le avevano indotte a cambiare comportamento. Ciò costituisce una circostanza aggravante. Tenuto conto del fatto che Eni e Bayer sono recidive, questa circostanza aggravante giustifica una maggiorazione del 60% dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a Eni e una maggiorazione del 50% dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a Bayer.

(541) Per replicare alle argomentazioni avanzate da [una società del Gruppo ENI] e Polimeri nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, si deve osservare che è irrilevante che la nuova infrazione sia stata commessa in un diverso settore industriale o relativamente a un prodotto diverso, poiché è sufficiente che la medesima impresa sia già stata sanzionata per infrazioni simili[518]. La condizione che le infrazioni debbano essere "simili" è soddisfatta, in quanto le precedenti decisioni citate e la presente decisione riguardano la ripartizione del mercato e la concertazione sui prezzi. La condizione secondo cui il "soggetto" deve essere lo stesso è soddisfatta allorché è la medesima impresa che commette le infrazioni in questione. Non è necessario che le entità giuridiche all'interno dell'impresa, i prodotti e il personale siano gli stessi per tutte le decisioni.[519] In ogni caso, le riorganizzazioni interne non possono influire in alcun modo sulla valutazione della sussistenza di questa circostanza aggravante.

(542) L'argomentazione secondo cui le precedenti decisioni citate risalgono a troppo tempo addietro per poter costituire dei precedenti per determinare la recidiva non viene accolta. La decisione della Commissione *PVC-II* è stata adottata nel 1994, un anno dopo che Eni aveva iniziato a prendere parte al cartello che è oggetto della presente decisione. La decisione del 1986 (*Polipropilene*) risale a soli sette anni prima che avesse inizio, nel 1993, l'infrazione di cui al presente caso. Nella causa

---

517 V. in particolare la decisione 86/398/CEE della Commissione, del 23 aprile 1986 (*Polipropilene)*, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1, in cui la Anic S.p.A., una controllata del gruppo ENI, ha partecipato al cartello; la decisione 94/599/CE della Commissione, del 27 luglio 1994 (*PVC II*), GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14, in cui Enichem S.p.A. ha partecipato al cartello, e la decisione 2002/742/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001 (*Acido citrico*), GU L 239 del 6.9.2002, pag. 18, destinata a Harmann & Reimer Corporation, una controllata al 100% di Bayer AG.

518 Causa T-203/01 *Michelin / Commissione,* Racc. 2003, pag. II-4071, punto 284. V. anche causa T-38/02 *Groupe Danone / Commissione*, sentenza del 25 ottobre 2005, punti 353-355.

519 Causa T-203/01 *Michelin / Commissione*, Racc. 2003, pag. II-4071, punto 290.

Danone / Commissione, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che l'articolo 15 del regolamento n. 17 non prevede un termine massimo per constatare una recidiva nei confronti di un'impresa[520], il che vale anche per l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

8.4.2. Circostanze attenuanti

(543) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti parecchie imprese hanno affermato che nel loro caso andrebbero applicate diverse circostanze attenuanti.

8.4.2.1. Ruolo passivo o minore

(544) La stragrande maggioranza delle imprese hanno invocato le circostanze attenuanti per via del ruolo minore o passivo che avrebbero svolto nell'ambito del cartello.

(545) In generale, la Commissione ammette che il ruolo esclusivamente passivo o "emulativo" di un'impresa nel perpetrare un'infrazione costituisce, ove provato, una circostanza attenuante. Un tale ruolo passivo implica che l'impresa interessata tenga un "profilo basso", ossia non partecipi attivamente all'elaborazione dell'accordo o degli accordi anticoncorrenziali.[521] Tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un'impresa nell'ambito di un cartello possono essere presi in considerazione il carattere chiaramente più sporadico della partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari del cartello,[522] come pure l'esistenza di dichiarazioni esplicite in tal senso rese da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all'infrazione.[523] In ogni caso, si deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

(546) Secondo [una società del Gruppo ENI], la crisi del mercato della gomma cloroprene aveva colpito Enichem in misura maggiore rispetto alle altre società operanti su quel mercato. [Una società del Gruppo ENI] sostiene che l'acquisizione delle attività nel settore aveva comportato elevati costi aggiuntivi e che Enichem cercava di vendere la gomma cloroprene sottocosto sul mercato. Di conseguenza, dato che [una società del Gruppo ENI] aveva obiettivi diversi rispetto a quelli dei concorrenti, questi ultimi non potevano contare sulla sua collaborazione. Dato che Enichem era attiva soprattutto sul mercato dell'URSS, dopo la profonda crisi attraversata da quest'ultimo a partire dal 1989 l'azienda aveva registrato considerevoli perdite di vendite di gomma cloroprene. Inoltre, i prezzi della gomma cloroprene commercializzata nell'Europa meridionale erano più bassi per via della qualità inferiore del prodotto fabbricato da Enichem e degli standard inferiori in vigore in quella regione. Era questo il motivo per cui [una società del Gruppo ENI] non poteva penetrare il mercato dell'Europa settentrionale e, quindi, risultava impossibile allineare i prezzi applicati in Europa meridionale con quelli dell'Europa settentrionale. [Una società del Gruppo ENI] afferma di non essere stata leader del mercato dell'Europa meridionale e che il solo paese in cui Enichem era leader del mercato era la Francia, poiché vi era situato il suo impianto di produzione. [Una

---

520 Causa T-38/02 *Groupe Danone / Commissione*, sentenza del 25 ottobre 2005, punti 353-355.

521 Causa T-220/00 *Cheil Jedang* / *Commissione*, Racc. 2003, pag. II-2473, punto 167; v. anche cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01- T-246/01, T-251/01 e T-252/01 *Tokai Carbon / Commissione*, Racc. 2004, pag. II-1181, punto 331.

522 Causa T-311/94 *BPB de Eendracht* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1129, punto 343.

523 Causa T-317/94 *Weig* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1235, punto 264.

società del Gruppo ENI] dichiara inoltre di aver fatto diversi tentativi di cedere le attività nel settore della gomma cloroprene ma che, non essendoci riuscita, aveva ripreso ad adottare una politica di mercato aggressiva. Sostiene che la sua modesta quota di mercato, la sua difficile situazione e la qualità inferiore della gomma cloroprene di sua produzione hanno costretto l'azienda a seguire la strategia degli altri membri del cartello e a stringere accordi con essi. Afferma poi di aver avuto un ruolo minore e di semplice osservatore passivo nell'ambito del cartello, come risulterebbe anche dalla circostanza che è stata accusata di aver partecipato soltanto a 42 incontri su un totale di 81. Sulla stessa falsariga, Polimeri sostiene di aver preso parte a soli tre contatti tra concorrenti, nel corso dei quali non sono stati conclusi accordi sui prezzi, e di aver sempre seguito una strategia di mercato aggressiva.

(547) Denka sostiene che il cartello non è stato altro, dall'inizio alla fine, che una intesa europea, mirante ad escludere dal mercato i produttori giapponesi. Descrive quindi il suo ruolo come quello di un membro passivo, di "basso profilo", il quale non forniva agli altri concorrenti nessuna informazione o forniva informazioni inesatte. Denka sostiene che, così facendo, ha sabotato e ostacolato il funzionamento del cartello; afferma infine di aver partecipato a soli 30 incontri di cartello.

(548) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti Tosoh sostiene che era l'operatore di più modeste dimensioni sul mercato della gomma cloroprene e afferma di non aver avuto il ruolo di capofila né di aver istigato a costituire il cartello.

(549) Per finire, nella risposta alla comunicazione degli addebiti DuPont sostiene che la sua partecipazione al cartello all'inizio del periodo della joint venture con DDE era sostanzialmente marginale e che, durante tale fase iniziale , ha apertamente adottato un comportamento concorrenziale sul mercato.

(550) Il tentativo di [una società del Gruppo ENI]/Polimeri e di Denka di descrivere il loro ruolo nel cartello come quello di spettatori passivi, i quali partecipavano solo sporadicamente agli incontri, non convince. Gli elementi probatori contenuti nel fascicolo indicano che le due aziende hanno partecipato all'infrazione in modo costante, regolare e attivo: la frequenza dei loro contatti con gli altri produttori per tutto il periodo dell'infrazione, come descritto nel capo 0, e soprattutto la loro regolare partecipazione agli incontri tra tutte le aziende concorrenti sono incompatibili con qualsiasi concetto di "spettatore passivo".

(551) L'affermazione di [una società del Gruppo ENI] secondo cui essa nel prendere parte agli accordi collusivi aveva obiettivi diversi rispetto a quelli degli altri membri del cartello, non toglie nulla alla natura o al ruolo svolto dall'impresa negli accordi stessi. Il ruolo svolto da ciascuna impresa nell'infrazione è definito dalle sue azioni e non dai suoi obiettivi o dalle sue motivazioni. Le prove contenute nel fascicolo dimostrano che [una società del Gruppo ENI] ha impresso una spinta propulsiva al cartello non solo nella sua ultima fase, quando ad esempio ha negoziato una quota di mercato più elevata per i suoi prodotti di gomma cloroprene (v. punto (262)), ma fin dagli inizi, quando ha deciso d'accordo con i concorrenti di applicare per prima gli aumenti di prezzo in determinati paesi europei (v. punto (153)). Nel fascicolo non vi sono prove che dimostrino che il ruolo svolto da [una società del Gruppo ENI] all'interno degli accordi di cartello sia cambiato quando Polimeri ha rilevato l'attività legata alla gomma cloroprene all'inizio del 2002.

(552) L'affermazione di Denka secondo cui l'infrazione di cui al presente caso è stato un cartello puramente europeo e che, pertanto, Denka non aveva nessun interesse nel prendere parte agli accordi è smentita dai fatti descritti nel capo 0. Risulta evidente dagli elementi di prova e dalle dichiarazioni di [*] che si è trattato di un cartello di dimensioni mondiali che riguardava in particolare i mercati europeo, asiatico e americano (v. anche il punto (342)). Senza dubbio anche Denka, come [una società del Gruppo ENI], nel prendere parte agli accordi di cartello mirava a conseguire i propri obiettivi, ma, come si è già spiegato al punto (551), il ruolo svolto da ciascuna impresa nell'infrazione è definito dalle sue azioni e non dai suoi obiettivi o dalle sue motivazioni. Denka aveva un ruolo essenziale nel cartello ed era un produttore di gomma cloroprene importante sul mercato globale; deteneva inoltre una quota significativa del mercato europeo nel corso dell'intero periodo dell'infrazione e ha presenziato a tutti gli incontri importanti svoltisi tra i concorrenti (v. punto (340)).

(553) Il tentativo di Denka di sminuire il suo ruolo dichiarando che i produttori europei potevano facilmente stimare le cifre relative alle spedizioni realizzate dai produttori giapponesi semplicemente calcolando la differenza tra i dati ufficiali dell'IISRP e le cifre relative alle loro stesse spedizioni, costituisce, come si è già spiegato al punto (346), un ragionamento circolare e non idoneo a dimostrare che l'azienda ha avuto un ruolo minore o passivo nel cartello.

(554) Quanto all'affermazione di Denka secondo cui l'azienda ha sabotato e ostacolato il funzionamento del cartello, tali attività di disturbo non sono state dimostrate. Il semplice fatto che un'impresa che ha partecipato a un'infrazione con i suoi concorrenti non abbia sempre adottato sul mercato un comportamento conforme a quanto concordato con essi non dimostra che tale azienda abbia sabotato e ostacolato il cartello (per quanto riguarda l'attuazione degli accordi da parte di Denka, v. anche i punti (572)-(575)). Un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.[524] Il semplice fatto di raggirare le altre imprese partecipanti al cartello non può quindi essere considerato una circostanza attenuante.

(555) Quanto alle argomentazioni avanzate da [una società del Gruppo ENI] e Tosoh, il fatto di non aver svolto un ruolo di capofila non può essere equiparato al ricoprire un ruolo passivo o minore nell'ambito dell'infrazione. Benché la prova che si è ricoperto un ruolo di leader possa, in certi casi, comportare una maggiorazione dell'ammenda inflitta in quanto si tratta di una circostanza aggravante, il fatto di non aver svolto un tale ruolo non costituisce una circostanza attenuante. Per l'intera durata del cartello tutte le imprese destinatarie della presente decisione hanno preso parte, senza eccezioni, in un modo o nell'altro, a ripartizioni del mercato e a fissazioni di prezzi. Pertanto, nessuna di queste imprese presenta caratteristiche distintive tali da giustificare l'attribuzione di un ruolo minore o passivo.

---

524 V. causa T-308/94 *Cascades* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-925, punto 9; sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-71/03 ed altre, *Tokai Carbon e altri* / *Commissione*, citata nella nota 470; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-44/00, *Mannesmannröhren-Werke AG* / *Commissione*, Racc. 2004, pag. II-729, punti 277-278, e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-327/94, *SCA Holding* / *Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1373, punto 142.

(556) Per finire, anche l'affermazione di DuPont secondo cui la partecipazione di DDE al cartello, all'inizio del periodo di esistenza della stessa DDE, era sostanzialmente marginale non è convincente. Fin dall'inizio DuPont e Bayer sono state la forza propulsiva che ha permesso l'organizzazione del cartello e l'attuazione degli accordi. Le prove illustrate nel capo 0 dimostrano che la partecipazione di DuPont agli accordi anticoncorrenziali è stata costante e duratura. Già nel primo periodo di esistenza del cartello DuPont aveva il compito di applicare per prima gli aumenti di prezzo in certi paesi europei (v. punto (153)).

(557) Pertanto, l'argomentazione secondo cui [una società del Gruppo ENI]/Polimeri, Denka, Tosoh e/o DDE hanno svolto un ruolo passivo o minore non può essere accolto come circostanza attenuante.

8.4.2.2. Partecipazione limitata a qualche elemento dell'infrazione

(558) Alcune imprese sostengono che il fatto che esse non abbiano partecipato a tutti gli elementi o aspetti dell'accordo costituisce una circostanza attenuante.

(559) Tosoh e Denka affermano, in tal senso, che la strategia della regionalizzazione era stato propugnata soprattutto da DDE e da Bayer. Tosoh sostiene inoltre che queste due ultime imprese erano le principali responsabili delle decisioni relative agli aumenti di prezzo prese dopo il 1998. Denka afferma, più in generale, di non aver mai preso parte ad attività anticoncorrenziali.

(560) [Una società del Gruppo ENI] afferma che il suo coinvolgimento nel cartello si è attenuato dopo il novembre del 2000, e che nel biennio successivo (2001-2002) il cartello è proseguito unicamente su iniziativa di DDE e Bayer. L'azienda afferma inoltre di non aver applicato alcun aumento di prezzo concertato.

(561) Di norma, non vi è motivo di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda nel caso di un'impresa che non abbia partecipato a tutti gli anni di durata dell'infrazione, dato che di questo viene tenuto conto in relazione alla durata dell'infrazione. Inoltre, è stato dimostrato nel capo 4 che anche Tosoh e Denka erano coinvolte a tutti i livelli significativi del cartello, in particolare negli accordi relativi alla ripartizione del mercato, alla regionalizzazione e all'aumento dei prezzi (v. punto (329)). Secondo giurisprudenza costante *"un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa"*.[525]

(562) In aggiunta a queste considerazioni, dall'indagine è emerso che [una società del Gruppo ENI]/Polimeri ha partecipato ad un'infrazione unica e continuata dal maggio 1993 fino al maggio 2002 (v. punti (499), (500) e (504)-(508)). Nel corso di

[525] V. cause T-295/94, T-304/94, T-310/94, T-311/94, T-334/94, T-348/94, *Buchmann/Commissione, Europa Carton/Commissione, Gruber + Weber/Commissione, Kartonfabriek de Eendracht/Commissione, Sarrió/Commissione* e *Enso Española/Commissione*, rispettivamente punti 121, 76, 140, 237, 169 e 223. V. anche causa T-9/99 *HFB Holding and Isoplus Fernwärmetechnik/Commissione*, punto 231.

questo periodo [una società del Gruppo ENI]/Polimeri ha partecipato a tutti gli elementi del cartello elencati al punto (329), inclusa in particolare l'attuazione degli accordi relativi agli aumenti di prezzo (v. punti (348) e (349)). È normale che la Commissione, nel caso di un cartello di lunga durata, disponga di elementi di prova più solidi riguardanti contatti più frequenti tra i membri del cartello per determinati periodi, ma ciò non può portare alla conclusione che i periodi di contatti meno intensi o per i quali sono disponibili minori elementi probatori debbano essere considerati periodi in cui la partecipazione dei membri del cartello era limitata a taluni elementi del cartello stesso. I diversi livelli di intensità non alterano la natura estremamente grave del coinvolgimento e non possono avere, nel caso in oggetto, alcuna incidenza sull'ammenda.

(563) Quanto al fatto che Denka neghi qualsiasi partecipazione all'infrazione, la Commissione non può che fare riferimento alle prove illustrate in precedenza, in particolare alla valutazione di cui ai punti (340)-(347), che dimostrano che Denka ha preso parte ad accordi e/o pratiche concordate con i concorrenti durante tutto il periodo di esistenza del cartello.

(564) Il fatto che tutti i membri del cartello fossero presenti alla maggior parte degli incontri multilaterali porta necessariamente a concludere che essi erano perfettamente a conoscenza del piano globale relativo al complesso degli elementi costitutivi del cartello.

(565) Le summenzionate argomentazioni relative a una partecipazione limitata a qualche elemento dell'infrazione non possono essere accolte.

8.4.2.3. Cessazione dell'infrazione

(566) [Una società del Gruppo ENI] sostiene di aver cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel novembre del 2000 e che questo dovrebbe costituire una circostanza attenuante. Sia [una società del Gruppo ENI] che Polimeri dichiarano che con l'arrivo della nuova dirigenza e la ristrutturazione di [una società del Gruppo ENI] era cessato qualsiasi contatto anticoncorrenziale.

(567) Come si è spiegato in precedenza al punto (561), non vi è motivo di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda nel caso di un'impresa che non abbia partecipato a tutti gli anni di durata dell'infrazione, dato che di questo viene tenuto conto per stabilre la durata più breve dell'infrazione. Inoltre, come già indicato ai punti (504)-(508), il fascicolo della Commissione contiene elementi di prova che dimostrano che [una società del Gruppo ENI]/Polimeri hanno partecipato ai contatti collusivi fino al maggio del 2002.

(568) Di conseguenza, la succitata affermazione di [una società del Gruppo ENI] non può essere accolta.

8.4.2.4. Mancata attuazione degli accordi

(569) Denka e [una società del Gruppo ENI]/Polimeri sostengono che l'importo delle ammende da infliggere nei loro confronti dovrebbe essere ridotto in quanto non hanno dato attuazione agli accordi anticoncorrenziali, o comunque non piena attuazione. Denka spiega di non aver applicato gli accordi e di aver continuato a

competere con gli altri produttori. Afferma di aver incrementato le sue vendite e la sua quota di mercato nel SEE, di aver diminuito i prezzi e di aver aumentato la capacità quando era opportuno farlo. Denka ne trae la conclusione che il suo comportamento concorrenziale sul mercato non è mai stato influenzato da alcun accordo collusivo.

(570) [Una società del Gruppo ENI] spiega di aver semplicemente finto di prendere parte agli accordi sugli aumenti di prezzo, compiacendosi con i concorrenti dei loro sforzi per aumentare i prezzi, ma che in realtà offriva il suo prodotto a basso prezzo per guadagnare in volume di vendite. Afferma di non aver mai applicato nessuno degli aumenti di prezzo concordati e che la politica di fissazione dei prezzi seguita dall'azienda era indipendente dagli accordi. Sulla stessa falsariga, Polimeri dichiara di non aver mai applicato nessuno degli accordi o degli aumenti di prezzo concordati.

(571) Allo stesso modo, Tosoh sostiene che le conseguenze della sua partecipazione all'infrazione sono state piuttosto limitate. Sostiene inoltre di aver cercato di non applicare mai fino in fondo gli aumenti di prezzo e di aver mantenuto una pressione concorrenziale nei confronti di Bayer, DDE e Enichem.

(572) In primo luogo, risulta evidente dai fatti illustrati nel capo 0 che tanto [una società del Gruppo ENI] quanto Denka hanno dato attuazione quantomeno agli accordi sulle quote di mercato. [Una società del Gruppo ENI] lo ha confermato [*] e non ha contestato questa conclusione nella risposta alla comunicazione degli addebiti. La partecipazione di Denka agli accordi di cartello e il fatto che l'azienda abbia dato attuazione a tali accordi sono stati dimostrati in precedenza (v. punti (336)-(347) e (370)-(371)). Perché vi sia attuazione di accordi di cartello non è necessario che ciascun membro dia attuazione nella stessa misura a ciascun aspetto del cartello. È del tutto normale che ciascun partecipante dia attuazione soltanto ad alcune parti degli accordi, e per di più il raggiro tra partecipanti a un cartello è assai comune.

(573) Se si accettassero le argomentazioni di [una società del Gruppo ENI] e di Denka, un'impresa che non dà attuazione a un aumento di prezzo concordato perché il mercato non è pronto per assorbirlo potrebbe avvalersene come di una circostanza attenuante. Questo è incompatibile con i principi di base del diritto comunitario della concorrenza, principi che sono stati ribaditi dagli organi giurisdizionali comunitari. Secondo la giurisprudenza, la Commissione è tenuta a riconoscere l'esistenza di una circostanza attenuante nel fatto della mancata attuazione di un cartello solo se l'impresa che fa valere tale circostanza può dimostrare di essersi opposta chiaramente e considerevolmente all'attuazione di tale cartello, al punto di aver perturbato il funzionamento stesso di quest'ultimo e di non aver aderito all'accordo apparentemente istigando altre imprese ad attuare l'intesa. Infatti, la circostanza che un'impresa non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con le sue concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere.[526] Difatti, il fatto che un accordo di cartello non venga rispettato non significa che tale accordo

[526] Causa T-44/2000, *Mannesmannröhren-Werke AG / Commissione,* Racc. 2004, pag. II-2223, punto 277; causa T-327/94 *SCA Holding / Commissione,* Racc. 1998, pag. II-1373, punto 142.

non esiste.[527] Nella fattispecie, l'infrazione commessa non viene quindi meno semplicemente perché un partecipante può essere riuscito a ingannare gli altri membri del cartello e ad avvalersi di quest'ultimo a proprio vantaggio non applicando fino in fondo i prezzi concordati.[528] Il semplice fatto di raggirare le altre imprese partecipanti al cartello non può quindi essere automaticamente considerato una circostanza attenuante.

(574) La conclusione, non contestata, della Commissione su questo aspetto è illustrata ai punti (370)-(371), dove si dichiara che gli accordi sono stati attuati. La conclusione non è inficiata dal fatto che tale attuazione potrebbe non essere riuscita interamente ad avere l'impatto previsto sul mercato, dati la resistenza opposta dai clienti e il sussistere di una certa concorrenza su quel mercato. Nessuna delle imprese summenzionate (v. punti (569)-(571)) ha fornito indicazioni di un eventuale desiderio o azione intrapresa per astenersi deliberatamente dal dare attuazione agli accordi che avevano concluso per quanto riguardava il SEE durante il periodo in cui vi hanno aderito.[529] Il diverso grado di attuazione degli accordi da parte delle singole imprese non può essere equiparato all'effettiva mancata esecuzione degli stessi.[530]

(575) Né Denka né Tosoh e neppure [una società del Gruppo ENI]/Polimeri hanno dimostrato di essersi opposte chiaramente e considerevolmente all'attuazione del cartello, al punto di aver perturbato il funzionamento stesso di quest'ultimo; queste imprese non hanno neppure evitato di dare l'impressione di aderire all'accordo in modo da non istigare altre imprese ad attuare l'intesa. Dal momento che non hanno chiaramente preso le distanze dalle decisioni prese durante le riunioni anticoncorrenziali alle quali hanno partecipato tali imprese mantengono la piena responsabilità per la partecipazione al cartello. Se così non fosse, sarebbe troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un'ammenda ingente qualora potessero approfittare di un'intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell'ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell'attuazione dell'infrazione, mentre il loro atteggiamento ha istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza.[531]

(576) In considerazione di quanto precede, l'asserita partecipazione limitata all'infrazione di Denka, Tosoh e [una società del Gruppo ENI]/Polimeri o la pretesa attuazione limitata dell'infrazione da parte di dette imprese non può essere considerata una circostanza attenuante.

8.4.2.5. Coercizione

---

527 Causa T-141/94 *Thyssen Stahl* / *Commissione*, Racc. 1999, pag. II-347, punti 233, 255-256 e 341.

528 Causa T-308/94 *Cascades* / *Commissione*, Racc. 1998, pag. II-925, punto 9, per quel che riguarda la valutazione delle circostanze attenuanti.

529 Cause riunite T-25/95 e altre, *Cimenteries CBR /Commissione*, Racc. 2000, pag. II-491, punti 4872-4874.

530 Causa T-220/00 *Cheil Jedang* / *Commissione*, Racc. 2003, pag. II-02473, punti 194-199.

531 Causa T-44/00 *Mannesmannröhren-Werke AG* / *Commissione*, citata, punti 277-279 e cause riunite T-259/02-T-264/02 e T-271/02, *Raiffeisen Zentralbank Österreich a.o. / Commissione*, 14 dicembre 2006, punto 491.

(577) Come già spiegato ai punti (398)-(399), [*] affermano che Bayer, DuPont/DDE e Enichem esercitavano pressioni su di loro perché prendessero parte agli accordi, minacciandole, in caso contrario, di ricorrere a misure antidumping in Europa.

(578) La Commissione è già arrivata alla conclusione (v. punti (400)-(401)) che nel fascicolo non ci sono prove sufficienti per stabilire che Bayer, DuPont/DDE o Enichem abbiano esercitato pressioni su Tosoh e Denka affinché queste due aziende prendessero parte agli accordi di cartello. In ogni caso, anche qualora venisse provato che era stata esercitata una simile coercizione, le due aziende in questione non potrebbero beneficiare di circostanze attenuanti. Se accertata, la coercizione può, in alcuni casi, comportare una maggiorazione dell'importo dell'ammenda in quanto circostanza aggravante, o la perdita del beneficio del trattamento favorevole a norma della comunicazione sul trattamento favorevole. Tuttavia, una società che venga costretta dagli altri partecipanti al cartello a prendere parte a un'infrazione alle norme sulla concorrenza dovrebbe informarne le autorità pubbliche[532]. Considerato che esiste tale possibilità, che rientra nelle disposizioni di legge, la partecipazione alle attività illecite nell'ambito di un cartello non può essere giustificata. Pertanto, non è credibile la dichiarazione di Denka secondo cui l'azienda non poteva prendere pubblicamente le distanze per via della minaccia di ritorsioni né poteva mettersi in contatto con le autorità responsabili della concorrenza, dato che non disponeva di sufficienti competenze in materia di concorrenza, come si è spiegato al punto (400).

8.4.2.6. Collaborazione efficace offerta al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

(579) [Una società del Gruppo ENI] e Polimeri hanno sostenuto che la collaborazione che hanno offerto alla Commissione dovrebbe essere considerata una circostanza attenuante, ai sensi del punto 29 degli Orientamenti in materia di ammende, in quanto si è trattato di una collaborazione efficace al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

(580) [Una società del Gruppo ENI] e Polimeri affermano di aver collaborato costantemente con la Commissione [*]. Polimeri afferma di aver informato la Commissione in merito a date, partecipanti e argomenti affrontati nel corso di contatti tra i concorrenti, benché questi ultimi non fossero di natura anticoncorrenziale.

(581) La Commissione ritiene che l'eventualità che la collaborazione offerta da [una società del Gruppo ENI] and Polimeri meriti o meno una riduzione dell'importo dell'ammenda sarà presa in considerazione nell'applicare le disposizioni della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.[533] Tenuto conto di tutti questi

---

532 V. cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01 *Tokai Carbon / Commissione*, Racc. 2004, pag. II-1181, punto 344; causa T-62/02 *Union Pigments / Commissione,* Racc. 2005, pag. II-5057, punto 63; cause riunite C-189/02 P e altre *Dansk Rørindustri / Commissione*, Racc. 2005, pag. I-5425, punto 369; causa T-9/99 *HFB Holding / Commissione*, Racc. 2002, pag. II-1487, punto 178; causa T-38/02 *Groupe Danone / Commissione*, Racc. 2005, pag. II-4407, punto 164 e cause riunite T 109/02 e altre *Bolloré / Commissione*, sentenza del 26 aprile 2007, punto 639.

533 V. i punti (639)-(653). V. anche la causa T-15/02, *BASF / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-497, punto 586.

fatti, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, non sussistano circostanze eccezionali che possano giustificare la concessione a [una società del Gruppo ENI] e Polimeri di una riduzione dell'importo dell'ammenda in quanto le due aziende avrebbero offerto una collaborazione efficace al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.[534]

8.4.3. Conclusioni in merito alle circostanze aggravanti e attenuanti

(582) Tenuto conto delle circostanze aggravanti, l'importo di base dell'ammenda da infliggere a Enichem dovrebbe essere maggiorato del 60% per un ammontare totale di 94 400 000 EUR e l'importo dell'ammenda da infliggere a Bayer dovrebbe essere maggiorato del 50% per un ammontare totale di 201 000 000 EUR.

8.4.4. Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(583) Nella determinazione dell'importo dell'ammenda la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di garantire l'effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende; a tal fine essa può aumentare l'ammenda da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente elevato anche escludendo le vendite dei beni e servizi ai quali l'infrazione si riferisce.

(584) Nel presente caso Enichem, Dow, DuPont e Bayer hanno un fatturato particolarmente elevato anche escludendo le vendite dei beni e servizi ai quali si riferisce la presente infrazione, e che il fatturato di ciascuna di queste imprese è, in termini assoluti, ben più elevato di quello di Tosoh e di Denka.

(585) Come specificato al punto 30 degli Orientamenti in materia di ammende, la Commissione può applicare un aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo in caso di cartelli in considerazione delle dimensioni del fatturato dell'impresa escludendo le vendite dei beni e servizi ai quali si riferisce l'infrazione, anche qualora non sia stato possibile stimare l'importo degli utili illeciti realizzati tramite l'infrazione (punto 31 degli Orientamenti in materia di ammende), come nel presente caso.

(586) In conclusione, per fissare l'importo delle ammende da infliggere a un livello sufficientemente dissuasivo, è opportuno applicarvi un fattore di moltiplicazione. Nel 2006, ossia l'esercizio finanziario più recente prima della presente decisione, il fatturato totale delle imprese interessate dal presente procedimento era il seguente: Eni: 86 105 milioni di EUR; Dow: 39 124 milioni di EUR; Bayer: 28 956 milioni di EUR; DuPont: 21 839 milioni di EUR; Tosoh: 5 350 milioni di EUR e Denka: 2 254 milioni di EUR. La Commissione ritiene quindi opportuno non applicare un fattore di moltiplicazione all'importo delle ammende da infliggere a Bayer, DuPont, Tosoh e Denka, e moltiplicare per 1,4 l'importo dell'ammenda da infliggere a Eni, per 1,1 l'importo dell'ammenda da infliggere a Dow.

8.4.5. Conclusioni in merito agli importi di base adeguati

---

534 V. la decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 relativa al caso C. 38.281 *Tabacco greggio - Italia*, punto 385. V. anche cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P e C-213/02 *P Dansk Rørindustri ed altri / Commissione*, Racc. 2005, pag. I-5425, punti 380-382, e causa T-15/02, *BASF / Commissione*, Racc. 2006, pag. II-497, punti 585-586.

(587) Gli importi di base delle ammende da infliggere a ciascuna impresa, con gli opportuni adeguamenti, sono pertanto i seguenti:

Tutti gli importi sono espressi in EUR

Bayer AG	201 000 000
DuPont di cui in solido con: - DPE - Dow	79 000 000 59 000 000 64 900 000
Denka	47 000 000
ENI	132 160 000
Tosoh	9 600 000

8.5. Applicazione della soglia del 10% del fatturato

(588) L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce quanto segue: *"Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all'infrazione, l'ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente"*.

(589) Nella fattispecie, le ammende da infliggere alle imprese destinatarie della presente decisione non superano in nessun caso la soglia del 10% del fatturato.

8.6. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

(590) Come si è precisato nel capo 0, la presente indagine è stata avviata a seguito di informazioni sottoposte all'attenzione della Commissione da Bayer, che aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la Commissione e ha presentato richiesta di immunità conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole. Dopo la prima ispezione svolta dai servizi della Commissione, Tosoh ha presentato una richiesta di immunità e, qualora questa non fosse accolta, una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda, mentre DDE ha presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda. Dopo aver ricevuto la prima richiesta di informazioni, [una società del Gruppo ENI] e Polimeri hanno presentato una richiesta di immunità dalle ammende e, per l'ipotesi in cui questa non fosse accolta, una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione pertanto esamina ai punti (591)-(653), in ordine cronologico, se le parti interessate hanno soddisfatto le condizioni stabilite nella comunicazione sul trattamento favorevole.

8.6.1. Bayer

(591) Bayer è stata la prima impresa che ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello segreto relativo alle vendite di gomma cloroprene. Bayer ha presentato richiesta di immunità il 18 dicembre 2002 e ha manifestato l'intenzione di

collaborare con la Commissione conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole. [*]

(592) Prima della richiesta presentata dall'azienda, la Commissione non aveva avviato indagini sul presunto cartello né disponeva di elementi di prova sufficienti per svolgere un'ispezione. Poiché le informazioni fornite da Bayer hanno consentito alla Commissione di adottare la decisione di svolgere le ispezioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 17, a Bayer è stata concessa l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. Le ispezioni sono state effettuate il 27 marzo 2003 e il 9 luglio 2003.

(593) La comunicazione sul trattamento favorevole stabilisce che le imprese che presentano richiesta di immunità in conformità del punto 8, lettera a), per poter beneficiare dell'immunità dall'ammenda, oltre a soddisfare le condizioni che danno loro il diritto di beneficiare dell'immunità condizionale ai sensi di detto punto, debbano soddisfare le condizioni cumulative di cui al punto 11 della medesima comunicazione. Il punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole sancisce l'obbligo per l'impresa che chiede l'immunità di assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e di fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso o di cui disponga. La condizione di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione è redatta in termini ampi. Il punto 11, lettere b) e c), stabilisce che l'impresa che chiede l'immunità deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui al punto 8, e che non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione.

(594) In base alle prove di cui dispone la Commissione, Bayer ha cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel momento in cui ha fornito per la prima volta alla Commissione degli elementi di prova. Inoltre, come spiegato ai punti (398)-(401), malgrado quanto affermato da Tosoh e Denka, la Commissione non è stata in grado di accertare che Bayer aveva esercitato pressioni sulle imprese giapponesi perché prendessero parte agli accordi di cartello. Tuttavia, la collaborazione offerta da Bayer ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione deve essere ulteriormente vagliata, dal momento che non è ancora chiaro se l'azienda ha rispettato l'obbligo di fornire alla Commissione tutti gli elementi di prova riguardanti la presunta infrazione.

(595) Date le numerose incoerenze presenti nelle dichiarazioni rese da Bayer, quali divergenze tra date e sedi delle riunioni e affermazioni contraddittorie di diversi dipendenti di Bayer, [*] la Commissione ha indirizzato all'azienda una richiesta formale di informazioni a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003, chiedendo una serie di chiarimenti.[535] [*] ha indirizzato a Bayer un'altra richiesta formale di informazioni contenente un elenco di date, chiedendo all'azienda di fornire, per ciascuna data e per le persone citate in relazione a tale data, note spese

[535] [*]

di trasferta, note spese, appunti o fogli tratti da agende, appunti o promemoria o altri documenti relativi a incontri che si sono presumibilmente tenuti in quelle date.[536]

(596) Nella risposta [*] a quest'ultima richiesta di informazioni Bayer ha presentato una serie di documenti, [*][537]. Si tratta di documentazione che non era stata precedentemente fornita alla Commissione, benché [*] fosse in realtà stato inviato al [*].[538]

(597) [*]

(598) [*] Bayer ha presentato altra documentazione, come ad esempio [*][539] [*][540]. [*]

(599) Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che Bayer non le ha fornito tempestivamente e spontaneamente tutti gli elementi di prova riguardanti la presunta infrazione di cui disponeva. Bayer non ha fornito alla Commissione, in particolare:

a) [*]

b) [*]

(600) Bayer ha fornito queste informazioni alla Commissione solamente dietro esplicita richiesta di quest'ultima e dopo una riunione per fare il punto della situazione, mentre le stesse informazioni erano state fornite dall'azienda a un altro organo di controllo [*].

(601) La Commissione pertanto ha illustrato i dubbi che nutriva quanto al fatto che Bayer avesse soddisfatto gli obblighi di collaborazione ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole in un capo a parte della comunicazione degli addebiti, che è stato indirizzato alla sola Bayer. L'azienda ha potuto nuovamente presentare le sue osservazioni su quanto sostenuto dalla Commissione nel corso dell'audizione orale.

(602) Nel corso dell'intero procedimento e anche nella risposta alla comunicazione degli addebiti Bayer ha avanzato tutta una serie di argomentazioni, con cui intendeva spiegare per quale motivo non aveva fornito alla Commissione le suddette prove in una fase precedente del procedimento. Bayer non nega di essere stata a conoscenza dell'esistenza di questi elementi probatori e ammette di aver selezionato i documenti da fornire alla Commissione nel quadro della sua richiesta di immunità. La principale argomentazione fatta valere dall'azienda è che, all'epoca delle sue prime dichiarazioni, la Commissione le aveva chiesto di operare una preselezione degli elementi di prova disponibili e di fornire soltanto prove chiare e accurate relative a riunioni di cartello ben precise nonché informazioni di fondamentale importanza. Sostiene di essersi attenuta alle istruzioni della Commissione e che queste istruzioni sono state modificate nel corso degli anni. Bayer dichiara inoltre di aver fornito alla

536 [*]
537 [*]
538 [*]
539 [*]
540 [*]

Commissione degli elementi di prova decisivi e di aver presentato i documenti in questione tempestivamente una volta che le erano stati richiesti, e afferma che le accuse rivoltele dalla Commissione si riferiscono soltanto a quattro documenti relativi a tre incontri.

(603) Per quanto riguarda le informazioni [*] Bayer ha spiegato che il [*].[541] Pertanto, Bayer afferma che [*] non costituiscono una prova dello svolgimento di un incontro ben preciso.

(604) Nella risposta datata [*] alla richiesta di informazioni della Commissione del [*] Bayer ha dichiarato che [*].[542]

(605) Tuttavia, nel corso di tutta la sua collaborazione con la Commissione, Bayer ha fornito diversi altri [*] per provare l'effettivo svolgimento di incontri anticoncorrenziali non attestati da dichiarazioni o altri documenti.

(606) Nella risposta [*] alla richiesta di informazioni della Commissione [*] Bayer ha dichiarato inoltre che [*][543]. [544]

(607) Per quel che riguarda la [*] Bayer sostiene che [*] non può, di per sé, essere considerata un elemento di prova. L'azienda sostiene, in particolare, che la [*] non riporta nessun fatto di cui la Commissione non fosse già a conoscenza e che ha soltanto un *" valore probatorio doppiamente indiretto."*[545] Bayer spiega nuovamente di aver fornito questo documento al [*] in quanto le era stato chiesto da quest'ultimo di presentare tutta la documentazione riguardante la fissazione dei prezzi o le vendite di gomma cloroprene.

(608) Dai fatti illustrati emerge chiaramente che Bayer non ha fornito spontaneamente alla Commissione tutti gli elementi di prova di cui disponeva. Bayer era perfettamente a conoscenza dell'esistenza della prova in questione, dal momento che aveva già fornito la stessa documentazione nel [*] al [*]. L'azienda ha fornito la prova solo dietro esplicita richiesta della Commissione. La formulazione del punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole è, al riguardo, chiara e priva di ambiguità: l'impresa deve fornire tempestivamente alla Commissione tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione.

(609) L'argomentazione di Bayer secondo cui non avrebbe fornito la [*] perché questa ha soltanto un " valore probatorio doppiamente indiretto"[546] deve essere respinta. Il fatto che un documento costituisca un elemento di prova indiretto non ne diminuisce la forza probatoria. Secondo le dichiarazioni della stessa Bayer, [*]. Quindi la [*] rappresenta una prova documentale coeva [*]. Neppure l'affermazione che la [*] non sarebbe attendibile nella sua interezza va a favore di Bayer: infatti, solo se il [*]

---

541 [*]
542 [*]
543 [*]
544 [*]
545 [*]
546 [*]

fosse completamente inattendibile, cosa che Bayer non ha mai affermato, sarebbe possibile stabilire che è privo di qualsiasi valore probatorio.

(610) Come ha riconosciuto la stessa Bayer nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del [*], solo la Commissione dispone degli strumenti necessari a svolgere un'indagine su un cartello tramite ispezioni e richieste di informazioni.[547] Secondo giurisprudenza consolidata, la collaborazione offerta in conformità della comunicazione sul trattamento favorevole deve essere effettiva e, inoltre, *"in linea di principio spetta alla Commissione valutare se un'informazione sia necessaria per poter scoprire un'infrazione alle norme sulla concorrenza".*[548] È quindi indispensabile, come stabilito nella comunicazione sul trattamento favorevole, che l'impresa che chiede l'immunità fornisca tutti gli elementi di prova di cui dispone, siano essi diretti o indiretti, non appena sia effettivamente a conoscenza della loro esistenza. Solo in questo modo è possibile garantire che la Commissione faccia pienamente uso dei suoi strumenti investigativi e dei suoi poteri d'indagine. Stabilito questo, e conformemente alla formulazione della comunicazione sul trattamento favorevole, l'impresa che chiede l'immunità non dispone di alcun margine di discrezione per decidere quale tipo di prove debba fornire alla Commissione, nella misura in cui tali prove siano legate direttamente o indirettamente al comportamento oggetto della richiesta di immunità.

(611) Qualsiasi atto dell'impresa che chiede l'immunità che sia oggettivamente in contrasto con le disposizioni di cui al punto 11 della comunicazione sul trattamento favorevole può comportare la revoca di tale trattamento concessole dalla Commissione[549]. Nel valutare se Bayer soddisfa le condizioni di cui alla comunicazione, la Commissione deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche del presente caso.

(612) L'obbligo di collaborare di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole è una parte essenziale dei doveri dell'impresa che richiede l'immunità, quando viene concessa l'immunità condizionale in base alla comunicazione in questione. In quanto tale esso va interpretato alla luce della logica cui si ispira la politica della Commissione di concedere l'immunità a determinati membri del cartello, ossia il loro contributo decisivo all'indagine o alla scoperta di un caso di cartello.[550]

(613) Il comportamento di Bayer ha certamente rallentato lo svolgimento dell'indagine della Commissione. Inoltre, e soprattutto, una riduzione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell'impresa interessata ppossano essere

---

547 [*]

548 V. la sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2002 nella causa C-94/00, *Roquette Frères/Commissione*, Racc. 2002, pag. I-9011, punto 78.

549 V. in particolare il punto 30 della comunicazione: "*Occorre precisare al riguardo che se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni preliminari indicate, a seconda dei casi, nelle sezioni A o B, l'impresa di cui trattasi potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto*".

550 V. il punto 431 della decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 relativa al caso COMP/38.281 – *Tabacco greggio - Italia*.

considerati, al riguardo, una prova di un'effettiva collaborazione da parte della stessa.[551]

(614) D'altra parte, è indiscutibile che è stato il contributo di Bayer a indurre la Commissione ad avviare l'indagine nel presente caso. Inoltre, la Commissione non può stabilire che il fatto che Bayer non abbia fornito i [*] documenti in questione sia dipeso dalla mancanza di volontà di cooperare veramente. Anzi, dato che aveva presentato richiesta di immunità, l'azienda non avrebbe ricavato alcun vantaggio nascondendo informazioni relative a [*] quando aveva in precedenza [*].

(615) I documenti in questione [*] non servono a determinare né la data di inizio né quella di fine dell'infrazione. Inoltre, come già sottolineato da Bayer [*], l'azienda aveva spontaneamente fornito alla Commissione informazioni e prove relative a [*] lungo l'intera durata del cartello. Nel contesto dell'indagine nel suo complesso e viste le informazioni fornite in seguito da altre imprese richiedenti, la documentazione che Bayer ha omesso di fornire alla Commissione non si è rivelata fondamentale per accertare l'infrazione. Inoltre, per quel che riguarda la quantità, è vero che Bayer aveva fornito [*] spontaneamente [*].

(616) Infine, Bayer ha fornito le prove mancanti non appena è stata invitata a farlo dalla Commissione; quando la Commissione ha dato istruzioni più precise in merito alle informazioni richieste, la collaborazione offerta dall'azienda è aumentata in modo considerevole.

(617) Date le particolari circostanze del presente caso, illustrate sopra ai punti (608)-(616)), sarebbe eccessivo revocare l'immunità accordata a Bayer. Pertanto a Bayer deve essere concessa l'immunità da qualsiasi ammenda che dovrebbe altrimenti esserle inflitta.

8.6.2. Tosoh

(618) Tosoh ha presentato in data 15 luglio 2003 una richiesta a norma della comunicazione sul trattamento favorevole [*]

(619) [*] aveva inoltre effettuato ispezioni a sorpresa nella sede di Dow Deutschland Inc. e di Denka Chemical GmbH (v. il precedente capo 0).

(620) Fino a quando Tosoh non aveva presentato la sua richiesta, le prove di cui la Commissione disponeva per i primi anni dell'infrazione, soprattutto per il periodo 1993-1996, consistevano in dichiarazioni, appunti o fogli tratti da agende o diari e note spese di trasferta ricevuti da Bayer. [*]

(621) Le prove fornite da Tosoh nel luglio e nell'ottobre del 2003 hanno rappresentato quindi un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti 21 e 22 della comunicazione sul trattamento favorevole, dato che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'esistenza del cartello.

---

[551] V. cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P e C-213/02, *P Dansk Rørindustri e altri/ Commissione*, Racc. 2005, pag. I-5425, punti 394-395.

(622) Nel determinare, ai sensi del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, il livello della riduzione dell'ammenda di cui Tosoh può beneficiare all'interno della forcella 30%-50%, la Commissione tiene conto del grado di valore aggiunto rappresentato dalle prove fornite da Tosoh nonché della data in cui l'azienda ha fornito tali elementi di prova. Nel periodo in cui Tosoh aveva contattato la Commissione, questa disponeva già di elementi probatori concludenti forniti da Bayer e sequestrati durante le ispezioni. Tuttavia, le informazioni fornite da Tosoh hanno permesso alla Commissione di accertare dei fatti che non avrebbe altrimenti potuto accertare nonché di confermare diversi episodi rispetto ai quali gli elementi di cui disponeva non avevano un valore probatorio evidente. [*]

(623) Pertanto, la quantità, la qualità e il valore delle informazioni fornitele da Tosoh, come pure il momento in cui l'azienda le ha presentate, hanno permesso alla Commissione di dimostrare meglio i fatti in questione e di interpretare meglio i documenti ottenuti. Le informazioni fornite [*] erano accurate e dettagliate e sono state quindi ampiamente utilizzate dalla Commissione nel prosieguo dell'indagine.

(624) Inoltre, in base alle prove di cui dispone la Commissione, Tosoh ha cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel momento in cui ha fornito per la prima volta alla Commissione gli elementi di prova.

(625) Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che Tosoh abbia diritto a una riduzione del 50% dell'ammenda che dovrebbe altrimenti esserele inflitta.

(626) L'importo totale dell'ammenda inflitta a Tosoh deve quindi ammontare a 4 800 000 EUR.

8.6.3. DuPont/DDE

(627) DDE LLC e DDE SA (in appresso: "DDE") hanno presentato in data 21 novembre 2003 una richiesta a norma della comunicazione sul trattamento favorevole, consistente in una dettagliata dichiarazione orale e in circa 180 allegati. Nella sua dichiarazione DDE ha descritto in sintesi il mercato del prodotto e gli operatori del mercato, oltre a fornire informazioni sulla sua struttura societaria e sulle persone che per suo conto hanno partecipato al cartello. Le dichiarazioni rese riguardano il periodo che va dal 1996 (anno della costituzione di DDE) al novembre del 2002 e precisano le date degli incontri nonché i partecipanti a tali incontri e gli argomenti affrontati. Negli allegati forniti alla Commissione figurano le note spese di trasferta dal 1996 al 2002 e la corrispondenza, sia quella intercorsa con i concorrenti che quella interna all'azienda: si tratta quindi in gran parte di prove indirette dei contatti tra i concorrenti, illustrati nella dichiarazione orale.

(628) Alla dichiarazione iniziale di DDE hanno fatto seguito altre due dichiarazioni, il 16 dicembre 2003 e il 6 novembre 2006 (rese da DPE, la società subentrata a DDE). La dichiarazione del 16 dicembre 2003 aveva il solo scopo di fornire qualche altra informazione generale su DDE, l'industria della gomma cloroprene e i principali operatori del mercato, ma non ha offerto ulteriori elementi probatori in merito agli accordi anticoncorrenziali. La dichiarazione del 6 novembre 2006 è stata resa in risposta alla richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003, presentata dalla Commissione in data 6 ottobre 2006, in cui a DDE

veniva chiesto di dare chiarimenti sulle informazioni fornite nella sua richiesta, sulle note spese di trasferta e su altra documentazione preesistente relativa agli incontri tra la stessa DDE e i concorrenti. A questa dichiarazione erano allegati elementi probatori scritti coevi all'infrazione (ad esempio, appunti manoscritti relativi a una serie di incontri tra i concorrenti), elementi che forniscono una riprova e una conferma soprattutto di fatti risalenti alla prima fase del cartello (nel 1994, 1995 e 1996).

(629) DDE ha fornito prove sul contenuto di diversi incontri di cui in precedenza la Commissione non era a conoscenza: ad esempio, la riunione del 5 maggio 1997 a Vancouver a margine di un incontro dell'IISRP, quella del 18 gennaio 2000 in Italia a margine di un incontro dell'Associazione italiana commercio gomma o la riunione del 18 aprile 2002 tra Denka, Tosoh e DDE a Tokyo.

(630) [*]

(631) [*] circa i motivi e le modalità con cui nel 1998 i contatti tra i concorrenti hanno assunto una forma diversa, passando dagli incontri multilaterali a incontri bilaterali o trilaterali, e [*] ha illustrato il ruolo avuto dalla stessa DDE in questo mutamento. [*] ha confermato che a partire dalla metà del 1999 gli incontri sono divenuti molto frequenti, per lo più in forma bilaterale, e che in quel periodo [*] di DDE aveva avuto un ruolo guida nel cartello. [*]

(632) [*]

(633) [*] per il periodo a partire dal 1996 (anno di creazione di DDE), mentre quelle fornite nel novembre del 2006 hanno confermato anche le dichiarazioni relative al periodo che va dal 1993 al 1996. [*]

(634) Le prove fornite da DDE/DPE nel novembre e nel dicembre del 2003 nonché quelle fornite nel novembre del 2006 hanno rappresentato quindi un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti 21 e 22 della comunicazione sul trattamento favorevole, dato che hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l'esistenza del cartello.

(635) Nel determinare, ai sensi del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, il livello della riduzione dell'ammenda di cui DDE/DPE può beneficiare all'interno della forcella 20%-30%, la Commissione tiene conto del grado di valore aggiunto rappresentato dalle prove fornite da DDE/DPE nonché della data in cui l'azienda ha fornito tali elementi di prova. La Commissione osserva in proposito di essere stata contattata da DDE/DPE 10 mesi dopo che aveva svolto le ispezioni a sorpresa nella sede di Dow e 4 mesi dopo le ispezioni effettuate nella sede di Denka. [*]

(636) Inoltre, in base alle prove di cui dispone la Commissione, DDE/DPE ha cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel momento in cui ha fornito per la prima volta alla Commissione gli elementi di prova.

(637) Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ritiene che DuPont/DPE and Dow abbiano diritto a una riduzione del 25% dell'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta loro.

(638) L'importo totale dell'ammenda inflitta a DuPont dovrebbe quindi ammontare a 59 250 000 EUR, l'importo di quella inflitta a DPE dovrebbe ammontare a 44 250 000 EUR e l'importo di quella inflitta a Dow a 48 675 000 EUR.

8.6.4. Syndial/Polimeri

(639) Syndial e Polimeri, due controllate di Eni S.p.A., in data 15 aprile 2005 hanno presentato ciascuna una richiesta a norma della comunicazione sul trattamento favorevole. [*]

(640) [*]

(641) [*]

(642) [*]

(643) [*]

(644) [*]

(645) [*]

(646) [*]

(647) [*]

(648) [*][552]

(649) [*]

(650) [*]

(651) Polimeri ha contestato le conclusioni raggiunte dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, sostenendo in particolare che Syndial aveva messo fine alla sua partecipazione al cartello già prima che le attività relative alla gomma cloroprene venissero trasferite alla stessa Polimeri, mentre invece la partecipazione di Polimeri agli accordi di cartello è accertata nella presente decisione sulla base di altri elementi di prova.

(652) La richiesta di trattamento favorevole di Polimeri e gli elementi di prova forniti dall'azienda non contengono informazioni relative a fatti che non fossero già noti alla Commissione. Se, quindi, le informazioni fornite da altre imprese richiedenti apportavano comunque un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, questo non può essere affermato nel caso di Polimeri.

(653) In conclusione, le informazioni fornite da Polimeri non rappresentano un valore aggiunto significativo sulla base del quale la Commissione debba accordare all'azienda una riduzione dell'importo dell'ammenda in applicazione delle disposizioni della comunicazione sul trattamento favorevole.

---

552 [*]

(654) Per quanto riguarda le affermazioni di Polimeri e Eni, secondo le quali ai fini del calcolo delle loro ammende bisognerebbe tenere conto anche di un eventuale trattamento favorevole di cui potrebbe beneficiare Syndial a seguito della cooperazione con la Commissione, considerando che Syndial non rientra tra i destinatari della presente decisione, tali richieste non possono essere accolte in quanto la cooperazione di Syndial non è stata tale da apportare un significativo valore aggiunto, come indicato nei punti (640)-(649).

8.7. L'importo delle ammende inflitte nel quadro del presente procedimento

(655) Le ammende che occorre infliggere a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 devono quindi essere le seguenti:

(a) Bayer AG: 0 EUR;

(b) E.I. DuPont de Nemours and Company: 59 250 000 EUR ;
di cui in solido con
(i) DuPont Performance Elastomers S.A.: 44 250 000 EUR;
(ii) DuPont Performance Elastomers L.L.C: 44 250 000 EUR
(iii) The Dow Chemical Company: 48 675 000 EUR;

(c) Denki Kagaku Kogyo K.K. e Denka Chemicals GmbH,
in solido: 47 000 000 EUR;

(d) ENI S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A,
in solido: 132 160 000 EUR

(e) Tosoh Corporation e Tosoh Europe B.V.,
in solido: 4 800 000 EUR

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE nonché, a partire dal 1° gennaio 1994, l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi rispettivamente sottoindicati, a un accordo unico e continuato o a una pratica concordata nel settore della gomma cloroprene:

(a) Bayer AG: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

(b) E.I. DuPont de Nemours and Company: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;
DuPont Performance Elastomers S.A., DuPont Performance Elastomers L.L.C e The Dow Chemical Company: dal 1° aprile 1996 al 13 maggio 2002;

(c) Denki Kagaku Kogyo K.K. e Denka Chemicals GmbH: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

(d) ENI S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002;

(e) Tosoh Corporation e Tosoh Europe B.V.: dal 13 maggio 1993 al 13 maggio 2002.

Articolo 2

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende:

(a) Bayer AG: 0 EUR;

(b) E.I. DuPont de Nemours and Company: 59 250 000 EUR ;
di cui in solido con
(i) DuPont Performance Elastomers S.A.: 44 250 000 EUR;
(ii) DuPont Performance Elastomers L.L.C.: 44 250 000 EUR
(iii) The Dow Chemical Company: 48 675 000 EUR;

(c) Denki Kagaku Kogyo K.K. e Denka Chemicals GmbH,
in solido: 47 000 000 EUR;

(d) ENI S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A,
in solido: 132 160 000 EUR

(e) Tosoh Corporation e Tosoh Europe B.V.,
in solido: 4 800 000 EUR

Le ammende devono essere pagate in euro, entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, sul seguente conto bancario:

Conto n.:

0050915991 della Commissione europea presso:

ING BANK N.V., Financial Plaza, Bijlmerdreef, 109, NL-1102 BW Amsterdam

(Codice SWIFT: INGBNL2AXXX – Codice IBAN: NL22INGB0050915991)

Dopo la scadenza di detto termine, le ammende producono automaticamente interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese nel corso del quale la presente decisione è adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 3

Le imprese elencate all'articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni constatate, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o condotta di cui all'articolo 1 e da qualsiasi atto o condotta avente oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione:

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51368 Leverkusen
Germania

E.I. DuPont de Nemours and Company
1007 Market Street
19898 Wilmington, DE
Stati Uniti

DuPont Perfomance Elastomers S.A.
2, chemin du Pavillon
CH – 1218 Le Grand-Saconnex, Ginevra
Svizzera

DuPont Perfomance Elastomers L.L.C.
Bellevue Corporate Center
300 Bellevue Parkway
19809 Wilmington, DE
Stati Uniti

The Dow Chemical Company
2009 Building
Eagle Ridge II
2125 Ridgewood Drive
Midland, Michigan 48642
Stati Uniti

Denki Kagaku Kogyo K.K.
Nihonbashi Mitsui Tower,
1-1, Nihonbashi - Muromachi 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8338
Giappone

Denka Chemicals GmbH
Wehrhahn Center
Cantadorstrasse 3
40211 Düsseldorf
Germania

ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma
Italia

Polimeri Europa S.p.A.
Piazza Boldrini 1
20097 San Donato Milanese
Italia

Tosoh Corporation
Shiba-Koen first Building
3-8-2, Shiba, Minato-Ku
Tokyo 105-8623
Giappone

Tosoh Europe B.V.
Crown Building-South
Hullenbergweg 359
1101 CP Amsterdam Z.O.
Paesi Bassi

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE e dell'articolo 110 dell'accordo SEE.

Fatto a Bruxelles, il 05/12/2007

Per la Commissione

[firmato]
Neelie KROES
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Dimensioni e importanza relativa nel settore della gomma cloroprene nel 2001

Impresa	Fatturato nel SEE (2001) (valore in milioni di €)	Quote di mercato (2001) (valore in %)
Bayer	[*]	[*]
Denka	[*]	[*]
DuPont/Dow/DDE	[*]	[*]
Eni	[*]	[*]
Tosoh	[*]	[*]
TOTALE	[*]	100